



*Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Studi Europei (D.E.M.S.)*

Gaetano Armao

Open Government

Trasparenza totale ed applicazione
nella Regione siciliana

Studi su *Politica, storia e istituzioni*
Supplemento a *Storia e Politica* – Anno VI - 2014

*A popular government without popular information or the means
of acquiring it in but a prologue to a farce or a tragedy or perhaps both*
J. MADISON, Letter to W.T. Barry, 4 Aug. 1822

Prefazione	p.	4
------------	----	---

Saggio introduttivo

1. Open Government: <i>la nuova frontiera della trasparenza amministrativa</i>	p.	6
2. <i>La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 33 del 2013</i>	p.	8
3. <i>Diritto di accesso e diritto di accesso civico nel paradigma del diritto alla conoscibilità delle decisioni amministrative</i>	p.	14
4. <i>L'ordinamento della trasparenza amministrativa nella Regione siciliana: brevi note</i>	p.	17
5. Segue: <i>l'applicazione del d.lgs. 33 del 2013</i>	p.	22
6. Considerazioni conclusive	p.	30
Bibliografia	p.	33

Appendice normativa:

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”	p.	38
- Circolare n. 1 del 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione	p.	82

Appendice documentale sull’Open Government:

- <i>Open Government Partnership - Action Plan italiano: luglio 2012</i>	p.	105
- <i>Independent Reporting Mechanism. (IRM) ITALIA: Relazione sullo stato di avanzamento 2012-13</i>	p.	117
- <i>Report Sicilia Open Government 2013</i>	p.	185
Abstract del volume		

Prefazione

Questo breve saggio raccoglie i contributi e la documentazione relativa al *I Rapporto sull'Open Government in Sicilia*, presentato il 18 marzo 2014 nell'Aula del Dipartimento DEMS dell'Università di Palermo ed è frutto della ricerca svolta a compendio del corso di *Diritto Amministrativo europeo* dell'anno accademico 2013-2014 del Corso di laurea magistrale in *Scienze dell'amministrazione e delle organizzazioni complesse*.

Il saggio introduttivo è poi stato presentato in forma di relazione alla Tavola rotonda su *La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. n. 33/2013*, organizzato presso la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali dell'Università di Palermo il 10 aprile 2014 nell'ambito del Convegno promosso dal 'Gruppo di San Martino' sulla *Trasparenza amministrativa* ed ha poi formato oggetto di una lezione tenuta il 23 maggio 2014 al Master in *Diritto del lavoro e relazioni industriali nelle pubbliche amministrazioni* dell'Università di Palermo organizzato in collaborazione con l'INPS e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze Ezio Vanoni, ed infine adesso pubblicato nel supplemento di studi su *Politica, storia e istituzioni* della rivista del Dipartimento di Studi Europei (DEMS), «*Storia e Politica*», diretta da Eugenio Guccione.

Un sentito ringraziamento va al direttore del Dipartimento, Giovanni Fiandaca, al personale del DEMS ed agli studenti che hanno collaborato per la pubblicazione del volume.

Sono debitore a Marco Mazzamuto, Andrea Piraino e Riccardo Ursi per le osservazioni che hanno contribuito

a migliorare questo lavoro del quale resto unico responsabile.

Intendo dedicare questo mio contributo al ricordo di Antonio Romano Tassone, professore di diritto amministrativo dell'Università di Messina, studioso colto e garbato, esponente di spicco della Scuola siciliana del diritto pubblico e tra coloro che in essa mi hanno accolto, da poco prematuramente scomparso.

Ringrazio, infine, la dott.ssa Maria Capuana per la collaborazione nella revisione dei materiali.

Palermo, 23 maggio 2014

Saggio introduttivo

1. Open Government: la nuova frontiera della trasparenza amministrativa

L'*Open Government* o Amministrazione aperta raccoglie l'insieme degli istituti volti a garantire la trasparenza totale della pubblica amministrazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali pubblici mediante misure che favoriscono la responsabilità, la *performance* organizzativa, il controllo diffuso, la semplificazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione, il riuso dei dati, l'interazione e la bidirezionalità.

In gran parte le esperienze di *e-government* nel Paese hanno un approccio unidirezionale puntando alla informazione nella quale il cittadino resta passivo anziché sull'interazione e la partecipazione attiva e facendo così prevalere la *Vision-transparency open access to government information* sulla *Voice-participation open access to decision-making arenas*¹.

Intesa in tal senso, l'amministrazione aperta, supera la tradizionale dicotomia pubblicità/trasparenza, che già inquadrava la trasparenza quale *quid pluris* sia rispetto alla pubblicità che allo stesso diritto di accesso, imponendo all'amministrazione il dovere di agire correttamente, al di là delle mere prescrizioni formali della norma, nella consapevolezza che la democrazia ha bisogno di un'esplicitazione comprensibile del potere, sino a sottolinearne la capacità di offrire un controllo diffuso sull'organizzazione e l'attività amministrativa, modo per raffor-

¹ Cfr. MEIJER A.J., CURTIN D., HILLEBRANDT, 2012, ma si vedano anche i Rapporti sull'e-government delle Nazioni Unite http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm

zare la democrazia, nell'ottica di una necessaria democrazia partecipativa (Manganaro, 2009).

Può intravedersi, altresì, una correlazione con le esperienze straniere più risalenti agli ordinamenti anglo-americani² (Battini, Mattarella, Sandulli, Coglianese, 2009), adesso seguite anche dai Paesi dell'America latina³ sino all'Indonesia.

Gli Stati che hanno intrapreso iniziative di *Open Government* hanno poi aderito all'*Open Government Partnership* (OGP) e, da ultimo, hanno presentato i risultati raggiunti al Summit 2013 di Londra⁴.

Gli artt. 41, secondo comma lett. b) e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono espressamente il diritto di acceso nell'ordinamento europeo quale diritto fondamentale e conferma della recezione formale in tale ordinamento del principio dell'*Open Government* in virtù del quale tutte le determinazioni assunte dalle istituzioni devono essere rese conoscibili su richiesta di quanti vi abbiano interessi (Della Cananea, Franchini, 2010).

Sotto altro profilo le iniziative di amministrazione aperta si collegano alle previsioni europee sul diritto ad una buona amministrazione (art. 41 CDFUE), aperta effi-

² Negli USA *Freedom of information act - FOIA* 1966, *Government in the Sunshine*, 1976, *Electronic freedom of information act*, 1996, per poi virare decisamente verso il programma *Open Government initiative* con l'amministrazione Obama lanciata nel 2009 e quindi *OG Plan* del 2011; nel Regno Unito *Freedom of information act* 2000, ma in senso analogo si sono mosse anche Francia, nel 1978 e la Spagna già dal 1958, che ha addirittura costituzionalizzato il principio di pubblicità dell'azione amministrativa, nel 1978.

³ A tal riguardo occorre sottolineare che Brasile, Messico e Colombia hanno introdotto i programmi *Gobierno Abierto* e *Gabinete digital*.

⁴ Si vedano i resoconti delle principali esperienze mondiali di *Open Government* in <http://www.opengovpartnership.org>

cace ed indipendente (art. 298 TFUE), ispirata al principio di massima trasparenza (art. 15 TFUE) ed alla prossimità ai cittadini (artt. 1 e 10 TUE) (Della Cananea, 2011) nonché:

- alla Direttiva 2003/98/CE del Parlamento UE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,
- ed alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 giugno 2009, STCE n. 205, sull'accesso ai documenti pubblici detenuti dalle autorità.

2. La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 33 del 2013

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.⁵, entrato in vigore il 20 aprile 2013, reca disposizioni relative al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con cui è stata data attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), modifica il regime giuridico della trasparenza amministrativa (l. 241 del 1990 e s.m.i., l. n. 69 e d.lgs. n. 150 del 2009 e s.m.i.) individuandola quale strumento per il contrasto alla corruzione e riconoscendo il diritto alla piena conoscenza dei cittadini delle decisioni pubbliche (*the right to know*) (Patroni Griffi, 2013, Savino, 2013, Orofino, 2013).

⁵ Pubblicato nella G.U.R.I., 5 aprile 2013, n. 80.

La trasparenza totale ed i dati aperti (*open data*) rappresentano in tal guisa sicuri presidi di legalità ed efficienza ai quali le amministrazioni non possono sottrarsi poiché costituiscono la nuova frontiera dei diritti di cittadinanza e della democrazia partecipativa (*democratic value against the democratic deficit*).

Il decreto n. 33 del 2013 e s.m.i. codifica gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, introducendo così rilevanti modifiche ed integrazioni al previgente regime e riconoscendo il diritto di accesso generalizzato del cittadino (c.d. civico – *full disclosure*) all'informazione amministrativa ed il diritto all'utilizzabilità dei dati, elementi che corroborano così i connotati della P.A. quale struttura di servizio per la collettività e le imprese.

Viene in tal guisa instaurata una stretta correlazione tra il rafforzamento della trasparenza amministrativa e la normativa anticorruzione (Clarich, Mattarella, 2013) che individua la trasparenza totale quale strumento di contrasto alla corruzione in uno dei Paesi più afflitti da questo fenomeno del vecchio continente⁶, normativa che consente altresì all'Italia di adeguarsi alle Convenzioni contro la corruzione⁷.

⁶ Al riguardo si veda, *Global Corruption Barometer 2013 - Transparency International's Global Corruption Barometer 2013*.

⁷ Si vedano in tal senso, Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali dell'Ocse del 17 dicembre 1997, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14_6.wp; Convenzione contro la corruzione dell'Onu del 31 ottobre 2003, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previousPage=mg_1_2&contentId=SAN32947; Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999, in <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/173-Italian.pdf>; Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999, in <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/174.htm>.

Il problema del controllo civico sulla P.A. e della tutela dei diritti di cittadinanza è stato, già da tempo, correttamente riguardato sotto il profilo della "progressiva concentrazione nel rapporto amministrativo dei momenti qualificanti della cittadinanza ed alla conseguente formazione di istanze crescenti di democrazia amministrativa" (A. Romano Tassone, 2002). Istanze che rivelano altresì quale reazione al deficit di capacità decisionale della politica ed alla pervasiva diffusione dei fenomeni di corruzione e di malamministrazione (Merloni, 2008).

Com'è noto, il decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i. ha inteso assicurare ai cittadini la più ampia possibilità di assumere informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni al fine di attuare il «principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche per la realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino» ed «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (art. 1).

Tratti qualificanti della nuova disciplina – sulla base dei principi declinati dall'art. 1 - ossia gli elementi che configurano la trasformazione del quadro giuridico della trasparenza amministrativa, sono:

- il diritto a conoscere l'informazione amministrativa;
- l'accesso civico;
- il contemperamento con la tutela dei dati

- personali e la riservatezza della p.a.;
- il riutilizzo dei dati aperti;
 - il rafforzamento delle funzioni di coordinamento statale.

Si riconosce, in applicazione del principio generale di trasparenza totale, il diritto di cittadini, formazioni sociali ed imprese a conoscere le informazioni in possesso dell'amministrazione o che riguardano coloro che sono chiamati ai pubblici uffici.

A tal fine vengono codificati ed estesi gli obblighi generalizzati di pubblicazione di una serie articolata di informazioni per le pubbliche amministrazioni, obblighi peraltro accompagnati da vincoli e sanzioni nei confronti degli apparati burocratici (Carloni, 2009).

Il percorso intrapreso dall'ordinamento verso una più effettiva trasparenza delle informazioni, come noto, è andato ben oltre le norme, pur modificate ed integrate nel tempo, della l. n. 241 del 1990, in un sforzo di produzione di norme speciali - come sovente accade - non sempre tra loro coordinate. D'altronde, questa caratteristica si rinviene nella disciplina della trasparenza sin dalla sua genesi nel 1990 quando vedono la luce due disposizioni, la prima, contenuta nella legge da ultimo richiamata e l'art. 7, terzo comma della l. n. 142 del 1990 che hanno regolato il diritto di accesso in forma differenziata (Arena, 2006).

Nell'articolata normazione formatasi per stratificazione in materia, giova ricordare:

- gli artt. 2, 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale); nonché l'art. 50, comma 1 *bis*, del medesimo decreto, introdotto dal c.d. terzo correttivo (decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235), i quali contengono sia definizioni, sia obblighi di pubblicazione, adesso confluiti nel d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.;

- l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che riconosce la trasparenza tra i principi generali della disciplina dei contratti pubblici;

- l'art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che intervenendo a modificare l'art. 22 della l. n. 241 del 1990, ha espressamente correlato il diritto di accesso ai principi dell'imparzialità e della trasparenza, come pure l'art. 21 della richiamata l. n. 69 del 2009, che introduce obbligo delle amministrazioni pubbliche di pubblicare sul proprio sito *internet* «*le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale*»; nonché, a rendere pubblico:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “*indicatore di tempestività dei pagamenti*”;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente;

- l'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., che ha offerto una definizione di “*trasparenza*”, qualificata come '*totale*', ancor più ampia di quella sancita dalla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, riferendola alle informazioni riguardanti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguitamento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli or-

gani competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e prevedendo la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di tutte le informazioni relative all'organizzazione ed all'utilizzazione delle risorse per l'espletamento delle funzioni istituzionali in guisa da inverare l'*“accessibilità totale”* (Sartori, 2013). In tal senso la trasparenza assume la natura di livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) Cost. La medesima normativa, all'art. 3, ha indicato tra i principi generali *“la trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”* e la necessità di assicurare *“la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance”*;

- l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante *“Misure urgenti per la crescita del paese”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a norma del quale *“in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento”*, e conseguentemente anche della disciplina sulla riservatezza, ha sancito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, sui rispettivi siti internet istituzionali il *«nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l'importo; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolo della prestazione, fornitura o servizio»*;

- l'art. 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, *«Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese»*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto i dati di tipo aperto e di inclusione

digitale, ha prescritto ulteriori obblighi di pubblicazione sui siti *web* istituzionali;

- nonché il già ricordato art. 1, commi 15, 16 e 29, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che - nell'ambito di una normativa che unisce misure utili a quelle opportunamente definite "*velleitarie*" (Clarich, Mattarella, 2013) - ha dettato i criteri per l'esercizio della delega sulla base della quale è stato emanato il decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.

3. Diritto di accesso e diritto di accesso civico nel paradigma del diritto alla conoscibilità delle decisioni amministrative

Come è stato evidenziato il diritto di accesso (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 l. n. 241 del 1990 e s.m.i.) risulta profondamente differente dal nuovo diritto di accesso civico (Pajno 2013, Merloni 2013).

Ed infatti, quest'ultimo garantisce l'inveramento dell'obbligo di pubblicazione di una serie di documenti negli stessi siti istituzionali delle P.A., sancendo nei confronti di chiunque il diritto ad accedere a tali siti automaticamente e direttamente, senza autenticazione ed identificazione alcuna.

In caso di omessa pubblicazione può essere esercitato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. in esame il cd. accesso civico consistente in una richiesta che "non deve essere motivata", ad effettuare gratuitamente tale diritto con possibilità, in caso di inadempienza all'obbligo in questione, di ri-

correre al giudice amministrativo secondo le disposizioni contenute nel codice sul processo amministrativo (art. 116 d.lgs. n. 104 del 2010 e s.m.i.).

Si realizza così un diverso bilanciamento (più orientato a garantire la trasparenza) riguardo ai diversi interessi alla riservatezza (privata e pubblica); un sistema al contempo più favorevole, in quanto determina la pubblicità di alcune categorie di informazioni, indipendentemente dalla richiesta di un istante, e certamente più restrittivo dei modelli ispirati al *FOIA* (Savino, 2013), per quanto concerne le informazioni escluse dal novero di quelle indicate dal d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

In tal modo, da un lato, ad eccezione delle informazioni sottoposte all'obbligo di pubblicazione, permane il diritto di accesso tradizionale pur con i suoi rilevanti limiti ed esigenze di contemperamento con le diverse forme di interesse alla riservatezza, nel caso delle informazioni previste dalla normativa in esame (circa 270), invece, il bilanciamento è risolto dal legislatore in modo diretto e generalizzato ed in tale contesto si innesta la peculiare figura dell'accesso civico (Ponti, 2013).

Sul punto, un primo e recente arresto giurisprudenziale,⁸ fornisce utili elementi interpretativi. Secondo il giudice amministrativo, infatti, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce: “*principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza*”, è anche vero che si richiede per l'accesso un “*interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*” e che “*non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*”, essendo tale controllo estra-

⁸ Consiglio di Stato, VI, 20 novembre 2013, n. 5515, in *Foro amm.-CdS, (II)*, 2013, 11, 3166 e ss.

neo alle finalità, perseguitate attraverso l'istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 l. n. 241 del 1990 e s.m.i.).

In tal guisa le nuove disposizioni dettate con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata.

Il decreto in esame riconosce altresì il diritto al riutilizzo delle informazioni che debbono essere ostese mediante dati aperti (*open data*). Attraverso tale modalità le informazioni vengono rese pubbliche e conoscibili e costituiscono il sostrato per nuove elaborazioni e nuove conoscenze delle decisioni e dei comportamenti dell'amministrazione pubblica.

Si realizza così una forma di *conoscenza dinamica* di cui la pubblicità è solo il primo stadio e gli adempimenti nel settore del riutilizzo dei dati aperti costituiscono in tal guisa elemento essenziale per garantire la piena applicazione del decreto n. 33 del 2013 e s.m.i.

L'*Open data* presuppone che i dati pubblici siano di qualità e fruibili e questo comporta:

- a) che le amministrazioni ed i dipendenti pubblici li debbano formare e custodire;
- b) che siano stati realizzati dei processi nel *back office* che garantiscono il ciclo di produzione, di pubblicazione, di manutenzione, di aggiornamento, di riuso, di

conservazione e, non ultimo, di oblio (Ponti 2013).

Il Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con il Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e l'innovazione tecnologica, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, il Ministero per la coesione territoriale, la Commissione Indipendente per la valutazione l'integrità e la trasparenza nella P.A. - CIVIT (adesso trasformata in Autorità nazionale anticorruzione) e con il supporto di FORMEZ PA ha poi elaborato l'*Action Plan italiano*, presentato nel 2012 all'OGP.

Il documento riassume, in un quadro unitario, le diverse iniziative intraprese nel campo dell'*Open Government* in Italia ed individua le principali linee di sviluppo da realizzare in merito.⁹

4. L'ordinamento della trasparenza amministrativa nella Regione siciliana: brevi note

Passando ad esaminare l'ordinamento della trasparenza amministrativa in Sicilia giova ricordare che esso poggia

⁹Consultabile [in
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/968937/piano%202011%20aprile%20%20opengovpartnership%20per%20consultazione.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/968937/piano%202011%20aprile%20%20opengovpartnership%20per%20consultazione.pdf)

In tale documento si afferma che la trasparenza "non è solo un diritto dei cittadini e imprese ma è anche un'opportunità per le amministrazioni, che devono rispondere non solo su "cosa" fanno ma anche sul "come" lo fanno, rendendo accessibili dati sull'organizzazione e sul personale, sui servizi, sui pagamenti, sulle misurazioni e valutazione delle performance. In aggiunta, l'impegno delle P.A. nella trasparenza e accessibilità, fornirà uno strumento per meglio individuare aree di riforma, razionalizzare l'allocazione delle risorse, identificare aree per interventi anti-corruzione e di semplificazione e favorire il confronto competitivo tra organizzazioni pubbliche".

su basi normative solo in parte diverse dalla normativa statale; in tal senso vanno ricordate:

- la l.r. 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i., legge sul procedimento amministrativo ed il diritto di accesso, che ha in gran parte replicato nell'ordinamento regionale le previsioni della citata legge n. 241 del 1990 e s.m.i. (sulla quale v. Mazzamuto, 1993, e, sia consentito il riferimento, Armao, 1993);
- il decreto del Presidente della Regione 16 giugno 1998, n. 12, recante disposizioni applicative sull'esercizio del diritto di accesso, adesso superato dal rinvio che l'art.7, secondo comma, della l.r. n. 5 del 2011 opera alla disciplina statale sull'accesso, anche attuativa (decreto del Presidente della Regione n. 352 del 1998 e s.m.i.);
- la delibera della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 514, '*Codice antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione*', elaborato dalla 'Commissione Vigna', che ha sostanzialmente anticipato il legislatore statale introducendo talune soluzioni innovative che oggi si rivengono nei decreti attuativi della l. n. 190 del 2012¹⁰;
- la l.r. 5 aprile 2011, n. 5 che ha modificato ed integrato la normativa sul procedimento amministrativo ed il diritto di accesso e recepito il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) provvedendo ad una riforma della disciplina regionale in materia e, per

¹⁰Il riferimento è alla Commissione presieduta dall'ex Procuratore Nazionale Antimafia, il compianto Dott. Pierluigi Vigna e composta, tra gli altri, dai Proff. E. Savona, G. Fiandaca, M. Centorrino, A Piraino, il cui elaborato finale è consultabile in [http://pti.regionesicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzione/PIR_Codice%20Vigna.pdf](http://pti.regionesicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzione/PIR_revenzione/PIR_Codice%20Vigna.pdf)

quanto non previsto, meglio definendo il rinvio dinamico alla disciplina statale (Immordino, 2012);

- la l.r. 11 maggio 2011, n. 7 (art. 13) che ha previsto la pubblicazione (tempestiva) in rete delle delibere della Giunta regionale (ma non quella degli atti presidenziali o degli assessori o dirigenti, adesso, nelle fattispecie previste dall'art. 23 del citato decreto n. 33, assoggettati agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo in esame);

- il PITRE (*Piano per l'innovazione tecnologica della Regione*)¹¹, previsto dalla disposizione che ha recepito integralmente il Codice dell'Amministrazione digitale nell'ordinamento regionale (art. 3 l.r. n.5 del 2011) (emanato dal Governo regionale uscente, ma poi annullato dal Governo appena insediato già nel novembre 2012);

- gli *Open data* regionali: nel 2011-12 vengono avviate iniziative per la predisposizione della piattaforma di *open data*, a tal fine è stato approvato dalla Giunta regionale il d.d.l. n. 851 sugli *open data* (su tali iniziative sia consentito rinviare ad Armao, 2013).

L'amministrazione regionale nella elaborazione del Piano appena citato ha così individuato gli obiettivi per inverare *l'Open Government*:

1. digitalizzare l'azione amministrativa, semplificando i procedimenti, e assicurando la gestione della informazione amministrativa;

2. garantire la *governance* del piano attraverso l'istituzione di un organismo che ne assicuri la attuazione e il controllo;

3. avviare e sostenere il processo di standardizzazione dell'architettura tecnica, sia delle infrastrutture *hardware* che dei servizi applicativi;

¹¹Cfr.http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/D%20A%20%2037Gab%20del%208%2011%202012%20PITRE.pdf

4. accedere ad un approccio sistematico che renda interoperabili le informazioni fra le diverse aree di governo e le altre P.A.;
5. promuovere e realizzare servizi *on-line*, applicazioni e contenuti sicuri, basati su un'infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile sul territorio della Regione;
6. provvedere ad una capillare formazione di tutti gli utilizzatori dei servizi resi disponibili sul *web*;
7. realizzare nell'azione amministrativa e di governo processi inclusivi dei destinatari dei servizi (cittadini, imprese, portatori di interesse collettivo, operatori interni, altre P.A.) avvantaggiando l'Amministrazione della conoscenza collettiva;
8. implementare i principi della trasparenza delle amministrazioni pubbliche in termini di “*total disclosure*”;
9. divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo i principi dell’*“Open Government”* e *“open data”*;
10. utilizzare il processo di dematerializzazione dell’azione e dell’informazione amministrativa per attuare un percorso di valorizzazione e utilizzazione del personale regionale impiegato nelle strutture periferiche in modo da avviare e sostenere un modello di cooperazione, anche, interdipartimentale basato sul reciproco “avvalimento” delle professionalità disponibili.

Si tratta di un programma ambizioso che però tarda ad essere inverato. Non va altresì sottaciuto che appare necessario corrispondere all'esigenza di garantire l'effettività del diritto alla conoscibilità dei cittadini (art. 3 d.lgs. 33 del 2013 e s.m.i.) in settori particolarmente sen-

sibili (pianificazione, procedure ad evidenza pubblica ed appalti, nomine) anche in aree della Regione nelle quali il *digital divide* e le asimmetrie culturali non consentono appieno l'utilizzo della rete per tutti i cittadini, sicché, al fine di garantire l'effettivo inveramento dei principi di trasparenza ed accessibilità totale, sembra necessario realizzare, almeno nella fase iniziale, un *mix* di strumenti nuovi e tradizionali di informazione (pubblicazioni cartacee e sui media).

Tornando ad esaminare la normativa statale sulla trasparenza del 2013 ne va sottolineata la diretta applicazione nella Regione siciliana, espressamente prevista dall'art. 1 terzo comma, del citato d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.: *"Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione"*.

In materia è intervenuta in senso analogo la Direttiva del Presidente della Regione 6 giugno 2013, n. 9679, che ha preso atto di tale diretta applicabilità della normativa nell'ordinamento regionale siciliano. Sono stati altresì nominati, con provvedimenti del Presidente della Regione, i responsabili anticorruzione e trasparenza¹².

¹²Si vedano, Decreto Presidenziale n. 231 del 30 luglio 2013, consultabile in http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/dp_231_30.07.2013.pdf e Decreto Presidenziale n. 5760 del 4 ottobre 2013, consultabile in

Emerge tuttavia, nonostante alcuni sforzi (si vedano il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, PTPC ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità che insieme al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 gennaio 2014, n. 53¹³), una marcata inapplicazione della normativa sulla trasparenza totale ed il diritto alla conoscibilità, come dimostrano le schede del *Rapporto 2013* che segue e la semplice verifica sui siti dell'amministrazione regionale.

5. Segue: *l'applicazione del d.lgs. 33 del 2013*

La Sicilia, invero come l'Italia, seppur in termini ancor più gravosi, risulta in notevole ritardo nell'attuazione dell'*Open Government*, determinando in tal guisa non solo una vulnerazione del fascio di diritti riconosciuti dalla normativa sulla trasparenza totale e la conoscibilità dei documenti e le decisioni amministrative, ma anche un

http://pti.regionesicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/decreto%20presidenziale%205760.pdf

¹³ Il Presidente della Regione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha adottato con decreto n. 510/GAB del 28.01.2014 il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma per la trasparenza e l'integrità 2013-2016 in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, v.li in http://pti.regionesicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione

grave pregiudizio all'esercizio dei diritti di cittadinanza ed alla partecipazione democratica¹⁴.

Nelle schede che seguono, che costituiscono la documentazione su cui si è basato il I Rapporto sull'*Open Government in Sicilia*¹⁵, è stata esaminata l'applicazione della normativa in materia per tutti i Dipartimenti dell'amministrazione regionale siciliana e di alcuni enti pubblici (IRsap, Camera di commercio Enna, Comune di Messina e Catania, Provincia regionale di Ragusa, Asp di Palermo) e società partecipate (IRFIS S.p.A., AST S.p.A., Gesap. S.p.A., Sicilia & servizi S.p.A.) da Regione ed amministrazioni locali (al 31-12-2013).

Ne emerge un quadro notevolmente lacunoso e confuso, nel quale, nonostante le rilevanti sanzioni previste dalla normativa in esame e direttamente refluenti sull'attività amministrativa, anche negoziale, molte aree

¹⁴ In particolare, come risulta dall'*Open Government Partnership - Independent reporting mechanism Italia 2012-13*, in [http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Italy_OGP_IRM_Public_Comment_\(Ita\).pdf](http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Italy_OGP_IRM_Public_Comment_(Ita).pdf), l'Italia pur essendo stato uno dei primi Paesi ad aderire ad OGP e ad adottare il piano di azione, presentato nella primavera del 2012 in occasione del primo incontro dell'OGP tenutosi a Brasilia, e' sottoposta a pregnanti critiche sulla capacità di implementazione di tale piano. Il piano di azione presentato dall'Italia è stato così definito «altamente ambizioso e includeva diversi impegni con un alto potenziale trasformativo; in particolare, gli impegni presi in materia di dati aperti avranno un forte potenziale negli anni futuri. L'Italia può compiere ulteriori progressi negli impegni presi in merito a trasparenza e anti-corruzione, assumendo così un approccio maggiormente proattivo verso l'adozione di una normativa complessiva sull'accesso all'informazione governativa, in linea con gli standard internazionali».

¹⁵ Le schede sono di seguito riportate e sono state presentate con il I Rapporto sull'*Open Government in Sicilia*, il 18 marzo 2013, presso il DEMS dell'Università di Palermo. Va sottolineato che, a seguito della pubblicazione del Rapporto, l'Amministrazione regionale sembra aver sensibilmente accelerato la pubblicazione dei dati.

dell'Amministrazione sono rimaste sostanzialmente inadempiimenti alle prescrizioni sinteticamente richiamate in precedenza.

In altre parole - paradossalmente - una Regione che ambisce a realizzare zone franche connotate da robusta fiscalità di vantaggio per incentivare lo sviluppo economico, vi riesce solo in parte a causa della forte compressione che ha subito e subisce la propria autonomia finanziaria¹⁶, mentre realizza, di fatto, delle '*zone franche dalla trasparenza totale*' che incidono non solo sui diritti di cittadinanza, ma determinano un potente deterrente per l'attrazione di investimenti in aree dove più grave è il carico burocratico, più alta la corruzione e l'inquinamento della vita amministrativa ad opera della criminalità e che invece avrebbero proprio la necessità di ridurre tali oneri. Tanto da condurre al tentativo, sinora accompagnato da scarsi risultati, di puntare alla realizzazione delle c.d. "*zone a burocrazia zero*"¹⁷ proprio nelle aree a sviluppo ritardato, al fine di conseguire obiettivi di crescita ed attrazione di investimenti.

Emerge in tal guisa un quadro di estesa opacità ed inintelligibilità delle informazioni generate dall'amministrazione regionale, dalle società pubbliche e dagli enti pubblici regionali, lo scarso utilizzo degli *open data*, e, dato purtroppo comune a tutte le amministrazioni sulle

¹⁶ Sulle quali sia consentito rinviare a mio lavoro monografico *L'attuazione dell'autonomia differenziata della Regione siciliana*, Napoli, 2013, 30 e ss.

¹⁷ Sulle quali si v. da ultimo art. 37, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla 1. 9 agosto 2013, n. 98. Per una disamina delle implicazioni, anche di ordine costituzionale, determinate dall'articolata disciplina in materia v. G. COINU, *Semplificazione amministrativa e “zone a burocrazia zero”: quando il troppo stroppia*, in *le Regioni*, 2012, 311 e ss.

quali si è svolta l'attività perlustrativa, una inesistente bidirezionalità.

Alcune esemplari eccezioni si rinvengono, tuttavia, negli enti locali (in tal senso si distingue il Comune di Palermo cfr. www.comune.palermo.it/opendata.php) e nel settore sanitario (Asp Palermo cfr. <http://www.asppalermo.org/coper-tina.asp>), nelle quali si registrano significativi risultati.

Dalla consultazione dei siti delle amministrazioni e degli enti regionali interessati si può agevolmente evincere, ed in tal senso si rinvia nuovamente alle schede del *Report*, che molte delle prescrizioni richiamate risultano disattese, mentre quando sono complete le indicazioni recano sovente dati obsoleti (risalenti al 2012 o, addirittura, al 2011).

Come in precedenza ricordato, le deliberazioni della Giunta regionale vengono integralmente pubblicate sulla base di una prescrizione normativa anteriore al d.lgs. n. 33 del 2013 (art.13 della l.r. n. 7 del 2011), ma sui siti della Regione non si rinviene, ad eccezione di pochi casi, delle pubblicazioni dei decreti del Presidente della Regione o degli Assessori conclusive dei procedimenti per i quali è prescritta la pubblicazione del provvedimento finale (artt. 12, 23, 35 del d. lgs. 33 del 2013 e s.m.i.). Anche in questo caso in patente violazione delle norme sin qui richiamate.

Assai limitate risultano inoltre le informazioni sui c.d. costi della politica e sugli adempimenti connessi: sia per il Parlamento regionale (l'Assemblea regionale annuncia come imminente, ma da mesi indisponibile, la pubblicazione integrale dei dati prescritti su parlamentari e gruppi¹⁸) che per il governo (significativa la indecifrabilità

¹⁸ Si veda in merito il sito dell'Ars nel quale si precisa, riportando i dati del 2013, con un avviso pubblicato da mesi e senza che vi sia stata variazione alcuna, che nella sezione "sono pubblicate le di-

delle schede sulla determinazione delle indennità del Presidente della Regione e sulle sue missioni)¹⁹.

Particolarmente allarmante appare inoltre la situazione delle società partecipate che si sottraggono per molti versi all'attuazione della normativa sulla trasparenza e della carenza di attuazione della disciplina sui *whistleblowers* (art. 54 bis del d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i. aggiornato dall'art. 1, comma 51, della l. n. 190 del 2012 e s.m.i.).

Esempio emblematico: la rubrica amministrazione trasparente della Società interporti siciliani S.p.A., prati-

chiarazioni dei redditi dei deputati regionali (quadro riepilogativo), nonché le dichiarazioni contenenti i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e le spese elettorali degli stessi deputati, ai sensi del decreto del Presidente dell'Assemblea n. 271 del 2013 e della legge regionale n. 128 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, come innovata dalla legge regionale n. 1 del 2014. In relazione alla situazione patrimoniale, sono state inserite le dichiarazioni pervenute all'atto dell'insediamento dei deputati e le successive variazioni rispetto alle stesse. Ci si riserva comunque di aggiornare la documentazione acquisita con ulteriori atti e dati integrativi. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale dei rispettivi coniugi e dei parenti entro il secondo grado, qualora consenzienti, dando comunque evidenza al mancato consenso"

<http://www.ars.sicilia.it/deputati/default.jsp?AT=1>

¹⁹ Si veda,

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Organizzazione/PIR_Organopoliticoamministrativo/PIR_Organizzazionopolitico/PIR_CrocettaR

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Doc/PIR_Giu/_crocetta_missioni_20131205.pdf

camente illeggibile²⁰ e ciò nonostante vi sia un organismo di vigilanza all'uopo nominato e remunerato.

Non meno ‘ermetica’ appare, alla stregua delle risultanze delle schede riepilogative allegate, la situazione dell’*Irfis* S.p.A. o dell’*AST* S.p.A., *Irsap* o della *Gesap* S.p.A. nonché di *Sicilia & servizi* S.p.A. alla luce delle prescrizioni vigenti²¹. In particolare quella relativa agli emolumenti ed alle dichiarazioni imposte per gli amministratori ai quali, giusta le richiamate previsioni del decreto del 2013, consegue la impossibilità per l’Amministrazione di corrispondere, a qualsiasi titolo, risorse finanziarie alle Società ed agli enti (non è dato rilevare, ad esempio, il compenso percepito dagli amministratori di talune società o le dichiarazioni oggetto di obbligatoria pubblicazione).

Del tutto carente, poi, risulta l’applicazione di procedure comparative per la scelta di consulenti e legali, o per molte ipotesi di fornitura di servizi, e ciò in violazione delle norme del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.) così come richiamate dalla l.r. n. 12 del 2011.

In particolare, proprio in relazione alla definizione dell’ambito di applicazione soggettivo delle regole di tra-

²⁰ Va sottolineato che non vi era traccia degli atti di definizione delle procedure ad evidenza pubblica relative all’Interporto di Termini Imerese, l’approntamento di infrastruttura più rilevante in Sicilia sul piano economico, sino a quando abbiamo presentato il rapporto, il 18 marzo u.s., poi il 20 marzo sono stati pubblicati i documenti relativi all’aggiudicazione provvisoria (risalenti al 19 settembre 2013 ed al 14 maggio 2012).

²¹ Il riferimento è alla Circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione n. 2 del 2013 ma, in senso analogo sulla generalizzazione degli obblighi di trasparenza anche per le società regionali, si vedano già le Circolari in materia dell’Assessorato regionale dell’economia del 2011-2012 <http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/16256370.PDF>

sparenza di cui al d.lgs. 33 del 2013 e s.m.i., un indirizzo interpretativo è stato offerto alle amministrazioni ed agli enti dalla recente Circolare n. 1 del 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione²².

La circolare accede ad un'interpretazione estensiva del novero dei soggetti di cui agli artt. 11 e 22 del d.lgs. 33 del 2013 ai quali tali disposizioni si applicano. È da ritenere, conseguentemente, che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza vadano inclusi gli enti pubblici economici e tutti gli altri soggetti privati, che, al di là della loro veste giuridica, svolgono *"attività di pubblico interesse"*; compongono tale categoria, gli enti che svolgono la stessa in virtù di un rapporto di controllo, che determina l'applicazione totale delle regole di trasparenza e quelli che la svolgono in forza di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i quali le regole di trasparenza si dovranno applicare relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Problemi di inveramento nell'Amministrazione regionale si registrano, altresì, con riguardo alle previsioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante - com'è noto - *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"* e ritardi sulla disciplina dell'intervento sostitutivo nell'esercizio dei poteri di nomina. La Regione, infatti, ha omesso di disciplinare l'esercizio dei poteri di nomina nel caso in cui scatti l'inibi-

²² Circolare n. 1 del 2014, Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione 14 febbraio 2014, che fa seguito alla circolare n. 2 del 2013 del 19 luglio 2013, recante primi indirizzi applicativi in tema di *"attuazione della trasparenza"* in http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1158262/circolare_1_2014_trasparenza.pdf

toria nei confronti del Presidente o degli Assessori, legittimando in tal guisa l'intervento sostitutivo dello Stato.

Giova ricordare, in merito, che il d.lgs. n. 39 del 2013, anch'esso emanato in attuazione della c.d. legge anticorruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190), che ai sensi dell'art. 22, primo comma, va considerato direttamente applicabile nella Regione siciliana in quanto le disposizioni dello stesso: *"recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico"*.

Con la conseguenza che le disposizioni da tale normativa introdotte nell'ordinamento integrano quelle contenute nella l.r. n. 19 del 1997 e s.m.i. che disciplina il conferimento di incarichi in enti e società regionali nella Regione siciliana. La diretta ed immediata applicabilità del d.lgs. n. 39 del 2013 è, peraltro, riconosciuta dalla stessa Regione siciliana nella circolare del 10 giugno 2013, n. 28913, a firma dello stesso Presidente della Regione.

In merito va segnalato il ritardo nell'attuazione dell'art. 18, terzo comma, della normativa in oggetto, secondo il quale: *"le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari"*.

A questo riguardo appare opportuno sottolineare che non solo il Governo regionale non ha elaborato alcun disegno di legge in materia, ma che neanche l'Assemblea regionale ha altrimenti approvato la prevista disciplina regionale sugli interventi sostitutivi.

Il segnalato ritardo configura così i presupposti per l'avvio dell'iter per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo nazionale, di cui all'art. 8 della l. 5 giugno 2003, n. 131, nei confronti della Regione siciliana, ciò in quanto il quarto comma dell'art. 18 del richiamato d.lgs. n. 39 del 2013 prescrive che "*decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*", anche se in merito non risulta che siffatto intervento sia stato avviato dalle competenti strutture statali.

6. Considerazioni conclusive

La democrazia contemporanea è essa stessa multiforme e poliarchica (per ricordare la nota definizione R.A. Dahl, da poco scomparso), forma caratteristica che la democrazia ha assunto nel XX secolo, nella quale la cittadinanza è estesa alla maggior parte dei membri adulti della comunità, mentre i diritti di cittadinanza garantiscono la possibilità di opporsi ai detentori delle cariche di governo.

Tuttavia in essa convivono non solo componenti politiche, sociali e culturali fortemente differenziate, ma anche democratiche e non democratiche che attraverso i sempre più estesi strumenti di partecipazione attiva e/o diretta contribuiscono alla formazione delle decisioni pubbliche.

Se, come recentemente puntualizzato, la democrazia è "*il governo basato sull'opinione*" che costituisce un sistema diarchico nel quale accanto alla "*volontà*" (che si

concreta negli istituti di democrazia rappresentativa e nelle procedure di decisioni vincolanti o sovrane) vi è *l'opinione* (sfera extra istituzionale delle opinioni politiche, che come monadi si influenzano senza mai fondersi), le società possono definirsi democratiche non solo in quanto prevedono libere elezioni o meccanismi di partecipazione democratica, ma anche in quanto garantiscono "che le opinioni contribuiscano sia al funzionamento legittimo delle istituzioni che al loro esame e controllo critico" (Urbinati, 2014).

In questo senso la normativa sinteticamente passata in rassegna, proprio perché attribuisce il diritto alla trasparenza totale ed alla conoscibilità delle decisioni amministrative, costituisce un tratto qualificante del progresso democratico dell'amministrazione pubblica.

Quel che rende 'aperte' le istituzioni non è, quindi, la presenza dei cittadini nei luoghi nei quali si assumo le decisioni (diretta o via *streaming* come da qualche parte si prospetta), ma piuttosto il fatto che le istituzioni elette e gli eletti, gli amministratori pubblici a qualsiasi livello, possano essere giudicati, mediante forme concomitanti di controllo, da cittadini, associazioni, imprese attraverso gli strumenti dell'*Open Government* e della trasparenza totale.

L'*Open Government*, in tal guisa, anche nell'accezione ancora germinale che emerge dalla legislazione italiana, contribuisce a modificare in tal senso il paradigma tradizionale che ha incentrato dapprima sulle elezioni, poi anche negli strumenti di partecipazione diretta ed amministrativa, il meccanismo del controllo dei cittadini sulle istituzioni.

Il controllo, la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni amministrative attraverso la bidirezionalità divengono così concomitanti con l'azione politica ed amministrativa delle istituzioni, in una sorta di sistema interattivo nel quale il controllo sociale diviene par-

te integrante del processo decisionale e non esterna o affidata ad una precisa fase di una procedura a formazione progressiva.

Si tratta, quindi, di far crescere istituzioni che mettano in moto il giudizio sulle decisioni ed i decisori accanto alla partecipazione politica alle decisioni di un ‘governo per mezzo della discussione’, perché la richiesta di pubblicità o trasparenza e l’elezione dei rappresentanti (democrazia rappresentativa unica forma ancora possibile) sono gli unici diritti politici di cui i cittadini continuano a godere effettivamente (Urbinati, 2013).

Bibliografia

Dottrina italiana più recente sulla trasparenza amministrativa

ARENA G., a cura di, *La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni*, Rimini, Maggioli, 2004.

Id., *Trasparenza amministrativa*, in CASSESE S., a cura di, *Dizionario di diritto pubblico*, VI, Milano Giuffrè, 2006, 5945-5956.

BATTINI S., MATTARELLA B.G., SANDULLI A., *Il procedimento amministrativo*, in Napolitano, G., a cura di, *Diritto amministrativo comparato*, Milano, Giuffrè, 2007, 158 e ss.

CARLONI, E., *Nuove prospettive della trasparenza amministrativa: dall'accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni*, in *Diritto Pubblico*, 11(2), 2005, 573-600.

Id., *La casa di vetro e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa*, in *Diritto Pubblico*, 15(3), 2009, 779-812.

CLARICH M., MATTARELLA B.G., *La prevenzione della corruzione*, in MATTARELLA B.G. PELISSERO M., *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, Torino, Giappichelli, 2013, 59-69.

D'ALTERIO E., *Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 17(4), 2011, 440-454.

DELLA CANANEA, G., *Il diritto amministrativo europeo e i suoi principi fondamentali*, in ID, a cura di, *Diritto amministrativo europeo*, Milano, Giuffrè, 2011, 54 e ss.

DELLA CANANEA G., FRANCHINI C., *I principi dell'Amministrazione europea*, Giappichello, Torini, 110-111.

DI DONATO F., *Lo Stato trasparente. Linked open e cittadinanza attiva*, Pisa ETS, 2010.

GRANDIS, F.G., *La Riforma Brunetta del lavoro pubblico. D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Luci ed ombre nella misurazione, valutazione e trasparenza della performance*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 16(1), 2010, 23-28.

LAMARQUE E., *L'ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo*, in SANDULLI M. A., *Codice dell'azione amministrativa*, Milano, Giuffrè, 2011, 1233-1260.

MANGANARO F., *L'evoluzione del principio di trasparenza amministrativa*, in www.astrid-online.it, 2009.

MERLONI F., *La trasparenza amministrativa*, Milano, Giuffrè, 2008.

NAPOLITANO G., a cura di, *Diritto amministrativo comparato*, 2007, 158-172.

OROFINO A. G., *Profili giuridici della trasparenza amministrativa*, Bari, Cacucci, 2013.

OLIVERI L., *Il decreto trasparenza negli enti locali*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013;

PAJNO A., *Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione – Relazione al 59° Convegno di Studi Amministrativi*, Varenna, 19-21 settembre 2013, in www.astrid-online.it/rassegna, 2013, 13.

PATRONI GRIFFI F., *La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza*, in www.federalismi.it (8), 2013, 1-12.

PONTI B., *La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, al quale si rinvia per un più completo compendio della dottrina in materia.

ROMANO TASSONE A., *Il controllo del cittadino sulla nuova amministrazione*, in *Dir. amm.*, (2), 2002, 271-281.

SARTORI A., *La pubblica amministrazione: da castello inespugnabile a casa di vetro?*, in NAPOLI M., GARILLI A., (a cura di), *La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo*, Padova, Cedam, 2013, 279 e ss.

SAVINO M., *Le norme in materia di trasparenza amministrativa e la loro codificazione (art. 1, commi 15-16 e 26-23)*, in MATTARELLA B.G. PELISSERO M., *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, cit., 113-124.

Id., *La nuova disciplina della trasparenza amministrativa*, in *Giornale di diritto amministrativo*, (8-9) 2013, 795-805.

Sul piano della documentazione si segnala inoltre il *Dossier* pubblicato da IRPA a cura di F. DI MASCIO, *La trasparenza della pubblica amministrazione*, in <http://www.irpa.eu/focus-dossier/dossier-trasparenza/dossier-sulla-trasparenza/#sthash.thvel51t.dpuf>

Ulteriori riferimenti citati

URBINATI N., *Democrazia in diretta*, Milano, Feltrinelli, 2013.

Id. *Democrazia sfigurata*, Milano, Egea, 2014.

Sulla disciplina regionale siciliana della trasparenza amministrativa

ARMAO G., *Potestà regolamentare ed attuazione della legge sul procedimento amministrativo nella Regione siciliana*, in *le Regioni*, (6), 1993, 1611-1631.

Id, *Open Government, digitalizzazione e controllo dei cittadini sulla p.a. in Sicilia*, in Id, *L'attuazione dell'autonomia differenziata della Regione siciliana*, Napoli, Liguori, 2013, 255 e ss. ma già in http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziativa/PIR_LadigitalizzationedellaPA/Pitrè prefazione_def.pdf

CORSO G., TERESI F., *Procedimento amministrativo e accesso ai documenti. Commento alla legge 7 agosto 1990, n. 241*, Rimini, Maggioli, 1991, 33-36.

CUDIA C., *Trasparenza amministrativa e diritto di informazione del cittadino nei riguardi delle amministrazioni regionali*, in MERLONI F. 2008, *La trasparenza amministrativa*, Milano Giuffrè, 2008, 131-158.

GULLO N., *La semplificazione amministrativa nell'ordinamento regionale siciliano: l'attuale assetto normativo e le prospettive di riforma*, in *Nuove autonomie*, (3-4), 1998, 509-538.

IMMORDINO M., *Le funzioni amministrative. Il procedimento amministrativo*, in RUGGERI A., VERDE G., *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione siciliana*, Torino, Giappichelli, 2012, 234-244.

MAZZAMUTO M., *Disciplina sul procedimento amministrativo. Le innovazioni della Regione siciliana (l.r. 10/1991)*, in *Nuove autonomie*, (3), 1993, 113-129.

Dottrina in lingua inglese

Improving The OGP experience. Lesson from OGP Member Countries, OGP Civil Society HUB, London, 2013.

BANNISTER, F. AND CONNOLLY, R. *The Trouble with Transparency: a Critical Review of Openness in E-Government, Policy and Internet*, 3(1), 2011, 1-30.

COGLIANESE C., *The Transparency President? The Obama Administration and Open Government*, in *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 22, No. 4, October 2009, 529-544

CURTIN, D. E MENDES, J. *Transparency and Participation, Revue Francaise d'Administration Publique*, 137-138, 2011, 101-121.

DAWES, S., *Stewardship and Usefulness: Policy-Principles for Information-based Transparency*, *Government Information Quarterly*, 27(4), 2010, 377-383.

- DE FINE LICHT, J. *The Potentially Negative Effect of Transparency in Decision-making on Perceived Legitimacy*, Scandinavian Political Studies, 34(3), 2011, 183-201.
- DECKMYN, V. E THOMSON I. (a cura di). *Openness and Transparency in the European Union*. Maastricht: European Institute of Public Administration, 1998.
- ERKKILA, T. *Government Transparency: Impacts and Unintended Consequences*. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- ETZIONI, A. *Is Transparency the Best Disinfectant?*, The Journal of Political Philosophy, 18(4), 2010, 389-404.
- FROST, A. *Restoring Faith in Government: Transparency Reform in the United States and the European Union*, European Public Law, 9(1), 2003, 87-104.
- FUNG A., GRAHAM M. E WEIL D. *Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- GRIMMELIKHUISEN S. G., MEIJER A. J. *Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment*, J Public Adm Res Theory (2014) 24 (1), 2014, 137-157.
- HOOD, C. E HEALD D. (a cura di), *Transparency: The key to better governance?* Oxford: Oxford University Press, 2006.
- HOOD, C. *What happens when transparency meets blame avoidance?*, Public Management Review, 9(2), 2007, 191-210.
- Id., *Accountability and transparency: Siamese twins, matching parts, awkward couple?*, West European Politics, 33(5), 2010, 989-1009.
- Id., *From FOI World to WikiLeaks World: A New Chapter in the Transparency History?*, Governance, 24(4), 2010, 635-638.
- ISLAM, R. *Does More Transparency Go along with Better Governance?*, Economics & Politics, 18(2), 2006, 121-167.
- JAEGER, P.T. E BERTOT. J.C. *Transparency and Technological Change: Ensuring Equal and Sustained Access to Government Information*, Government Information Quarterly, 27(4), 2010, 371-376.
- LINDSTEDT, C. E NAURIN. D. *Transparency is not enough: Making transparency effective in reducing corruption*, International Political Science Review, 31(3), 2010, 301-322.

- MEIJER, A. J., (a cura di). *Symposium on Government Transparency: Creating Clarity in a Confusing Conceptual Debate*, Numero Speciale della "International Review of Administrative Sciences", 78 (1), 1999.
- Id., *Understanding modern transparency*, *International Review of Administrative Sciences*, 75(2), 2009, 255-269.
- Id., *Understanding the Complex Dynamics of Transparency*, *Public Administration Review*, in <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.12032/abstract>, 73(6), 2013, 429 439.
- MEIJER, A. J., CURTIN D., HILLEBRANDT, M. "Open Government: connecting vision and voice" in *International Review of Administrative Sciences*, March 78 (1), 2012, 10-20.
- PASQUIER, M. E VILLENEUVE J.P. *Organizational barriers to transparency*, *International Review of Administrative Sciences*, 73(1), 2007, 147-162.
- PINA V., TORRES L. E ROYO S. *Are ICTs Improving Transparency and Accountability in the EU Regional and Local Governments?*, *Public Administration*, 85(2), 2010, 449-472.
- PIOTROWSKY, S.J. AND VAN RYZIN G. *Citizen Attitudes towards Transparency in Local Government*, *American Review of Public Administration*, 37(3), 2010, 306-323.
- ROBERTS, A. *Blacked out: Government secrecy in the information age*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- SAVINO M. 2010, *The right to open Public Administrations in Europe: emerging legal standards*, SIGMA PAPER No. 46, <http://www.sigmapaper.org>, 1-40.

Appendice normativa

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Capo I - Principi generali

Art. 1. Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4. Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e

le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i

servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 5. Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Art. 6. Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7. Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi

comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 11. Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

(comma introdotto dall'art. 29, comma 3, legge n. 98 del 2013)

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

- b) il curriculum vitae;
 - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari

dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19. Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i

- quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
 - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi

1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25. Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
 - a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
 - b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinate ai provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 28. Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

- a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 34. Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del

- procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predefinito per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
 - l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art.36;
 - m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
 - n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
 - b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
 - b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali

ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43. Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 44. Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45. Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle

amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 46. Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47. Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 48. Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

- a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;
- b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art. 49. Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50. Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 51. Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52. Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, primo comma:
 - 1) al numero 2), dopo le parole: «*ai Ministri*,» sono inserite le seguenti: «*ai Vice Ministri*,»;
 - 2) al numero 3), dopo le parole: «*ai consiglieri regionali*» sono inserite le seguenti: «*e ai componenti della giunta regionale*»;
 - 3) al numero 4), dopo le parole: «*ai consiglieri provinciali*» sono inserite le seguenti: «*e ai componenti della giunta provinciale*»;
 - 4) al numero 5), le parole: «*ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti*;»;
 - b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «*del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono*» sono sostituite dalle seguenti: «*del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono*».
2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «*ed alla pubblicazione*» sono soppresse.
3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «*Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le

seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «*accesso*» sono inserite le seguenti: «*e trasparenza amministrativa*»;
 - b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «*amministrativi*» sono inserite le seguenti: «*e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa*»;
 - c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «*documenti amministrativi*» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;
 - d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «*l'esibizione*» sono inserite le seguenti: «*e, ove previsto, la pubblicazione*»;
 - e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «*amministrativi*» sono inserite le seguenti: «*e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa*».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53. Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
- c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

- l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
- s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Allegato A. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1.
Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al decreto)
---	---	------------------------------------

	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)
Disposizioni generali	Atti generali	art. 12, c. 1, 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47
	Rendiconti consiliari provinciali, gruppi regionali,	art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)
Consulenti e collaboratori		art. 15, c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5

		art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)
Bandi di concorso		art. 19
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)

	Relazione sulla Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2
	Monitoraggio procedimentali tempi	art. 24, c. 2

	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23
Controlli sulle imprese		art. 25
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1
	Atti di concessione	art. 26, c. 2 art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30

	Canoni di locazione o affitto	art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)
	Liste di attesa	art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36
Opere pubbliche		art. 38
Pianificazione e governo del territorio		art. 39
Informazioni ambientali		art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di		art. 42

emergenza		
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno

del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Circolare n. 1 del 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate. (14A02653)

Vigente al: 31-3-2014

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Alle società controllate e partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Agli enti pubblici economici e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico
Alle autorità amministrative indipendenti

1. PREMESSA

1a. La Trasparenza come valore aggiunto

La trasparenza può costituire per molte realtà aziendali motivo di eccellenza e di competitività. Un accesso completo alle informazioni più rilevanti che investono gli aspetti organizzativi e gestionali di una società, o più in generale di un soggetto operante sul libero mercato o in mercati ad accesso limitato, consente di disporre di informazioni aggiornate e complete sullo stato di salute del singolo operatore economico nell'ambito di un determinato settore o area di attività.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dei soggetti, pubblici e privati, operanti sul mercato, consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo anche economico, una migliore valutazione degli investimenti e degli indici di rischio

che una determinata operazione economica può avere in un dato momento storico o mercato di riferimento.

1.b. Finalità della circolare

La presente circolare - che fa seguito alla circolare n. 2/2013, del 19 luglio 2013, recante primi indirizzi applicativi in tema di «attuazione della trasparenza» - si pone l'obiettivo di offrire alle amministrazioni ed agli enti un indirizzo interpretativo uniforme circa gli ambiti di applicazione della disciplina prevista in materia di trasparenza e di obblighi di pubblicazione di dati, che tenga conto delle diverse possibili situazioni di fatto alle quali si applica la normativa di riferimento, anche in relazione alle previsioni generali del «Piano nazionale anticorruzione». (1)

Le finalità della presente circolare consistono nel chiarire e delineare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione di dati contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni.

In questa sede si fornirà, pertanto, l'interpretazione necessaria a chiarire la portata delle norme, in relazione alla natura sostanziale dell'attività svolta, alla sottoposizione al controllo pubblico e all'uso di risorse finanziarie pubbliche, tenendo conto delle disposizioni in vigore e sulla base di un'interpretazione sistematica e orientata secondo i principi comunitari.

Anticipando sinteticamente le conclusioni alle quali si giungerà nel corpo della presente circolare, si ritiene di poter individuare una categoria generale di enti di diritto privato ai quali devono applicarsi le regole di trasparenza, consistente negli «enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse». Compongono tale categoria:

a) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo (come meglio infra chiarito), che determina l'applicazione totale delle regole di trasparenza;

b) gli enti che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i quali le regole di trasparenza si dovranno applicare limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Occorre preliminarmente ricordare che il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e delusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio-

ni», in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2012.

In coerenza con i principi contenuti nella delega, il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha provveduto alla ridefinizione in un unico contesto normativo degli obblighi di trasparenza, mediante l'introduzione, per un verso, di alcune «modifiche alla legislazione vigente» (art. 52) e per altro verso mediante l'«abrogazione espressa» di alcune norme primarie (art. 53).

L'intervenuta sistematizzazione degli obblighi di pubblicazione, in un'ottica di «riordino» dell'intera disciplina normativa in tema di trasparenza, trova compiutezza nelle prescrizioni contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che si vanno così a sostituire - al fine di semplificare gli adempimenti - alla pluralità di obblighi di pubblicazione pro tempore vigenti.

La presente circolare si rivolge, come detto alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti comunque tenuti, per le ragioni che verranno in prosieguo esposte, al rispetto degli obblighi di trasparenza e mira a fornire indicazioni interpretative e di indirizzo coerenti con il sistema normativo, in risposta alle numerose richieste provenienti dalle amministrazioni ed al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza.

2. I soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'art. 1, comma 34, della legge delega n. 190 del 2012 stabilisce che «Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

In sede di riordino e nell'ambito del disegno di delega, l'art. del decreto legislativo n. 33 del 2013 individua tra i destinatari:

le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. «limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» per quanto riguarda le disposizioni dei commi da 15 a 33;

le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, che tuttavia dovranno provvedere «secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti», nel rispetto del loro status indipendente.

L'art. 11 si riferisce esplicitamente, dunque, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti di diritto privato destinatari degli obblighi integrali di trasparenza, alle sole «società partecipate» e alle «società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.». Esso contiene, in definitiva, una nozione sicuramente più ristretta di quella di «enti di diritto privato in controllo pubblico», contenuta nel successivo art. 22 e nell'art. 1 del decreto legislativo n. 39/2013 (in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi).

L'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, recante «Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato», include nel novero degli «enti di diritto privato in controllo pubblico»:

gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati da una pubblica amministrazione;
le società partecipate;

gli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti al controllo dell'amministrazione;

ponendo a loro carico una serie di obblighi di pubblicità (come meglio si chiarirà infra), volti a rendere conoscibili, mediante la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata, tutte le scelte organizzative da essa compiute relativamente alla cura degli interessi pubblici che le sono assegnati dalla legge.

Nei confronti delle società, cosiddette di secondo livello, indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni per il tramite di società direttamente controllate, l'art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013 pone invece a carico di quest'ultime l'obbligo di «promuovere» l'applicazione dei «principi» di trasparenza.

La Tabella 1, allegata al decreto legislativo n. 33 del 2013, riprende la definizione contenuta nell'art. 22 e individua tra gli «Enti controllati», soggetti agli obblighi di trasparenza:

- a) gli enti pubblici vigilati;
- b) le società partecipate;
- c) gli enti di diritto privato controllati.

3. Questioni interpretative relative all'individuazione dell'ambito soggettivo.

Una delle prime questioni interpretative che necessita di un intervento chiarificatore riguarda l'individuazione di alcune tipologie di società esentate dal rispetto dagli obblighi di trasparenza.

Al fine di assicurare un'interpretazione sistematicamente coerente tra le disposizioni della legge anticorruzione n. 190 del 2012 e quelle dei decreti legislativi conseguenti, n. 33 e n. 39 del 2013, è bene chiarire che le società partecipate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati, pur non espressamente richiamate dal decreto legislativo n. 33 del 2013, non possono ritenersi soggette agli obblighi di trasparenza indicati dal decreto legislativo n. 33 del 2013, per evidenti ragioni di pubblico interesse e di coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 (nel quale sono espressamente indicate), al pari delle società partecipate quotate in mercati regolamentati e delle loro controllate (invece indicate dall'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013).

Prima di passare all'individuazione dei soggetti comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, è bene precisare che l'attuazione della disciplina in tema di trasparenza interessa tutte le pubbliche amministrazioni in un'accezione che va necessariamente declinata al plurale, includendovi tutti i soggetti che persegono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche.

Appare infatti evidente la volontà del legislatore di includere nell'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro normale veste giuridica, persegono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio (e che, proprio in ragione di tale rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione, possono vantare una posizione differenziata rispetto agli altri operatori di mercato) e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche.

Il cosiddetto pacchetto anticorruzione, in cui rientrano anche le disposizioni sugli obblighi di trasparenza, ha tra i suoi principali obiettivi quello di evitare che possano esservi aree di opacità sui flus-

si e sulle destinazioni delle risorse pubbliche.

Ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni di legge, in linea con la generale impostazione della legislazione anticorruzione, è da ritenere che tra i soggetti privati al rispetto degli obblighi di trasparenza vadano inclusi gli enti pubblici economici e tutti gli altri soggetti privati, che, al di là della loro veste giuridica, svolgano «attività di pubblico interesse».

Per definire meglio la nozione di «attività di pubblico interesse» può farsi riferimento anche alla definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» pressoché coeva e rispondente alle stesse finalità, contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013, che fa riferimento a «le società e gli altri enti di diritto privato, comunque denominati, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi» (art. 1, comma 2, lett. c).

Questa definizione contiene una serie di indicatori di sostanziale pubblicità delle attività svolte dagli enti, anche se la forma giuridica di tali enti è di diritto privato. Così come le norme sulla inconfondibilità e incompatibilità sono volte a superare l'elemento formale della natura giuridica dell'ente a favore della natura sostanziale delle attività svolte, lo stesso vale per la trasparenza: se gli enti di diritto privato svolgono attività del tipo esemplificato, corrispondenti alle attività di pubblico interesse, ad esse (e per quella parte dell'organizzazione che le coinvolge) si devono applicare le regole sulla trasparenza.

A supporto di tale interpretazione vi è il dato normativo sistematico, che permette di integrare l'elenco contenuto nell'art. 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013 con il riferimento ad altre definizioni normative:

l'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, nell'elencare i soggetti ai quali si applicano le regole generali di trasparenza («la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili») fissate nei precedenti commi da 15 a 33, ricompresa oltre alle amministrazioni pubbliche elencate nel decreto legislativo 165/2001 (in particolare, all'art. 1, comma 2) ed alle società partecipate e le loro controllate (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea) anche l'ulteriore e generale categoria degli «enti pubblici nazionali», definizione che non

si ritrova nella norma delegata dell'art. 11 del decreto legislativo 33/2013.(2)

l'art. 1, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 39 del 2013 contiene, come detto, una definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» più completa di quella contenuta nell'art. 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, perché ricomprende le società partecipate (in controllo pubblico) e nello stesso tempo adotta un criterio sostanziale e di contenuto, allorchè indica le attività di cura di interessi pubblici;

l'art. 22, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 33 del 2013 contiene infine una definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico», secondo la quale sono tali gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In sede di interpretazione dell'art. 11 deve, allora, essere individuata una più precisa nozione di «controllo» (delle amministrazioni sugli enti privati e delle società sulle loro controllate).

A questo fine una lettura integrata delle disposizioni dell'art. 11 e dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 può condurre a considerare come «controllati»:

- a) in primo luogo, gli enti di diritto privato e non le sole società partecipate, in tal modo estendendo, coerentemente con le finalità indicate dalla legge, l'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicità anche a soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (quali, ad esempio, fondazioni e associazioni);
- b) in secondo luogo, gli enti che siano, da un lato, sottoposti al controllo azionario, di cui all'art. 2359 c.c. (3) e, dall'altro, siano «costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi», secondo la definizione dell'art. 22.

È necessario individuare una nozione chiara di controllo, per-

ché ciò consente un'applicazione generale agli enti controllati della disciplina in materia di trasparenza e di pubblicazione dei dati: di conseguenza, quando si è in presenza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, le norme sulla trasparenza vanno applicate all'intera organizzazione (e all'attività) dell'ente considerato, salvo che si dimostri che il controllo non sia finalizzato allo svolgimento di «attività di pubblico interesse», ma di mere attività economiche o commerciali di rilievo esclusivamente privatistico.

Quando si è, invece, in presenza di una mera partecipazione minoritaria, le disposizioni sulla trasparenza non si applicheranno all'intera organizzazione degli enti ma solo a quella parte dell'organizzazione (e dell'attività) che consiste in «attività di pubblico interesse», così come precisato sopra (con l'applicazione della definizione del decreto legislativo n. 39 del 2013).

Sintetizzando, grazie ad una lettura coordinata e sistematica delle disposizioni normative richiamate e in un'ottica di «riordino» della disciplina (che informa il decreto legislativo n. 33 del 2013), è da ritenere che tra gli enti privati in controllo pubblico rientrino le «società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.», che devono essere sottoposte all'integrale applicazione delle regole di trasparenza, mentre alle società partecipate (con partecipazione minoritaria o comunque diversa da quella descritta dall'art. 2359 c.c.), le regole di trasparenza si dovranno applicare «limitatamente», e con le conseguenze che ne derivano, alla «loro attività di pubblico interesse».

Questa interpretazione si rivela del tutto aderente e conforme all'orientamento interpretativo, ormai ampiamente consolidato, della giurisprudenza amministrativa interna e, soprattutto, di quella comunitaria, secondo la quale nel novero dei soggetti pubblici, comunque tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, va ricompreso «l'ente o il soggetto, il quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo o la vigilanza di quest'ultima, un servizio o un'attività di interesse pubblico e che disponga a questo scopo di poteri più ampi di quelli risultanti dalle disposizioni che si applicano nei rapporti tra privati». (4)

Nei casi in cui il controllo venga esercitato da parte di più amministrazioni, la disciplina deve essere interpretata nel senso che si ha comunque controllo pubblico quando il controllo e i poteri di nomina relativi allo stesso ente di diritto privato sono attribuiti anche a più di una pubblica amministrazione.

A prescindere dalla forma giuridica e dall'assetto organizzativo, pertanto, è da ritenere che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi

ghi di trasparenza siano da ricomprendersi anche le fondazioni e le associazioni private in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, destinati a svolgere la propria attività sul mercato o nell'erogazione di servizi pubblici secondo regole e con strumenti di diritto privato (sia per quanto riguarda la loro organizzazione pubblicistica, con riferimento agli obblighi posti a carico degli organi di indirizzo e dei titolari di uffici e incarichi amministrativi, sia per quanto concerne lo svolgimento della loro attività, ogniqualvolta essa possa rientrare nella nozione di "attività di pubblico interesse").

Poiché l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 (ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2012) ha espressamente qualificato le disposizioni del decreto n. 33 in materia di trasparenza come «immediatamente precettive», la presente circolare, nell'individuare i soggetti di diritto privato tenuti al rispetto della disciplina vigente in materia di trasparenza, consente la diretta applicazione di tale disciplina anche agli enti di diritto privato in controllo delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, salvo che da parte del sistema delle autonomie locali non si ritenga utile individuare, in sede di intesa, ulteriori criteri interpretativi.

Conclusivamente, al fine di fornire un'interpretazione coerente, che riporti ad unità le distinzioni rinvenibili nei diversi testi normativi, può essere utile, ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, assumere come minimo comune denominatore la nozione di «soggetto di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse», ricomprensivo in essa qualunque soggetto, che, in virtù di un rapporto di controllo (come sopra definito) o di una partecipazione pubblica, si trovi a svolgere - e nei limiti di essa - una qualche «attività di pubblico interesse». Nel primo caso (controllo) si avrà applicazione totale delle regole di trasparenza; nel secondo (partecipazione minoritaria), l'applicazione delle regole di trasparenza sarà limitata alle sole attività di pubblico interesse.

Una recente e autorevole applicazione giurisprudenziale di tali principi si può desumere dalla Determinazione n. 7/2014 del

12 febbraio 2014 della Corte dei Conti, «Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per gli esercizi 2011 e 2012», che presuppone la più ampia applicazione possibile delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo.

La Corte afferma la completa applicabilità della normativa anticorruzione alla RAI e in particolare sostiene che «gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tra i quali va annoverata la Rai e le società del gruppo, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali»; (5) conclude affermando «l'esigenza di adeguamento del modello previsto dalla stessa normativa (decreto legislativo n. 231/01), alle previsioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione, recentemente approvato». (6)

Nel corpo della stessa determinazione della Corte si fa ampio cenno agli obblighi di trasparenza: ad esempio, in materia di consulenze, si legge che «nel contesto della più ampia trasparenza, raccomanda alla concessionaria di dare piena applicazione ai principi contenuti nell'ordinamento in relazione alla pubblicazione sul proprio sito internet degli incarichi e delle consulenze affidate a professionisti e società». (7) La Corte segnala poi che il contratto di servizio per gli anni 2010-2012 «accentua, inoltre, la necessità di una effettiva trasparenza nella destinazione e utilizzazione dei finanziamenti percepiti attraverso il canone», (8) ricordando che le regole sulla trasparenza ivi previste "impongono la pubblicazione sul sito web della società, degli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché delle informazioni sui costi della programmazione di servizio pubblico, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda"; (9) sottolinea infine come la contabilità separata sia uno strumento per la trasparenza nell'utilizzo del finanziamento pubblico.

4. Ambito oggettivo di applicazione: la differenziazione degli obblighi di trasparenza.

Gli obblighi di pubblicazione gravanti sull'ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse, in linea con il concetto di trasparenza recepito dal decreto legislativo n. 33/2013, intesa come «ac-

cessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle finzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (art.1, comma 1), riguardano l'organizzazione e l'attività degli enti, per quest'ultima limitatamente a quella svolta nella cura di interessi pubblici e disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, escludendosi dall'applicazione della disciplina sulla trasparenza l'attività di carattere esclusivamente privatistico.

L'attività di pubblico interesse è quella riferibile all'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici.

5. L'obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'art. 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 pone a carico di ciascuna «amministrazione» l'obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente.

Gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse predispongono un Programma per la trasparenza e l'integrità con le stesse finalità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013. Il detto Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, come già evidenziato nel Piano nazionale anticorruzione.(10)

6. Il responsabile per la trasparenza.

Secondo l'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, il responsabile per la trasparenza, che si identifica di norma nel soggetto che

svolge anche il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione (comma 1), assicura l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico. All'organismo di vigilanza, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede altresì all'aggiornamento del Programma per la trasparenza, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Anche gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, ai quali deve applicarsi la disciplina della trasparenza secondo l'interpretazione dell'art. 11 sopra ricordata, devono nominare il responsabile per la trasparenza.

Come si è detto, l'art. 43 prevede la tendenziale identità tra responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza. D'altro canto, l'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 stabilisce che il responsabile per la prevenzione della corruzione sia individuato dall'organo di indirizzo politico «di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio».

Applicando tali regole ad enti economici, anche sub specie societatis, si dovrà ritenere che l'organo di indirizzo dell'ente debba di regola attribuire il compito di responsabile della trasparenza ad un dirigente che occupa una posizione apicale nella propria organizzazione.

La scelta potrà essere diversa, così come si potrà decidere di distinguere soggettivamente i due responsabili: lo permette il tenore letterale delle disposizioni di legge, che stabiliscono che ciò avviene «di norma». In tali casi, si ritiene tuttavia necessaria una adeguata motivazione delle ragioni (organizzative, di opportunità, di efficienza) del provvedimento, che indichi il responsabile in modo diverso dal normale meccanismo di legge.

In caso di enti ai quali si applichi il dettato del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità») e che, quindi, adottino un modello di organizzazione e di gestione idoneo alla prevenzione di reati e che affidino ad un organismo di vigilanza (cosiddetto OdV) la

verifica del modello, appare possibile che il modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231/01 ed il Programma per la trasparenza e l'integrità siano contenuti in unico documento (nel quale potrebbero essere valutati anche i rischi di corruzione, inserendovi i contenuti del «Piano di prevenzione della corruzione» ex legge n. 190/2012"), (11) per ragioni di economicità e di razionale organizzazione.

7. Accesso civico.

La citata circolare n. 2/2013 ha chiarito la portata innovativa dell'istituto dell'accesso civico, la cui azionabilità deve essere assicurata anche dagli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, in relazione agli obblighi di trasparenza agli stessi applicabili.

Con lo strumento dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 chiunque può vigilare, attraverso sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Con l'accesso civico chiunque ha il potere di controllare la conformità dell'attività dell'amministrazione allo schema legale; determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 1990 con diretto riferimento all'accesso ai documenti sotto un duplice profilo: delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti richiesti al richiedente.

Pertanto, negli enti privati in controllo pubblico tenuti al rispetto del decreto n. 33/2013 e alla nomina di un proprio responsabile della trasparenza, quest'ultimo si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di accesso civico.

Il Capo II del decreto legislativo n. 33 del 2013 pone una ulteriore serie di «Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni», che vanno necessariamente differenziati in relazione al soggetto al quale si riferiscono.

8. L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente.

L'art. 13 impone la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione complessiva dell'ente: organi di indirizzo politico, di gestione e di amministrazione, con indicazione delle competenze; articolazione degli uffici (di struttura dirigenziale anche non generale), con indicazione del dirigente responsabile, delle competenze e delle risorse destinate al singolo ufficio; illustrazione accessibile e comprensibile dei dati organizzativi, anche mediante illustrazione grafica dell'organigramma; elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica degli uffici, nonché della P.E.C. dedicata cui il cittadino possa rivolgersi per i contatti istituzionali con l'ente.

La norma si applicherà integralmente alle amministrazioni pubbliche intese secondo l'accezione estesa in via di interpretazione sopra riportata e, quindi, anche agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

9. L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico.

In forza dell'art. 11, per come interpretato nella present circolare, risultano pienamente applicabili agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15. Tali disposizioni, infatti, assicurano la trasparenza relativamente all'organizzazione dell'ente nel suo complesso, che comprende con tutta evidenza anche i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, ai dirigenti e ai collaboratori esterni.

In particolare, con riferimento all'art. 14, puo' estendersi in via interpretativa alla presente fattispecie la definizione adottata dal decreto legislativo n. 39/2013 (art. 1, comma 2, lett. f), secondo cui per «componenti di organi di indirizzo politico», si intendono «le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali [...] oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali». Anche in questo caso, per ragioni sistematiche, la generica dizione contenuta nel decreto legislativo n. 33/2013 può essere integrata per via interpretativa con la più dettagliata definizione del decreto n. 39/2013, nei termini

sopra chiariti.

Peraltro, negli enti di diritto privato la distinzione tra organi di indirizzo e organi di gestione è meno rilevante di quanto possa avvenire nelle pubbliche amministrazioni. La trasparenza sugli organi interni deve quindi essere riferita a tutti gli organi di «governance» dell'ente (presidente, amministratore delegato, membri del consiglio di amministrazione).(12)

Quanto all'individuazione dei componenti degli organi di indirizzo destinatari degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, è da ritenere che essi vadano sicuramente identificati nel presidente e nei componenti del consiglio di amministrazione, designati dalle pubbliche amministrazioni di riferimento (due su tre o tre su cinque, il numero dei componenti varia a seconda della rilevanza e della complessità delle attività svolte).

Per quanto riguarda gli altri componenti, nominati da soggetti diversi dalle amministrazioni di riferimento, è auspicabile - per evidenti ragioni di opportunità in un'ottica di prevenzione di situazioni di conflitto, anche solo potenziale - che l'art. 14 trovi comunque adeguata applicazione con riferimento alle informazioni riguardanti sia i componenti degli organi di indirizzo sia la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

10. L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dirigenziali e ai contratti di consulenza e di collaborazione.

Quanto all'art. 15, sussiste l'obbligo di pubblicazione relativamente ai titolari di incarichi dirigenziali, di contratti di consulenza e di collaborazione, trattandosi di ambito riconducibile alla nozione di «organizzazione» dell'ente. Restano fuori dall'obbligo di pubblicità i soli contratti di collaborazione che hanno connessione con la parte dell'attività dell'ente non rientrante in alcun modo nella cura di interessi pubblici.

Il regime di pubblicità previsto deve considerarsi, in base al disposto dell'art. 15, comma 2, quale condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei compensi.

Inoltre, trova applicazione agli enti privati i controllo pubblico l'art. 1, comma 39, della legge n. 190/2012 (richiamato dal comma 5 dell'art. 15 del decreto n. 33) che prevede la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo senza procedure pubbliche di selezione.

Infine, non può dimenticarsi che l'art. 2, comma 11, del recente decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (13) modificando l'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che «gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica».

Tale previsione normativa, che amplia gli obblighi di comunicazione dei dati relativi al costo del personale con un raggio particolarmente esteso, fornisce una conferma legislativa - e perciò particolarmente qualificata - all'interpretazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle regole di trasparenza fornite con la presente circolare.(14)

11. Gli obblighi di trasparenza relativi alle partecipazioni in enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.

L'art. 22 ha come finalità di rendere trasparenti le scelte dell'amministrazione quanto all'organizzazione delle attività di cura degli interessi pubblici che le sono affidate dalla legge e quanto alla utilizzazione delle risorse pubbliche a disposizione, realizzate attraverso la creazione di altri enti, ovvero la partecipazione agli (o finanziamento degli) stessi.

L'amministrazione interessata deve pubblicare nel proprio sito:

- a) le informazioni relative al complesso degli enti pubblici da essa istituiti, vigilati e finanziati;
- b) le informazioni relative al complesso degli enti di diritto privato che siano in suo controllo, cosi' come individuati ai

sensi dell'art. 11;
c) le informazioni relative al complesso delle partecipazioni non di controllo.

Per ciascuna delle tre categorie di soggetti l'amministrazione deve redigere un elenco e deve fornire per ciascuno degli enti una serie di informazioni tipizzate e tra loro differenziate. In particolare, le informazioni sono piu' dettagliate quanto agli enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) e quanto agli enti privati in controllo pubblico; sono, invece, piu' sintetiche con riferimento agli enti di diritto privato, nei quali l'amministrazione abbia una partecipazione minoritaria non di controllo.

Per riassumere gli obblighi di pubblicità derivanti dall'art. 22, dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: la ragione sociale, la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, il numero e i nominativi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

La norma detta, quindi, a carico delle pubbliche amministrazioni (in via diretta) una serie di obblighi di pubblicazione e di aggiornamento di dati relativi alle loro partecipazioni a diverso titolo in ulteriori enti. Per la sua natura, deve essere considerata espressione di un principio generale, applicabile anche alle società partecipate dagli enti di diritto privato in controllo pubblico (partecipate di secondo grado), per i quali si applica totalmente la disciplina della trasparenza secondo l'interpretazione della presente circolare.

La disposizione deve, quindi, essere interpretata nel senso di essere destinata non solo a tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche agli enti assimilati in via interpretativa (ad esempio gli enti di diritto privato totalmente controllati da enti pubblici, come sopra chiarito), che dovranno pubblicare i dati elencati nell'art. 22 relativamente alle proprie partecipazioni societarie (minoritarie e non) e ai rapporti di vigilanza.

Nei confronti delle società, cosiddette di secondo livello, indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni per il trami-

te di società direttamente controllate, è auspicabile, in virtù dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che le società sottoposte al controllo diretto, ex art. 2359 del cod. civ., «promuovano» l'applicazione quanto meno dei «principi» di trasparenza.

Sul punto, è bene precisare che spetta all'amministrazioni di riferimento vigilare, sotto la loro responsabilità, sulle amministrazioni controllate, mediante la predisposizione di atti di indirizzo e di appropriate prescrizioni nei contratti di servizio, affinché queste si attivino nei confronti delle società controllate di secondo livello.

Conclusivamente, è da ritenere che sussista un regime differenziato degli obblighi di pubblicità in relazione: da un lato, agli enti pubblici e agli enti privati in controllo pubblico; dall'altro, agli enti di diritto privato solo partecipati, dovendosi ritenere che tutti gli obblighi di trasparenza (ed in primo luogo le norme generali degli articoli 13, 14, 15 e 22) non si applicano, in via di principio, alle società e agli altri enti di diritto privato nei quali la pubblica amministrazione abbia una partecipazione minoritaria, fatti salvi i casi in cui esse svolgano attività di pubblico interesse, così come sopra definite, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013, limitatamente a tali attività.

Le società partecipate in via minoritaria non sono, dunque, destinatarie degli obblighi di trasparenza in relazione alle attività di sola rilevanza economica e commerciale, rimanendovi sottoposte quanto alle attività di interesse pubblico.

12. Obblighi di trasparenza per i procedimenti di autorizzazione o concessione.

Nell'ipotesi in cui l'attività degli enti si sostanzi nel rilascio di autorizzazioni o concessioni, si applicano agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse le disposizioni generali di cui all'art. 1, commi 28-29-30, della legge n. 190/2012, nonché quelle (che in parte le recepiscono) degli articoli 23, 24, comma 2 e 35 del decreto legislativo n. 33/2013.

Trovano, inoltre, applicazione, nei limiti della compatibilità con l'attività svolta, tutte le norme del decreto legislativo n. 33/2013 che disciplinano obblighi di trasparenza posti con riguardo all'attività amministrativa.

13. Obblighi di trasparenza relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

In tema di appalti, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012. Restano fermi gli obblighi di pubblicità legale derivanti dal codice dei contratti, mentre al fine di assicurare la pubblicità-notizia, di cui al decreto legislativo sulla trasparenza, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Sul tema, occorre ricordare che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) è intervenuta con deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, affermando che le amministrazioni interessate si rinvengono nei «soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012» (ossia in un elenco soggettivo non perfettamente coincidente, come si è evidenziato, con quello di cui all'art. 11 del decreto legislativo 33/2013).⁽¹⁵⁾

Trova inoltre applicazione l'art. 37 del decreto n. 33/2013 che impone la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture e la delibera a contrarre nell'ipotesi in cui manchi il bando di gara.

Entrambe queste norme si devono ritenere estese anche agli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse che possono essere assimilati, nei termini sussposti, alle pubbliche amministrazioni.

14. Obblighi di trasparenza relativi a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Sul punto è già intervenuta la delibera CIVIT n. 59/2013 che, muovendo dal dato normativo, ha affermato l'obbligatorietà

della pubblicazione di questi dati anche per le società partecipate e controllate.

Secondo l'odierna interpretazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla trasparenza, i detti obblighi sono da ritenere estesi a tutti i soggetti che rientrano nella riportata nozione di ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse.

Per quanto attiene l'ambito oggettivo di applicazione, rinviando per tutti gli adempimenti alla citata delibera CIVIT, va in questa sede rilevato che l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 impone la pubblicazione, nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici», degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, di importo superiore a mille euro.

Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

Devono essere pubblicati, quindi, tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che abbiano l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

I compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture sono esclusi da questa sotto-sezione per essere pubblicati: i primi, all'interno delle sotto-sezioni «Consulenti e collaboratori» e «Personale», secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 33/2013; i secondi, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, nell'ambito della sotto-sezione «Bandi di gara e contratti».

Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione, in cui si da atto delle avvenute modificazioni.

15. Obblighi di trasparenza in materia di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di cartiera.

Vanno pubblicati i dati concernenti le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato assunto presso gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse. Trovano applicazione, quindi, tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 che possono garantire trasparenza nell'ambito di questa area a rischio, come individuata nell'art. 1, comma 16, lett. d), della legge n. 190/2012.

16. L'individuazione di giornate dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione.

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti, comunque, tenuti al rispetto dalla disciplina sulla trasparenza dovrebbero individuare in sede di predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o nel Piano anticorruzione apposite giornate, dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione a fini informativi e conoscitivi a favore della collettività e di chiunque possa avere interesse a conoscere le iniziative intraprese, i risultati raggiunti e le misure correttive che l'amministrazione abbia inteso adottare (stakeholders).

Roma, 14 febbraio 2014

Il ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione:

D'Alia

(1) Approvato in data 11 settembre 2013 dalla C.I.V.I.T. (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), oggi Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), su proposta di questo Ministro.

(2) Nello stesso senso l'interpretazione della norma compiuta dalla C.I.V.I.T. - A.N.AC. nella delibera n. 50/2013 del 4 luglio 2013, recante «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016» (adottate a norma dell'art. 13, comma 6, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009), secondo cui: «Le disposizioni del decreto (decreto legislativo 33/2013; n.d.r.) vanno poi coordinate con quanto previsto dall'art. 1, comma 34, della legge 190/2012 secondo cui anche gli enti

pubblici nazionali, da intendersi come enti pubblici economici, sono tenuti all'applicazione dei cc. da 15 a 33 dell'art. 1 della medesima legge, che riguardano, in gran parte, obblighi di trasparenza». Anche secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, pertanto, le norme sulla trasparenza devono essere applicate agli enti pubblici economici.

(3) La norma del codice civile prevede che sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (comma 1). Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi (comma 2). Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (comma 3).

(4) Questo consolidato principio di diritto è stato di recente ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 12 dicembre 2013 resa nella causa C-361/12 (Ric. Carratù c. Poste Italiane S.p.a.).

(5) Pag. 123 della Determinazione.

(6) Pagg. 299-300

(7) Pag. 141.

(8) Pag. 170.

(9) Pag. 171. Sul punto, cfr. anche par. 10 e nota 14 della presente Circolare.

(10) V. Par. 3.1.1.

(11) In tal senso, v. Piano nazionale anticorruzione, Par. 3.1.1 e

Allegato 1 al P.N.A., Par. B.2.

(12) Per l'individuazione dei dati da pubblicare, puo' essere utile rinviare al contenuto della delibera CIVIT n. 65/2013.

(13) Recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

(14) Peraltro, con riferimento alla RAI, che è concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con forma societaria privatistica, deve ricordarsi che anche il contratto di servizio attualmente in applicazione (2010-2012) già prevedeva forme convenzionalmente estese di trasparenza e pubblicità con riferimento alla destinazione delle risorse pubbliche (si veda l'art. 27, commi 6 e 7, del contratto: «6. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione scelta, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Testo unico, dall'Autorità da cui risult, sulla base dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorità, la destinazione delle risorse pubbliche e, in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi offertenenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attività di servizio pubblico. La Rai è tenuta,

altresì, a pubblicare i dati riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi di cui all'art. 16. A tal fine la Rai, nella presentazione dei palinsesti, è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati.⁷ La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»).

(15) In data 13 giugno 2013 il Presidente dell'A.V.C.P. ha adottato un Comunicato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2013) contenente «Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013», al quale si rinvia.

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 692

Appendice documentale

Open Government Partnership Action Plan italiano

Introduzione

L'Italia ha iniziato, negli ultimi anni, un deciso e profondo processo di modernizzazione amministrativa per il miglioramento delle prestazioni dei pubblici servizi e che ha toccato i principali punti che riguardano la trasparenza della Pubblica Amministrazione (PA) e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali pubblici attraverso misure che favoriscono l'*accountability* e la performance organizzativa. Tra le principali azioni a sostegno del stabilità rilancio dell'economia e della crescita vengono in rilievo, per il Governo italiano, sistematici interventi di semplificazione e la diffusione dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione che porteranno, nel corso dei prossimi anni, a un radicale mutamento del rapporto tra PA, cittadini e imprese.

Coerentemente con il programma di riforma avviato, si inserisce la piena adesione dell'Italia ai principi dell'*Open Government Declaration*. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, in coordinamento con i Ministri e gli enti pubblici al centro del programma di cambiamento amministrativo, presenta l'*Action Plan* nel quadro del comune esercizio *Open Government Partnership* al fine di condividere, con i partner internazionali, un completo scambio di informazioni e avviare un duraturo processo di aggiornamento reciproco sulle rispettive politiche nell'ambito della trasparenza della PA.

Negli ultimi mesi il nuovo Governo italiano, nel quadro di un più generale programma di riforme volte al superamento della difficile congiuntura economica, ha adottato significativi interventi normativi tutti convergenti verso gli obiettivi sopra indicati di modernizzazione amministrativa: il decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. "Salva Italia"), il decreto-legge n. 1 del 2012 (cd. "Cresci Italia") ed il decreto-legge n. 5 del 2012 (cd. "Semplifica Italia").

Le aree di riforma riguardano, in particolare:

- il settore del lavoro pubblico, con interventi che mirano, al contem-

po, ad assicurare una ottimizzazione delle *performance* con una adeguata valorizzazione delle professionalità;

- la selezione, la formazione e lo status del funzionario pubblico, ponendo come principi chiave professionalità, merito, imparzialità ed etica pubblica;

- le strutture e gli apparati, da riorganizzare con l'intento di garantire una maggiore capacità di svolgere in modo efficace le funzioni e i servizi loro demandati al contempo riducendo i costi da inefficienza;

- la trasparenza, l'*accountability* e la performance organizzativa;

- la riduzione degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, con adeguate politiche di semplificazione elaborate ed attuate avendo previamente a disposizione la stima dei costi di ogni singola attività richiesta al cittadino e all'impresa per assolvere agli adempimenti imposti dalla disciplina vigente.

Nel corso del mandato questo Governo persegue un metodo di lavoro basato sull'ascolto e sul coinvolgimento della associazioni delle imprese e dei cittadini, anche attraverso forme di consultazione telematica sul modello europeo. Ulteriori pacchetti di interventi normativi di semplificazione e di lotta alla corruzione per garantire risultati tangibili a cittadini e imprese sono allo studio.

La trasparenza non è solo un diritto dei cittadini e imprese ma è anche un'opportunità per le amministrazioni, che devono rispondere non solo su "cosa" fanno ma anche sul "come" lo fanno, rendendo accessibili dati sull'organizzazione e sul personale, sui servizi, sui pagamenti, sulle misurazioni e valutazione delle performance. In aggiunta, l'impegno delle PA nella trasparenza e accessibilità fornirà uno strumento per meglio individuare aree di riforma, razionalizzare l'allocazione delle risorse, identificare aree per interventi anticorruzione e di semplificazione e favorire il confronto competitivo tra organizzazioni pubbliche.

Dopo la prima incisiva riforma della PA del 2009 (decreto legislativo n. 150/2009) volta a sostenere l'efficienza, il merito e l'integrità della PA, la trasparenza è stata definita in termini di "accessibilità totale", rafforzando la messa a disposizione di cittadini e imprese di informazioni di interesse generale e sviluppando l'*open data*.

In Italia, la definizione di una strategia unitaria nazionale sull'*Open Government* ha beneficiato delle numerose esperienze ma-

turate ancor prima a livello regionale e locale. La prima strategia di *Open Government* strutturata a livello nazionale è stata presentata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione il 18 ottobre 2011. Tale strategia era incentrata su tre assi principali:

- *Open data* e applicazioni
- Pubblica Amministrazione 2.0
- *Government Cloud*

Nella stessa occasione è avvenuto il lancio del portale nazionale dei dati aperti www.dati.gov.it.

2. Le iniziative realizzate

Le principali iniziative di *Open Government* realizzate fino ad oggi possono essere articolate in cinque aree di intervento.

2.1 Iniziative per la trasparenza e l'integrità nella PA

Il più significativo provvedimento di riforma organica della Pubblica Amministrazione, il già citato decreto legislativo 150/2009 ha incluso la trasparenza tra i diritti civili e sociali che secondo la Costituzione devono essere assicurati ai cittadini su tutto il territorio nazionale.

La stessa legge, nell’ottica di un più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e *accountability*, ha istituito la **Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle PA - CIVIT**. La CIVIT ha tra le proprie finalità istituzionali la promozione e la diffusione nelle amministrazioni della trasparenza e lo sviluppo di interventi a favore della cultura dell’integrità. Fin dalla data del suo insediamento (22 dicembre 2009) ha operato nei tre settori di propria competenza (trasparenza, *performance*, qualità dei servizi) predisponendo le linee guida per l’elaborazione e l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché indirizzando e coordinando l’attività di implementazione da parte delle amministrazioni delle misure richieste dalla nuova normativa.

Ad oggi, a livello statale, la maggior parte delle amministrazioni ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, in cui sono stati specificati tempi e modalità di pubblicazione dei dati “pubblici” e l’individuazione delle iniziative in materia di trasparenza e di integrità. Molte amministrazioni hanno inoltre nominato al loro interno un Responsabile per la Trasparenza con la funzione di coordinare il processo di redazione e aggiornamento del Programma triennale e la quasi totalità degli enti ha istituito la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” in cui rendere accessibili ai cittadini, facilmente confrontabili tra loro e rielaborabili, i dati relativi all’organizzazione, alle attività e all’uso delle risorse pubbliche. Per una maggiore semplificazione e fruibilità dei dati da parte dei cittadini, Civit ha inoltre fornito un elenco degli obblighi di pubblicazione e

ha richiesto la pubblicazione del Programma triennale e dei dati in almeno un formato aperto e standardizzato.

Già nel 2008, peraltro, aveva preso il via una importante operazione di diffusione dei dati sui dipendenti pubblici, denominata **Operazione Trasparenza**, per la quale attualmente ogni amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e/o a pubblicare *on-line*:

- incarichi affidati a dipendenti, consulenti e collaboratori esterni;
- dati sui consorzi e società a totale o parziale partecipazione pubblica;
- distacchi, aspettative e permessi sindacali e per funzioni pubbliche elettive;
- personale scioperante e trattenute sullo stipendio in corrispondenza di azioni di sciopero;
- permessi fruiti dai dipendenti pubblici per l'assistenza a familiari con disabilità;
- *curriculum vitae*, retribuzioni e recapiti del personale dirigente e tasse di assenza e di maggior presenza del personale per ufficio dirigenziale.

Tutte le informazioni sono oggetto di pubblicazione periodica sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Dalla stessa riforma inoltre, sono derivate forme di consultazione e partecipazione degli utenti, cittadini e imprese, al fine di assicurare una migliore misurazione e valutazione della *performance* organizzativa delle PA.

La realizzazione delle politiche per l'*Open Government* passa anche attraverso il rafforzamento delle **politiche anticorruzione**, attuate dal Dipartimento della funzione pubblica con il **Servizio anticorruzione e trasparenza - SAET**. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha istituito, nel dicembre 2011, una **Commissione di studio su trasparenza e prevenzione della corruzione** con il preciso scopo di fornire, in tempi rapidi, indicazioni per un pacchetto di misure che possano sostenere l'azione della PA nella lotta alla corruzione anche attraverso un rafforzamento della trasparenza. Tra le misure individuate:

- azioni per la protezione dei *whistleblowers*;
- il rilancio di codici etici;

- norme per una migliore gestione del conflitto di interessi.

Nelle regioni nelle quali intervengono le politiche di sviluppo e coesione della Unione Europea (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) sono stati avviate azioni di **risk assessment** e la costruzione di matrici basate sulla probabilità di accadimento e sul danno dei maggiori rischi etici nel campo del *procurement* e della sanità. La propensione alla trasparenza delle amministrazioni è stata misurata con il **Barometro della trasparenza**, uno strumento di autodiagnosi che rileva 90 item relativi a evidenze e fatti oggettivamente riscontrabili.

2.2 La semplificazione della PA attraverso la partecipazione

Le metodologie di consultazione sono lo strumento fondamentale per la realizzazione di politiche di semplificazione efficaci. Attraverso il dialogo con gli utenti dei servizi, infatti, è possibile conoscere quali sono i colli di bottiglia nel funzionamento delle amministrazioni e individuare le soluzioni di cambiamento. Le strategie di partecipazione e consultazione sono quindi promosse a supporto delle politiche di semplificazione, con diverse modalità:

- il primo canale è quello della promozione di piattaforme permanenti di consultazione: l'iniziativa **“Burocrazia: diamoci un taglio”** è lo strumento permanente di consultazione che consente a cittadini e imprese di segnalare una complicazione burocratica e proporre una soluzione per risolverla. Questo programma di consultazione è stato lanciato all'inizio del 2010 e molte proposte, a seguito delle valutazioni fatte dal Dipartimento della funzione pubblica, si sono tradotte in norme di legge o in provvedimenti amministrativi di semplificazione dei rapporti tra amministrazione e privati (sistema dei pagamenti alle PA, sistema di rinnovo dei documenti di riconoscimento, servizi per le persone con disabilità, ecc.);
- il secondo canale è la partecipazione degli *stakeholders* più rilevanti nella formulazione di politiche di semplificazione. L'esperienza più significativa è quella del **Programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi 2010-2012** che, attraverso una metodologia comune a quella adottata dai partner europei, consente di misurare i costi amministrativi per imprese e cittadini valorizzando le forme di partecipazione delle loro associazioni di rappresentanza; la metodologia (*standard cost model*) prevede una consultazione degli *stakeholders* in tutte le fasi del processo. L'efficacia di questa metodologia di semplificazione partecipata ha spinto nel 2011 il Parlamento ad estenderla anche alle Regioni ed alle autonomie locali, nonché alle amministrazioni indipendenti.

2.3 Il coinvolgimento dei cittadini (*engaging citizens*)

La promozione della partecipazione civica, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e l'ascolto

dell’utenza per migliorare le politiche e i servizi pubblici, nonché per supportare lo sviluppo di una *governance* sempre più aperta, trasparente e collaborativa sono priorità fortemente presenti nell’agenda nazionale. In particolare, in questi ambiti il Governo italiano ha avviato una serie di iniziative volte a incrementare la qualità dei servizi pubblici, il miglioramento delle relazioni con i cittadini e gli utenti ed il livello di *accountability* delle pubbliche amministrazioni:

- **Linea Amica** il servizio nazionale di ascolto del cittadino, basato su una logica multicanale, unisce il servizio telefonico del *contact center* con il servizio *web* del portale degli italiani. Il portale Linea Amica offre risposta ai problemi dei cittadini attraverso una enciclopedia delle domande e risposte, la *directory* dei servizi *on-line*, la rubrica delle amministrazioni pubbliche, una rassegna dei diritti esigibili e integra i cataloghi dei dati aperti e delle applicazioni per *smartphone*;
- **l'iniziativa Mettiamoci la Faccia (MLF)** finalizzata a rilevare in maniera sistematica, attraverso l'utilizzo di interfacce emozionali (*emoticon*) la soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi pubblici erogati allo sportello o attraverso altri canali (telefono e *web*). MLF avviata nel 2009 conta oggi un *network* di circa 1000 amministrazioni aderenti con oltre 750 sedi e più di 3000 sportelli attivi sul territorio;
- **il progetto MiglioraPA**, che mira alla promozione della cultura della *customer satisfaction* e alla diffusione degli strumenti di *customer satisfaction management* nelle regioni obiettivo convergenza, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di queste amministrazioni di gestire la soddisfazione dell'utente, migliorando la propria performance e aumentando la qualità dei propri servizi;
- **l'iniziativa MiaPA**, il *social check-in* della Pubblica Amministrazione che permette con l'uso di uno *smartphone* di trovare l'ufficio pubblico più vicino, esprimere la propria valutazione e lasciare un commento sul servizio ricevuto. Lanciata nel 2010, si basa su un approccio totalmente “open”, utilizza i dati aperti della rubrica di Linea Amica;
- **l'esperienza pilota della valutazione civica dei servizi**, avviata a partire dal 2009 in collaborazione con Cittadinanzattiva. L'iniziativa ha inteso da un lato approfondire la possibilità, per i cittadini, di intervenire nella valutazione della qualità dei servizi, non soltanto co-

me fonte di dati, ma come soggetti in grado di produrre autonomamente informazioni e giudizi motivati e dall'altro ha permesso di sperimentare l'utilizzo di tale monitoraggio civico come supporto alla programmazione e gestione strategica della pubblica amministrazione per valutare la qualità, effettivamente erogata, dei servizi pubblici.

2.4 Dati Aperti

L'apertura del *Public Sector Information* (PSI) si espande in modo dinamico e costante grazie a un intreccio di iniziative locali regionali e centrali. Il portale **www.dat.gov.it**, che pubblica il catalogo *dataset* e il catalogo delle applicazioni per *smartphone*, ha rilevato in sei mesi una crescita esponenziale degli *open data*, soprattutto per l'iniziativa di alcune amministrazioni che svolgono un ruolo di traino: ISTAT (Istituto nazionale di Statistica), INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, le Province di Lodi e Trento, i Comuni di Firenze, Udine e Torino.

Il processo di apertura dei dati è supportato, attraverso il portale dati.gov.it, con diverse iniziative e strumenti:

- le **linee guida per i dati aperti** che contemplano gli aspetti normativi, il come fare per aprire un *dataset*, gli aspetti tecnici e le regole di descrizione utili per il catalogo nazionale;
- **Seminari online (webinar)** settimanali di introduzione, approfondimento e presentazione di esperienze;
- la definizione e il supporto alla adozione della **Licenza IODL** (*Italian Open Data Licence*);
- **Apps4Italy**, un *contest* per promuovere il riuso dei dati aperti attraverso applicazioni, ed elaborazioni creative.

2.5 Collaborazione aperta: Pubblica Amministrazione 2.0

La partecipazione nella PA italiana ha limitate esperienze concrete. Lo stesso utilizzo degli strumenti 2.0 è spesso caratterizzato da una comunicazione a una via.

Per favorire una crescita attraverso un modello condiviso è stato predisposto un **vademecum per la PA 2.0** che introduce la partecipazione e le reti sociali nella PA. Il Vademecum che contiene le raccomandazioni per pianificare la presenza nei social media, i risvolti normativi, le funzioni di ascolto e partecipazione. Il vademecum è parte delle Linee Guida per la qualità dei siti web.

Il Dipartimento della funzione pubblica, all'interno di un più ampio ambiente per la gestione della conoscenza (Cloud4PA), ha inoltre individuato e finanziato la realizzazione di strumenti e ambienti per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e degli stessi funzionari pubblici:

- **ParteciPA** strumenti per la partecipazione attraverso la condivisio-

ne e valutazione di nuove idee (Ideario) e attraverso il commento puntuale di documenti (Commentario);

- **WikiPA**, una enciclopedia collaborativa sui termini della PA, che utilizza il modello redazionale e il software di *Wikipedia*;
- **InnovatoriPa**, un ambiente per il *social networking* e le comunità di pratiche, dedicato a chi si occupa in modo professionale di innovazione della PA, complementare e non alternativo ai più noti *social network*.

Vi sono, inoltre, **numerosi esempi di consultazioni pubbliche:**

- Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali;
- Dipartimento della funzione pubblica - Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione: consultazione sulla qualità dei siti *web*;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica;
- Ministero della salute: verso il piano nazionale per le malattie rare;
- Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica: consultazione sul valore legale dei titoli di studio, con analisi dei risultati attraverso *software di semantic analysis*.

Nel portale Linea Amica, inoltre, sono state attivate azioni per favorire il **citizen crowdsourcing** per migliorare le informazioni sugli indirizzi degli uffici Pubblica Amministrazione e delle scuole.

1. Impegni per l'*Open Government Partnership*

Gli impegni assunti nell'ambito del presente *Action Plan* si pongono in piena continuità con l'insieme delle politiche e delle iniziative sopra descritte.

Con riferimento specifico all'area dell'*Open Data*, gli impegni che sono presentati nell'ambito della *Open Government Partnership* traggono fondamento prevalentemente dall'**Agenda Digitale** del Governo, istituita dall'art. 47 del provvedimento Semplifica Italia.

La *governance* dell'Agenda Digitale è affidata a una Cabina di Regia, nella quale sono rappresentati tutti i Ministeri interessati, e sarà

definita nel giugno 2012 in un documento programmatico e con interventi normativi (decreti DigItalia).

Saranno pertanto intraprese le azioni di seguito descritte.

3.1 Etica, trasparenza e partecipazione

Portale della trasparenza. Sarà realizzato e gestito da Civit in collaborazione con DIGIT PA, il Portale della trasparenza, che come previsto dalla legge, dovrà contenere i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche". Mediante tale Portale, saranno rese disponibili le informazioni relative agli obiettivi strategici e operativi delle amministrazioni, unitamente a quelle inerenti ai relativi indicatori, target, soggetti coinvolti (*leader e contributor*) nonché i risultati raggiunti con gli eventuali scostamenti e le motivazioni del mancato raggiungimento del *target* prefissato. Il Portale conterrà anche i testi integrali dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità. Saranno inoltre resi disponibili i dati principali inseriti in tali Programmi utili per la misurazione delle percentuali di completamento della pubblicazione dei dati e informazioni obbligatorie per le amministrazioni e l'analisi degli scostamenti da quanto programmato all'interno dei Programmi stessi. Infine, il Portale della trasparenza a regime dovrà contenere gli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza esterna (cittadini, imprese, ecc.) da ciascuna amministrazione e, per ciascuno di essi, dovrà riportare l'indicazione degli standard relativi alle varie dimensioni della qualità del servizio (accessibilità, trasparenza, tempestività, efficacia). Per consentire una più agevole leggibilità dei dati da parte dei cittadini sarà inoltre realizzato un sistema di reportistica in grado di produrre un *dataset* da esporre sul Portale in formato aperto.

• **approvazione di un quadro normativo più efficace per la prevenzione e la lotta alla corruzione nella PA** al fine di assicurare un miglioramento delle condizioni di mercato per la concorrenza e di favorire il contenimento della spesa pubblica. I provvedimenti all'esame prevedono l'obbligatorietà dell'adozione di piani anticorruzione a carico di tutte le PA, con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, l'individuazione di un responsabile della prevenzione della corruzione, la valorizzazione di una rete capillare sul territorio, quella dei Prefetti, nella forma di supporto tecnico e informativo agli enti locali e quali tratti tra essi e l'Autorità nazionale anticorruzione.

Altre previsioni riguardano premi e anonimato per chi denuncia reati contro la PA (**protezione dei whistleblowers**), sistema di rotazione per i funzionari che lavorano nei settori più a rischio, nuove incompatibilità e miglioramento della gestione del conflitto di interessi, maggiore trasparenza sui patrimoni dei vertici delle PA;

- realizzazione, da parte del Ministro per la Coesione Territoriale, di un **sistema informativo sullo stato di avanzamento di tutti gli interventi della programmazione regionale unitaria (fondi strutturali europei e Fondo Sviluppo e Coesione Nazionale)**. Sarà così data attuazione in anticipo ad una regola comunitaria (destinata a diventare stringente per il periodo di programmazione 2014/2020), che richiederà, per ciascun intervento, la declinazione di risultati attesi definiti in termini di indicatori rilevanti per la qualità della vita dei cittadini. Esemplicando, non chilometri di ferrovia posati, ma riduzione dei tempi di percorrenza per i viaggiatori; non ore di formazione erogata, ma indicatori di conoscenza degli studenti rilevati secondo metodologie sistematiche. Tutto ciò al fine di consentire una valutazione diffusa e consapevole da parte dei cittadini beneficiari degli interventi;
- con il decreto-legge Semplifica Italia dell'inizio del 2012, invece, è stato lanciato un ulteriore programma che rinnova l'impegno a **misurare e ridurre i costi consultando le organizzazioni di cittadini e imprese per il periodo che va fino al 2015**. La consultazione delle categorie interessate non è promossa solo per semplificare la regolazione esistente, ma anche per quella futura: lo Statuto delle imprese, approvato da Parlamento al termine del 2011, prevede infatti che anche per i nuovi interventi legislativi siano consultate le organizzazioni degli *stakeholders* per quanto concerne la valutazione *ex ante* di impatto burocratico delle nuove normative;
- avvio dell'iniziativa del Governo “**Come fare per ...**”, che intende promuovere trasparenza sui siti *internet* delle PA per quanto riguarda tutte le informazioni relative all'erogazione dei servizi e delle procedure amministrative. Con una direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, prevista per la prima metà del 2012, saranno indicate le modalità di pubblicazione, in una sezione immediatamente raggiungibile dalla *home page* di ciascuna amministrazione (identificata con il logo “Come fare per...”) di schede esplicative dettagliate sui servizi e sui procedimenti di competenza. I cittadini dovranno poter accedere direttamente agli uffici dell'amministrazione, evitando i percorsi di prima informazione (“come si ottiene quel documento?”);
- impulso all'attuazione del decreto legislativo 150/2009, che prevede lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i

soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, puntando in particolare sull'avvio di iniziative di *empowerment* civico che mirino ad elevare il livello qualitativo dell'interazione e del dialogo tra cittadini, *stakeholders* e istituzioni pubbliche.

3.2 Dati aperti, promozione dell'innovazione sociale e e-gov

Dalla fine del 2011 in poi i progetti italiani sul tema dei dati aperti, sia a livello nazionale che locale, continuano a moltiplicarsi. Al fine di favorire e sostenere questo trend positivo il Governo si propone di:

- modificare la normativa nazionale per inserire elementi di **facilitazione alla pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici**, anche attraverso la definizione di processi automatici (es. “open by default”);
- **potenziare il portale nazionale dei dati aperti www.dat.gov.it**;
- **promuovere standard nazionali per i dati aperti**, da definire in raccordo con il portale pan europeo dei dati aperti di prossima pubblicazione;
- istituire, con cadenza annuale, un **contest nazionale per il riuso creativo dei dati** pubblici.

Un ulteriore obiettivo è quello di **garantire la realizzazione delle infrastrutture intangibili** abilitanti per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della vita dei cittadini nei contesti urbani (*smart cities*) e nelle comunità diffuse (*smart communities*):

- stesura del **Piano nazionale per le smart communities**;
- utilizzare metodi di consultazione dei cittadini per scelte di nuove *policy* e per l'adozione di nuove normative;
- rafforzare la partecipazione e la collaborazione nelle azioni di innovazione nei territori;

• aprire nuovi ambiti di sviluppo ed erogazione dei servizi pubblici.

Nella logica di questo documento programmatico il rafforzamento delle infrastrutture ICT presso le pubbliche amministrazioni è considerato un fattore abilitante dell'*open government*. Saranno quindi intraprese azioni in questi settori:

- regolazione - **Implementazione del Codice amministrazione digitale** e delle altre norme di e-Gov;
- **diffusione degli strumenti di e-Gov** presso le imprese ed i professionisti;
- sistema di infrastrutture: pagamenti elettronici a favore della PA, identità online, PEC - posta elettronica certificata -, firma digitale, servizi in mobilità, reti Paese.
- piano strategico *cloud computing* e realizzazione in *partnership* pubblico – privata, di *data center* della PA (nelle Regioni Calabria, Basilicata, Sardegna e Molise).

4. Stesura del Piano

Il presente *Action Plan* è stato curato dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con le altre amministrazioni interessate (Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica, Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, Ministero per la coesione territoriale, Commissione Indipendente per la valutazione l'integrità e la trasparenza nella PA) e con il supporto di FORMEZ PA. Il documento riassume, in un quadro unitario, le diverse iniziative intraprese nel campo dell'*Open Government* e individua le principali linee di sviluppo da realizzare in futuro.

INDEPENDENT REPORTING MECHANISM (IRM) :

ITALIA RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO 2012-13



Andrea Menapace, Ricercatore
Prima Relazione sullo Stato di Avanzamento
First Progress Report



INDEPENDENT REPORTING MECHANISM :
ITALIA
RELAZIONE SULLO STATO
DI AVANZAMENTO 2012-13



EXECUTIVE SUMMARY: ITALY	3
SINTESI: ITALIA.....	11
I CONTESTO	21
II PROCEDURA: LO SVILUPPO DEL PIANO DI AZIONE	23
III PROCEDURA: CONSULTAZIONE DURANTE L'ATTUAZIONE	25
IV ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI.....	27
1. IL PORTALE DELLA TRASPARENZA.....	29
2. MIGLIOR QUADRO NORMATIVO CONTRO LA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	31
3. SISTEMA INFORMATIVO SULLO STATO DEGLI INTERVENTI CHE RIENTRANO NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA (OPENCOESIONE).....	33
4. MISURAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI	35
5. COME FARE PER... (INIZIATIVA PER PROMUOVERE LA TRASPARENZA SUI SITI DELLA PA)	37
6. SVILUPPO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE RELAZIONI CON I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER DELLA PA	39
7. FACILITARE LA PUBBLICAZIONE E IL RI-USO DI DATI PUBBLICI.....	41
8. POTENZIARE IL PORTALE NAZIONALE DEI DATI APERTI (WWW.DATI.GOV.IT)	43
9. PROMUOVERE STANDARD NAZIONALI PER I DATI APERTI	45





10. CONTEST NAZIONALE SUGLI OPEN DATA.....	47
11. STESURA DEL PIANO NAZIONALE PER LE COMUNITÀ INTELLIGENTI.....	49
12. CONSULTAZIONE PUBBLICA SU NUOVE POLICY E NORMATIVE ..	51
13. RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE E LA COLLABORAZIONE NELLE AZIONI DI INNOVAZIONE NEI TERRITORI.....	53
14. APRIRE NUOVI AMBITI DI SVILUPPO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.....	55
15. RAFFORZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	57
16. PIANO STRATEGICO CLOUD COMPUTING E REALIZZAZIONE IN PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA DI DATA CENTER DELLA PA (NELLE REGIONI CALABRIA, BASILICATA, MOLISE E SARDEGNA) ..	59
V AUTO-VALUTAZIONE	61
VI AZIONI FUTURE	63
ALLEGATO: METODOLOGIA.....	67



EXECUTIVE SUMMARY

INDEPENDENT REPORTING MECHANISM (IRM): ITALY PROGRESS REPORT 2012-2013



Italy's action plan was highly ambitious and included several commitments with high transformative potential. Most notably, the commitments on open data have strong potential in the coming years. Italy can make progress on its commitments on transparency and anti-corruption by taking a more proactive role in adopting a comprehensive freedom of information law that meets international standards.

The Open Government Partnership (OGP) is a voluntary international initiative that aims to secure commitments from governments to their citizenry to promote transparency, empower citizens, fight corruption, and harness new technologies to strengthen governance. The Independent Reporting Mechanism (IRM) carries out a biannual review of the activities of each OGP participating country.

Italy officially began participating in OGP in September 2011, when the Minister for Public Administration and Innovation declared the government's intent to join.

The Department of Public Administration (DPA) and the Presidency of the Council of Ministers lead the OGP in Italy. Although senior staff of the DPA coordinated the implementation of Italy's OGP commitments, other key government actors with their own budgets and mandates had a certain amount of discretion over the implementation of the action plan, including the Agency for Digital Italy; the Ministry of Education, Universities and Research; the Departments for Communication, and Economic Development and Cohesion; the Ministry of Economic Development; the Independent Commission for the Evaluation, Transparency, and Integrity of Public Administrations; the National Anti-Corruption Authority; and, the Centre of Services, Assistance, Studies and Training for Modernizing Public Administration (Formez PA).

OGP PROCESS

Countries participating in the OGP follow a process for consultation during development and implementation of their OGP action plan.

Stakeholders noted that Italy's OGP action plan was developed without public consultations. Although, consultations were carried out after the action plan was finalised, a limited number of civil society representatives and open government advocates were invited to comment on the draft action plan. While government posted the comments from the consultation on a website, none of the comments were incorporated into the final action plan. No multi-stakeholder forum was created, and no consultations were held on OGP implementation. According to the government's self-assessment report, two public events and a multi-stakeholder meeting were organised during the implementation period.

The government published its progress report ten days late. After the report was published, a limited number of stakeholders were invited to post comments on an online platform.

AT A GLANCE

PARTICIPATING SINCE: 2011

NUMBER OF COMMITMENTS: 16

LEVEL OF COMPLETION

COMPLETED:	3 OF 16
SUBSTANTIAL:	1 OF 16
LIMITED:	7 OF 16
NOT STARTED:	5 OF 16

TIMING

ON SCHEDULE:	1 OF 16
--------------	---------

COMMITMENT EMPHASIS

ACCESS TO INFORMATION:	9 OF 16
PARTICIPATION:	5 OF 16
ACCOUNTABILITY:	4 OF 16
TECH & INNOVATION FOR TRANSPARENCY & ACCOUNTABILITY:	6 OF 16
NONE:	1 OF 16

NUMBER OF COMMITMENTS WITH

CLEAR RELEVANCE TO AN OGP VALUE:	15 OF 16
MODERATE OR TRANSFORMATIVE POTENTIAL IMPACT:	13 OF 16
SUBSTANTIAL OR COMPLETE IMPLEMENTATION:	4 OF 16
ALL THREE (⊕):	4 OF 16

COMMITMENT IMPLEMENTATION

As part of OGP, countries are required to make commitments in a two-year action plan. Table 1 summarises each of Italy's commitments, including each commitment's level of completion, ambition, whether it falls within Italy's planned schedule, and key next steps. Italy's plan covered a wide variety of sectors and had a number of ambitious commitments, as evidenced below. Table 2 summarizes the IRM assessment of progress on each commitment. Italy completed three of its 16 commitments.

Table 1 | Assessment of Progress by Commitment

COMMITMENT SHORT NAME	POTENTIAL IMPACT			LEVEL OF COMPLETION			TIMING	NEXT STEPS	
	NONE	MINOR	MODERATE	TRANSFORMATIVE	NOT STARTED	LIMITED	SUBSTANTIAL	COMPLETE	
⌚ COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS SIGNIFICANT POTENTIAL IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY IMPLEMENTED.									
⌚ 1. Transparency Portal: Make available performance plans and reports of public authorities, full texts of 3-year programmes for transparency and integrity, quality standards of services provided to citizens and business; set up a reporting system for better data readability.									Behind schedule Further work on basic implementation
⌚ 2. Better Regulatory Framework against Corruption within the Public Administration: Reduce public spending through better competition; draft legislation to implement anti-corruption plans; and protect whistle-blowers.									Unclear New commitment based on existing implementation
⌚ 3. Information System on the Status of Actions Falling Under the Unitary Regional Planning: Establish information system to make accessible public data on EU structural funds, national development and cohesion funds; evaluate their impact on citizens' quality of life.									On schedule New commitment
4. Cost Measurement and Reduction: Consult citizens and business on cost reduction and measurement.									Unclear Further work
5. How to... (Initiative to Promote Transparency on Public Authority's Websites): Promote transparency on PA's websites of all information related to service provision and administrative procedures.									Behind schedule Revision of the commitment to be more achievable or measurable
6. Quantitative and Qualitative Development of Relations with Citizens and PA Stakeholders: Promote the implementation of Legislative Decree No. 150/2009 that seeks to improve interactions between citizens, stakeholders, and public entities.									Unclear Revision of the commitment

COMMITMENT SHORT NAME	POTENTIAL IMPACT		LEVEL OF COMPLETION		TIMING	NEXT STEPS				
	NONE	MINOR	MODERATE	TRANSFORMATIVE	NOT STARTED	LIMITED	SUBSTANTIAL	COMPLETE		
★ COMMITMENT IS CLEARLY RELEVANT TO OGP VALUES AS WRITTEN, HAS SIGNIFICANT POTENTIAL IMPACT, AND IS SUBSTANTIALLY OR COMPLETELY IMPLEMENTED.										
7. Facilitate Publication and Reuse of Public Data: Amend national legislation on publication and re-use of public data.									Unclear	New commitment
8. Enhancing the National Open Data Portal (www.dat.gov.it): Enhance the national data portal.									Unclear	Revision of the commitment
9. Promoting National Open Data Standards: Promote national standards for open data that are in line with the pan-European open data portal.									Unclear	Revision of the commitment
10. National Open Data Contest: Promote an annual contest on creative re-use of public data.									Behind schedule	Further work on basic implementation
11. Preparation of the National Plans for Smart Communities: Prepare a national plan for smart communities.									Behind schedule	Further work on basic implementation
12. Public Consultation on New Policies and New Legislations: Promote public consultation on new policies and legislation.									Unclear	Revision of the commitment to be more achievable or measurable
13. Enhancing Participation and Collaboration in Territorial Innovative Actions: Enhance participation in territorial innovation projects.									Unclear	None: Abandon Commitment
14. Opening Up of New Areas for Public Service Development and Delivery: Open up new areas to develop and deliver public services.									Unclear	None: Abandon Commitment
15. ICT Infrastructure Enhancement in Public Administrations: Regulate existing e-government regulations, disseminate information on e-government tools, and develop ICT infrastructure in public administrations.									Unclear	Revision of the commitment to be more achievable or measurable
16. Cloud Computing Strategic Plan, Creation of PA Data Centres within a Public-Private Partnership: Promote public-private partnership for creating data centres and Cloud Computing Strategic Plan.									Behind schedule	Further work on basic implementation

Table 2 | Summary of Results by Commitment

NAME OF COMMITMENT	SUMMARY OF RESULTS
❖ COMMITMENT HAS CLEAR RELEVANCE TO OGP VALUES AS WRITTEN, SIGNIFICANT POTENTIAL IMPACT, AND SUBSTANTIAL OR COMPLETE IMPLEMENTATION.	
❖ 1. Transparency Portal: <ul style="list-style-type: none"> • OGP Value Relevance: Clear • Potential Impact: Moderate • Completion: Substantial 	Although the idea of a transparency portal was introduced in 2009, it was not implemented. Its inclusion in the OGP action plan portrayed it as the main tool to proactively disclose information relevant to anti-corruption efforts. The portal was developed and should have been operational by end of 2013. However, at the time of this report, the public could not access Italy's transparency portal.
❖ 2. Better Regulatory Framework against Corruption within the Public Administration: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Moderate • Completion: Complete 	This commitment's focus was the adoption of a new anti-corruption regulatory framework. A law on anti-corruption (Law No. 190/2012) was introduced in November 2012 to promote greater transparency in service delivery, public procurement, conflict of interest, and civil servants' performance. However, since the anti-corruption initiatives that led to the new law were in place prior to the OGP, the commitment did not advance government practice. Stakeholders noted that the new law did not provide any incentives or protection for whistle-blowers. Government can complement existing efforts to renew public trust in government institutions. According to the IRM researcher a new commitment to introduce a new, comprehensive access to information law should be included in the next action plan.
❖ 3. Information System on the Status of Actions Falling Under the Unitary Regional Planning: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Transformative • Completion: Complete 	Although this commitment existed prior to the OGP, the 2012 launch of the Open Coesione portal became a benchmark for all government departments to develop a coherent open data policy. The Open Coesione portal provided the public access to detailed public data in open data formats and constantly updated information on over 650,000 projects funded by the national cohesion policies and European Structural Funds. Further work is necessary to strengthen the impact and expand the scope of this initiative.
4. Cost Measurement and Reduction: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Moderate • Completion: Limited 	According to the government progress report, this commitment was achieved by setting up four specific online consultations. The consultations were largely carried out prior to the development of OGP's first action plan and were in line with Italy's EU obligations. Given the lack of specificity of this commitment, it was difficult to assess the progress made in improving public consultation. According to an independent assessment of Italy's first action plan, no relevant public consultations were organised.
5. How to...(Initiative to Promote Transparency on Public Authority's Websites): <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Moderate • Completion: Not started 	Civil society representatives strongly disagreed with the government's progress report assertion that the Legislative Decree No. 33 of 2013 introduced a comprehensive legal framework establishing general principles of transparency and provide full access to information about government activities. Transparency experts noted that Decree No. 33 is not equivalent to a freedom of information law. Further, it did not advance government practice as it is unsupported by measures like those envisioned in this commitment to make the public administration and bureaucratic systems and procedures more open to the public.
6. Quantitative and Qualitative Development of Relations with Citizens and PA Stakeholders: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Moderate • Completion: Limited 	This commitment focused on improving interactions between citizens, stakeholders, and public entities. However, as written, it did not specify any measurable activities that could serve as evidence of its implementation.

NAME OF COMMITMENT	SUMMARY OF RESULTS
7. Facilitate Publication and Reuse of Public Data: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Moderate • Completion: Complete 	A new legislative decree introduced regulations to disseminate information about government practices and made it easier to access and share data through an “open by default” principle. All government data must be released in open data format. Furthermore, open data is defined as data that can be re-used for commercial purposes and must be accessible free of charge.
8. Enhancing the National Open Data Portal (www.dat.gov.it): <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Minor • Completion: Limited 	The text of the commitment is not specific enough to assess its implementation. However, stakeholders considered an open data portal to be one of the most important commitments. They suggested that the commitment should be revised and taken up in the next action plan.
9. Promoting National Open Data Standards: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Transformative • Completion: Limited 	In May 2013, pursuant to a legislative decree to promote the adoption of digital technologies and open data standards across the country, the Agency for Digital Italy (AgID) issued technical requirements to publish databases of “critical national interest” and to update them in compliance with international standards. However, stakeholders said they were not consulted on the matter. AgID also adopted national guidelines for “enhancing public information resources.” The commitment was only partially implemented. The government self-assessment report confirmed this. The potential outcomes of the guidelines remain unclear. Stakeholders noted the need for a stronger commitment and the involvement of the private sector.
10. National Open Data Contest: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Moderate • Completion: Not started 	This commitment focused on organizing a national open data contest. However, this commitment existed prior to OGP. Although the government’s self-assessment report noted that several local authorities launched contests, they were autonomous initiatives and did not move government practice forward. The IRM researcher did not find any new evidence on launching a new national contest.
11. Preparation of the National Plans for Smart Communities: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Transformative • Completion: Limited 	This commitment embodied the potential to foster the OGP value of innovation and technology for openness and accountability. It focused on preparing a national plan for smart communities. AgID developed a plan (Smart Communities’ Architecture) that would enable information sharing, improve service delivery, and make access to technology equitable and affordable. However, stakeholders noted that significant efforts were needed to develop, finalize, and adopt a national plan. No plan was adopted during the review period.
12. Public Consultation on New Policies and New Legislations: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Moderate • Completion: Limited 	A public consultation platform (partecipa.gov.it) was created. According to the government’s self-assessment report, using this platform, several consultations were organised with citizens on new policies and legislation. Stakeholders noted that the platform was a positive step forward. They emphasized the need for clarity on methodologies, guidelines, and how policy-makers can incorporate public feedback from such consultations. Because the consultations are largely online, going forward, the government could examine its relevance for all citizens, especially those who cannot interact online. With this commitment, the government acknowledged the importance of public consultation. Therefore, it can significantly improve the quality of their outcome by making public consultations more widely accessible.

EXECUTIVE SUMMARY

NAME OF COMMITMENT	SUMMARY OF RESULTS
13. Enhancing Participation and Collaboration in Territorial Innovative Actions: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Minor • Completion: Not started 	The text of the commitment was vague, which made assessment difficult. Stakeholders noted the commitment lacked focus and a vision. The IRM researcher recommended abandoning this commitment as its current form does not allow for reformulation.
14. Opening Up of New Areas for Public Service Development and Delivery: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Unclear • Potential impact: None • Completion: Not started 	The government's self-assessment is silent on this commitment. Stakeholders noted the commitment lacked focus and a vision. As written, the commitment seems too vague and is unclear on how it will promote core OGP values.
15. ICT Infrastructure Enhancement in Public Administrations: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Moderate • Completion: Limited 	This commitment focused on technology and innovation to improve public service delivery. However, it was unclear how the proposed actions on various e-government regulations can directly improve openness and accountability of public administrations.
16. Cloud Computing Strategic Plan, Creation of PA Data Centres within a Public-Private Partnership: <ul style="list-style-type: none"> • OGP value relevance: Clear • Potential impact: Moderate • Completion: Not started 	It is difficult to assess the progress of this commitment. Stakeholders understood this policy as a way to reduce the digital divide affecting the regions of Calabria, Basilicata, Molise and Sardinia as well as to enable better data- and information-sharing between government and citizens. However, stakeholders did not know of plans for creating a digital infrastructure under development. The government's self-assessment did not include any reference to plans.

RECOMMENDATIONS

Several positive actions have been carried out in Italy after joining OGP. However, the overall context for implementing core OGP principles remains difficult. Based on the challenges and findings identified in this report, this section presents the principal recommendations.

- 1. Raising awareness:** The government can make efforts to reach key constituencies, in particular organize in-person outreach initiatives at the regional and local levels to publicise Italy's OGP actions.
- 2. Stakeholder engagement:** (a) Include multiple stakeholders into the development and implementation of the next action plan; (b) create opportunities for engagement with the OGP process at the local level; and (c) establish a website dedicated to OGP and its relevance to different stakeholders.
- 3. Consultation:** Provide advance notice for public consultations, establish a multi-stakeholder forum, and create other opportunities to gather public comments.
- 4. Future commitments:** (a) The government can adopt new commitments to create opportunities for public participation in decision making processes; (b) improve citizens' access to information and introduce a more comprehensive proactive disclosure policy on government held data; (c) enhance anti-corruption actions and ensure whistle-blower protection; and (d) improve availability and access to government data in open data formats.

ELIGIBILITY REQUIREMENTS: 2012

To participate in OGP, governments must demonstrate commitment to open government by meeting minimum criteria on key dimensions of open government. Third-party indicators are used to determine country progress on each of the dimensions. The OGP Support Unit converts the raw data into a four-point scale, listed in parentheses below. For more information, visit <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>. Raw data has been recoded by OGP staff into a four-point scale, listed in parentheses below.

BUDGET TRANSPARENCY:

Executive Budget and Audit Report
(4 OF 4)

ACCESS TO INFORMATION:

Law Enacted
(4 OF 4)

ASSET DISCLOSURE:

Senior Officials and Politicians
(4 OF 4)

CIVIC PARTICIPATION:

8.53 OF 10
(4 OF 4)



Andrea Menapace is a London-based lawyer, project manager and researcher. He has held a variety of positions in national and international advocacy organisations focused on governance and human rights, open government and access to information, transparency and accountability.



The Open Government Partnership (OGP) aims to secure concrete commitments from governments to promote transparency, empower citizens, fight corruption, and harness new technologies to strengthen governance. OGP's Independent Reporting Mechanism assesses development and implementation of national action plans to foster dialogue among stakeholders and improve accountability.

TOC

SINTESI

INDEPENDENT REPORTING MECHANISM (IRM) : ITALIA RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO 2012-13



Il piano di azione presentato dall'Italia era altamente ambizioso e includeva diversi impegni con un alto potenziale trasformativo; in particolare, gli impegni presi in materia di dati aperti avranno un forte potenziale negli anni futuri. L'Italia può compiere ulteriori progressi negli impegni presi in merito a trasparenza e anti-corruzione, assumendo così un approccio maggiormente pro-attivo verso l'adozione di una normativa complessiva sull'accesso all'informazione governativa, in linea con gli standard internazionali.

Open Government Partnership (OGP) è un'iniziativa internazionale volontaria e multilaterale che mira a garantire impegni concreti da parte dei governi verso i loro cittadini al fine di promuovere la trasparenza, l'empowerment dei cittadini, la lotta alla corruzione e l'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la governance. L'Independent Reporting Mechanism (IRM) conduce una revisione con cadenza biennale delle attività di ogni paese partecipante a OGP.

L'Italia ha iniziato a prendere parte ufficialmente a OGP nel settembre 2011, quando il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha dichiarato l'intenzione del governo di aderire.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) ha gestito il partenariato tra l'Italia e OGP.

Diversi sono i ministeri e le agenzie responsabili per l'attuazione degli impegni OGP inclusi nel piano d'azione, tra cui: Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), Ministero dell'Educazione, dell'Università e Ricerca (MIUR), Dipartimento Comunicazioni (MISE), Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (MISE), Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT) (ora divenuta Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - A.N.A.C.), e Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA (FormezPA).

OGP PROCESS

I paesi che partecipano a OGP sono tenuti a seguire una procedura predefinita per la consultazione pubblica durante lo sviluppo e l'attuazione del piano di azione.

IN SINTESI

PARTICIPA DAL: 2011

NUMERO DI IMPEGNI: 16

LIVELLO DI COMPLETAMENTO

COMPLETATI:	3 SU 16
SOSTANZIALE:	1 SU 16
LIMITATO:	7 SU 16
NON INIZIATO:	5 SU 16

CRONOLOGIA

RISPETTATA: 1 SU 16

FOCUS DEGLI IMPEGNI

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE:	9 SU 16
PARTECIPAZIONE:	5 SU 16
RESPONSABILITÀ:	4 SU 16
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE PER TRANSPARENZA E	
RESPONSABILITÀ:	6 SU 16
NESSUNO:	1 SU 16

NUMERO DI IMPEGNI CON

CHIARA RILEVANZA RISPETTO A UN VALORE OGP:	15 SU 16
POTENZIALE IMPATTO MODERATO O TRASFORMATIVO:	13 SU 16
ATTUAZIONE SOSTANZIALE O COMPLETA:	4 SU 16
TUTTE E TRE (⊕):	4 SU 16

SINTESI

Gli stakeholder hanno evidenziato che il piano di azione dell'Italia è stato sviluppato senza previa consultazione pubblica. In realtà, una consultazione è stata realizzata dopo la finalizzazione del piano, ma solo un numero limitato di esponenti della società civile ed esperti di governo aperto sono stati invitati a commentare la sua versione non definitiva. Sebbene il governo abbia reso pubblici i commenti della consultazione postuma su un sito web, nessuno dei contributi che sono giunti è stato inserito nella versione finale del piano di azione. Non è stato istituito nessun forum multi-stakeholder permanente, né è stata realizzata alcuna consultazione durante l'attuazione degli impegni presi nel piano. Secondo la relazione di auto-valutazione del governo, durante la fase attuativa sono stati organizzati due eventi pubblici e un incontro multi-stakeholder.

Il governo ha pubblicato la relazione di auto-valutazione con dieci giorni di ritardo. Dopo la pubblicazione, un gruppo limitato di stakeholder è stato invitato a inserire i commenti su una piattaforma telematica.

ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

Poiché prendono parte ad OGP, i paesi sono tenuti a prendere degli impegni all'interno di piani di azione biennali. La Tabella 1 sintetizza ogni singolo impegno, il suo livello di completamento, il suo livello di ambizione, se esso è in linea con le scadenze previste dal paese e quali sono le azioni future da intraprendere nei successivi piani di azione. Il piano di azione dell'Italia comprendeva un ampio spettro di settori e aveva un certo numero di impegni ambiziosi, come evidenziato di seguito. La Tabella 2, invece, sintetizza la valutazione di IRM in merito ai progressi fatti rispetto ai singoli impegni. L'Italia ha completato 3 impegni su 16.

Tabella 1: Verifica dello stato di avanzamento sul singolo impegno

NOME SINTETICO DELL'IMPEGNO	IMPATTO POTENZIALE			LIVELLO DI COMPLE- TAMENTO			CRONO- LOGIA	AZIONI FUTURE
✿ L'IMPEGNO – COME FORMULATO - È CHIARAMENTE RILEVANTE RISPETTO AI VALORI OGP, HA UN SIGNIFICATIVO IMPATTO POTENZIALE ED È STATO RAGGIUNTO IN MODO COMPLETO O SOSTANZIALE	NESSUNO	MINORE	MODERATO	TRASFORMATIVO	NON INIZIATO	LIMITATO	SOSTANZIALE	COMPLETO
✿ 1. Portale della Trasparenza: Pubblicare i documenti e le relazioni sulla performance delle amministrazioni pubbliche; pubblicare i testi integrali dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, e gli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza esterna; creare un sistema di reportistica agevole, leggibile e aperto.								Ritardo Ulteriore lavoro sull'implementazione di base
✿ 2. Miglior quadro normativo contro la corruzione nella pubblica amministrazione: Ridurre la spesa pubblica attraverso una maggior competizione; fare una proposta legislativa per l'attuazione di piani anti-corruzione; proteggere i dipendenti che denunciano illeciti.							Non chiara	 Nuovo impegno basato sull'attuazione esistente
✿ 3. Sistema informativo sugli interventi della programmazione regionale unitaria (OpenCoesione): Creare di un portale che consenta al cittadino l'accesso ai dati pubblici relativi a progetti finanziati dalle politiche di coesione nazionale e dai Fondi Strutturali Europei; i dati dovrebbero essere in formato aperto e costantemente aggiornati; valutare l'impatto di tali interventi sulla qualità della vita dei cittadini.							In linea	 Nuovo impegno
4. Misurazione e riduzione dei costi: Consultare cittadini e imprese sulla riduzione dei costi.							Non chiara	Ulteriore lavoro

SINTESI

NOME SINTETICO DELL'IMPEGNO	IMPATTO POTENZIALE			LIVELLO DI COMPLE- TAMENTO			CRONO- LOGIA	AZIONI FUTURE	
	NESSUNO	MINORE	MODERATO	TRANSFORMATIVO	NON INIZIATO	LIMITATO	SOSTANZIALE	COMPLETO	
✿ L'IMPEGNO – COME FORMULATO – È CHIARAMENTE RILEVANTE RISPETTO AI VALORI OGP, HA UN SIGNIFICATIVO IMPATTO POTENZIALE ED È STATO RAGGIUNTO IN MODO COMPLETO O SOSTANZIALE									
5. Come fare per... (Iniziativa per promuovere la trasparenza sui siti della PA): Promuovere la trasparenza di tutte le informazioni relative a servizi e procedure amministrative sui siti delle pubbliche amministrazioni.									Ritardo Revisione dell'impegno per renderlo più raggiungibile e misurabile
6. Sviluppo quantitativo e qualitativo delle relazioni con i cittadini e gli stakeholder della PA: Promuovere l'attuazione del decreto legislativo 150/2009 che ha l'obiettivo di migliorare l'interazione tra cittadini, stakeholder e soggetti pubblici.									Non chiara Revisione dell'impegno
✿ 7. Facilitare la pubblicazione e il ri-uso di dati pubblici: Cambiare la legislazione nazionale sulla pubblicazione e il riuso dei dati pubblici.									Non chiara Nuovo impegno
8. Potenziare il portale nazionale dei dati aperti: (www.dat.gov.it): Potenziare il portale nazionale dei dati aperti.									Non chiara Revisione dell'impegno
9. Promuovere standard nazionali per i dati aperti: Promuovere standard nazionali per i dati aperti in linea con il relativo portale pan-europeo.									Non chiara Revisione dell'impegno
10. Contest Nazionale sugli Open Data: Concorso annuale per l'uso creativo dei dati pubblici.									Ritardo Ulteriore lavoro sull'implementazione di base
11. Stesura del piano nazionale per le comunità intelligenti: Stesura del piano nazionale per le comunità intelligenti.									Ritardo Ulteriore lavoro sull'implementazione di base
12. Consultazione pubblica su nuove policy e normative: Promuovere consultazioni pubbliche su nuove politiche e legislazioni.									Non chiara Revisione dell'impegno per renderlo più raggiungibile e misurabile

NOME SINTETICO DELL'IMPEGNO	IMPATTO POTENZIALE			LIVELLO DI COMPLE- TAMENTO			CRONO- LOGIA	AZIONI FUTURE	
	NESSUNO	MINORE	MODERATO	TRASFORMATIVO	NON INIZIATO	LIMITATO	SOSTANZIALE	COMPLETO	
✿ L'IMPEGNO – COME FORMULATO – È CHIARAMENTE RILEVANTE RISPETTO AI VALORI OGP, HA UN SIGNIFICATIVO IMPATTO POTENZIALE ED È STATO RAGGIUNTO IN MODO COMPLETO O SOSTANZIALE									
13. Rafforzare la partecipazione e la collaborazione nelle azioni di innovazione nei territori: Rafforzare la partecipazione nei progetti innovativi territoriali.									Non chiara Nessuna: abbandono dell'impegno
14. Aprire nuovi ambiti di sviluppo ed erogazione dei servizi pubblici: Aprire nuovi ambiti di sviluppo ed erogazione dei servizi pubblici.									Non chiara Nessuna: abbandono dell'impegno
15. Rafforzamento delle infrastrutture ICT nelle pubbliche amministrazioni: Regolamentare l'e-government, diffondere informazioni su strumenti di e-government e sviluppare infrastrutture ICT nelle pubbliche amministrazioni.									Non chiara Revisione dell'impegno per renderlo più raggiungibile e misurabile
16. Piano strategico cloud computing e partnership pubblico-privata: Promuovere partnership pubblico-privata per creare centri dati e un piano strategico sul cloud computing.								Ritardo	Ulteriore lavoro sull'implementazione di base

Tabella 2: Sintesi dello stato di avanzamento dei singoli impegni

NOME DELL'IMPEGNO	
➊ 1. Portale della Trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> Rilevanza per valore OGP: chiara Impatto potenziale: moderato Completamento: sostanziale 	Sebbene l'idea del portale della trasparenza risalga al 2009, esso non è mai stato attuato. La sua presenza nel piano di azione OGP lo qualifica come lo strumento principale per la pubblicazione pro-attiva di informazioni rilevanti per il contrasto alla corruzione. Il portale risulta sviluppato e avrebbe dovuto essere operativo entro la fine del 2013. Al momento della scrittura della presente relazione, non era ancora pubblicamente accessibile.
➋ 2. Miglior quadro normativo contro la corruzione nella pubblica amministrazione: <ul style="list-style-type: none"> Rilevanza per valore OGP: chiara Impatto potenziale: moderato Completamento: completo 	L'obiettivo dell'impegno era l'adozione di un nuovo impianto normativo anti-corruzione. Una legge anti-corruzione (legge n.190/2012) è stata introdotta nel novembre 2012 per promuovere maggiore trasparenza sulla fornitura di servizi, appalti pubblici, conflitti di interessi e performance dei dipendenti pubblici. Nonostante questo, siccome le iniziative anti-corruzione che hanno portato alla nuova legge erano presenti prima dell'adesione a OGP, l'impegno non ha dato impulso aggiuntivo alla prassi governativa esistente. Gli stakeholder hanno rilevato come la nuova legge non preveda incentivi o protezione per il dipendente pubblico che denuncia illeciti. Il governo ha la possibilità di affiancare agli sforzi esistenti azioni volte a recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni di governo. A tal proposito, secondo il parere del ricercatore IRM, nel prossimo piano di azione dovrebbe essere introdotto un nuovo impegno a favore di una nuova e complessiva normativa sull'accesso all'informazione.
➌ 3. Sistema informativo sugli interventi della programmazione regionale unitaria (OpenCoesione): <ul style="list-style-type: none"> Rilevanza per valore OGP: chiara Impatto potenziale: trasformativo Completamento: completo 	Sebbene l'impegno fosse stato preso prima di OGP, il portale OpenCoesione lanciato nel 2012 è divenuto un esempio per tutti i dipartimenti governativi su come sviluppare una coerente politica sui dati. Il portale OpenCoesione consente al cittadino l'accesso a dati pubblici in formato aperto, costantemente aggiornati e relativi a più di 650.000 progetti finanziati dalle politiche di coesione nazionale e dai Fondi Strutturali Europei. Si ritiene necessario ulteriore lavoro per aumentare l'impatto ed espandere lo scopo di questa iniziativa.
➍ 4. Misurazione e riduzione dei costi: <ul style="list-style-type: none"> Rilevanza per valore OGP: chiara Impatto potenziale: moderato Completamento: limitato 	Secondo la relazione di auto-valutazione del governo, questo impegno è stato completato grazie alla realizzazione di quattro consultazioni telematiche. Le consultazioni sono state in gran parte portate avanti prima dello sviluppo del piano di azione OGP ed erano principalmente in ottemperanza a obblighi comunitari. Data la mancanza di specificità dell'impegno, è stato difficile valutare i progressi fatti in materia di consultazione pubblica. Secondo la valutazione indipendente fatta da alcuni stakeholder, non è stata realizzata nessuna consultazione rilevante.
➎ 5. Come fare per... (Iniziativa per promuovere la trasparenza sui siti della PA): <ul style="list-style-type: none"> Rilevanza per valore OGP: chiara Impatto potenziale: moderato Completamento: non iniziato 	Alcuni rappresentanti della società civile sono in forte disaccordo con la posizione espressa dal governo nell'auto-valutazione, secondo cui il decreto legislativo 33/2013 ha previsto un impianto normativo complessivo che introduce principi generali di trasparenza e consente pieno accesso alle informazioni sull'operato del governo. Esperti di trasparenza hanno evidenziato che il decreto 33/2013 non è equivalente ad un freedom of information act. In aggiunta, esso non ha trasformato la prassi governativa, in quanto non è stato accompagnato da misure simili a quelle previste dal presente impegno, finalizzate a rendere più aperta la pubblica amministrazione e il sistema burocratico.
➏ 6. Sviluppo quantitativo e qualitativo delle relazioni con i cittadini e gli stakeholder della PA: <ul style="list-style-type: none"> Rilevanza per valore OGP: chiara Impatto potenziale: moderato Completamento: limitato 	L'impegno si focalizzava sul miglioramento delle interazioni tra cittadini, stakeholder e soggetti pubblici. Ciononostante, nella forma in cui è stato scritto, l'impegno non specificava nessuna attività misurabile che potesse fornire prova della sua implementazione.

NOME DELL'IMPEGNO	
7. Facilitare la pubblicazione e il ri-uso di dati pubblici: • Rilevanza per valore OGP: chiara • Impatto potenziale: moderato • Completamento: completo	Un nuovo decreto legislativo ha introdotto delle regolamentazioni per diffondere informazioni relative all'operato del governo e rendere più agevole l'accesso e la condivisione di dati pubblici attraverso l'applicazione del principio "open by default": in base a questo, tutti i dati governativi devono essere rilasciati in formato aperto. Inoltre, si è definito "dato aperto" il dato che può essere riutilizzato per fini commerciali e che deve essere accessibile gratuitamente.
8. Potenziare il portale nazionale dei dati aperti (www.dati.gov.it): • Rilevanza per valore OGP: chiara • Impatto potenziale: minore • Completamento: limitato	Il testo dell'impegno non è abbastanza specifico per poter valutare la sua attuazione. Ciononostante, gli stakeholder hanno considerato il portale open data come uno degli impegni più importanti e ne hanno suggerito la revisione e l'inserimento nel prossimo piano di azione.
9. Promuovere standard nazionali per i dati aperti: • Rilevanza per valore OGP: chiara • Impatto potenziale: trasformativo • Completamento: limitato	Nel maggio del 2013, in base ad un decreto legislativo finalizzato alla promozione e adozione delle tecnologie digitali e degli standard di dati aperti sul territorio nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha stabilito i requisiti tecnici per la pubblicazione di set di dati di "rilevante interesse nazionale" e il loro aggiornamento in base agli standard internazionali. Gli stakeholder hanno affermato di non essere stati consultati sulla questione.
10. Contest Nazionale sugli Open Data: • Rilevanza per valore OGP: chiara • Impatto potenziale: moderato • Completamento: non iniziato	L'impegno era focalizzato sull'organizzazione di un concorso nazionale sui dati aperti. In realtà l'iniziativa esisteva prima dell'adesione dell'Italia a OGP. Sebbene la relazione di auto-valutazione riportasse che diverse autorità locali hanno lanciato iniziative simili, queste sono da considerarsi indipendenti, autonome e incapaci di dare impulso ad una nuova pratica di governo. Il ricercatore IRM non ha trovato informazioni che comprovino il lancio di un nuovo concorso.
11. Stesura del piano nazionale per le comunità intelligenti: • Rilevanza per valore OGP: chiara • Impatto potenziale: trasformativo • Completamento: limitato	Questo impegno aveva il potenziale di incarnare il valore OGP di mettere l'innovazione e la tecnologia al servizio dell'apertura e della responsabilità. Esso si focalizzava sulla preparazione di un piano nazionale delle comunità intelligenti. AGID ha sviluppato un piano (Architettura per le comunità intelligenti) che dovrebbe facilitare la condivisione delle informazioni, il miglioramento dei servizi pubblici e rendere più equo ed economico l'uso della tecnologia. Ciononostante, gli stakeholder hanno notato che servono sforzi significativi per sviluppare, finalizzare e adottare un piano nazionale. Durante il periodo di revisione, nessun piano è stato realizzato.
12. Consultazione pubblica su nuove policy e normative: • Rilevanza per valore OGP: chiara • Impatto potenziale: moderato • Completamento: limitato	È stata creata una piattaforma di consultazione pubblica (partecipa.gov.it). Secondo la relazione di auto-valutazione del governo, attraverso questo strumento sono state condotte diverse consultazioni con i cittadini su nuove politiche e normative. Gli stakeholder hanno evidenziato che la piattaforma è un passo in avanti positivo ed hanno enfatizzato la necessità di chiarezza su metodologie, linee guida e su come i decisori pubblici intendano utilizzare i contributi provenienti dalle consultazioni. Essendo le consultazioni principalmente telematiche, in futuro il governo dovrebbe considerare la loro rilevanza per tutti i cittadini, specialmente per coloro che non interagiscono on-line. Con questo impegno il governo ha riconosciuto l'importanza della consultazione dei cittadini e, quindi, può ora migliorare significativamente la qualità dei risultati rendendo le consultazioni pubbliche maggiormente partecipative.

NOME DELL'IMPEGNO	
13. Rafforzare la partecipazione e la collaborazione nelle azioni di innovazione nei territori:	Il testo dell'impegno era vago e ha reso difficile la valutazione. Gli stakeholder hanno evidenziato la mancanza di chiarezza negli obiettivi e di visione strategica dell'impegno. Il ricercatore IRM raccomanda l'abbandono dell'impegno, in quanto nella sua forma attuale non consente riformulazione.
14. Aprire nuovi ambiti di sviluppo ed erogazione dei servizi pubblici:	La relazione di auto-valutazione del governo non cita l'impegno. Gli stakeholder hanno evidenziato la mancanza di chiarezza negli obiettivi e di visione strategica dell'impegno. Nella sua forma attuale, l'impegno pare troppo vago e non è chiaro come possa promuovere i valori OGP.
15. Rafforzamento delle infrastrutture ICT nelle pubbliche amministrazioni:	L'impegno era focalizzato sulla tecnologia e l'innovazione per favorire il miglioramento dei servizi pubblici. Ciononostante, non è chiaro come le azioni proposte in materia di regolamentazione di e-government fossero finalizzate in modo diretto a migliorare l'apertura e la responsabilità delle pubbliche amministrazioni.
16. Piano strategico cloud computing e partnership pubblico-privata per data center della PA (nelle regioni Calabria, Basilicata, Molise and Sardegna):	L'impegno è di difficile valutazione. Gli stakeholder lo hanno inteso come una politica volta a ridurre il divario digitale che colpisce le regioni Calabria, Basilicata, Molise e Sardegna, nonché volto a consentire una migliore condivisione di dati e informazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. Ciononostante, gli stakeholder non sono stati in grado di confermare se tale piano per le infrastrutture digitali fosse in fase di sviluppo. La relazione di auto-valutazione del governo non include informazioni a riguardo.

RACCOMANDAZIONI

L'Italia ha portato avanti diverse azioni positive dopo la sua adesione a OGP.

Ciononostante, il contesto generale per l'attuazione dei principi chiave di OGP rimane difficile. Sulla base delle sfide e dei risultati emersi nella presente relazione, questa sezione illustra le principali raccomandazioni:

1. Attività di sensibilizzazione: compiere degli sforzi per raggiungere stakeholder chiave, in particolare attraverso iniziative di sensibilizzazione non telematiche volte a promuovere gli impegni OGP a livello regionale e locale.

2. Coinvolgimento degli stakeholder: (a) coinvolgere una più ampia gamma di stakeholder nello sviluppo e nell'attuazione del prossimo piano di azione; (b) creare occasioni di coinvolgimento a livello locale; (c) creare un sito web dedicato a OGP e stabilire la rilevanza per un ampio insieme di stakeholder degli impegni presi.

3. Consultazioni: dare sufficiente preavviso per le consultazioni pubbliche; stabilire un forum permanente multi-stakeholder; creare opportunità di consultazione non telematica.

4. Impegni futuri: (a) il governo può assumere nuovi impegni con lo scopo di creare opportunità di partecipazione dei cittadini al processo decisionale; (b) migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni detenute dal governo e introdurre una politica più ampia di pubblicazione pro-attiva di tali informazioni; (c) migliorare le azioni di contrasto alla corruzione e assicurare maggiore protezione per il dipendente che denuncia illeciti; (d) migliorare la disponibilità e l'accesso a dati pubblici in formato aperto.

In aggiunta, il governo dovrebbe incrementare il livello di consapevolezza e conoscenza di OGP all'interno dei dipartimenti governativi coinvolti nell'attuazione degli impegni del piano d'azione.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: 2012

Per partecipare a OGP, i governi devono dimostrare un impegno nella promozione del governo aperto attraverso il soddisfacimento di una serie di requisiti minimi su temi chiave del governo aperto. Gli indicatori, prodotti da diverse organizzazioni OGP, servono a determinare la portata dei progressi fatti da ciascun paese su ogni tema chiave, con un punteggio assegnato come descritto di seguito (per maggiori dettagli: <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/how-join/eligibility-criteria>).

AL MOMENTO DELL'ADESIONE, I PUNTEGGI DELL'ITALIA ERANO I SEGUENTI:

Trasparenza sul bilancio dello Stato
(4 SU 4)

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE: Legge applicata

(4 SU 4)

TRASPARENZA PATRIMONIALE PER DIRIGENTI PUBBLICI ED ESPONENTI POLITICI:

(4 SU 4)

PARTECIPAZIONE CIVICA:

(4 SU 4)



Andrea Menapace, giurista, project manager e ricercatore indipendente residente a Londra, collabora con organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di governance e diritti umani, governo aperto e accesso all'informazione, trasparenza e accountability.



Open Government Partnership (OGP) mira a garantire impegni concreti da parte dei governi verso i loro cittadini al fine di promuovere la trasparenza, l'empowerment dei cittadini, la lotta alla corruzione e l'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la governance. L'Independent Reporting Mechanism in seno a OGP valuta lo sviluppo e l'attuazione dei piani di azione nazionali con lo scopo di favorire il dialogo tra gli stakeholder e migliorare l'accountability.

TOC

I | CONTESTO

Open Government Partnership (OGP) è un'iniziativa internazionale volontaria e multilaterale che mira a garantire impegni concreti da parte dei governi verso i loro cittadini al fine di promuovere la trasparenza, l'empowerment dei cittadini, la lotta alla corruzione e l'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la governance. Nel perseguire questi obiettivi, OGP offre un forum internazionale per il dialogo e la condivisione tra governi, organizzazioni della società civile e settore privato, ognuno dei quali contribuisce al raggiungimento del comune obiettivo del governo aperto. In questa relazione, sono definiti come stakeholder i governi partecipanti, nonché soggetti della società civile e del settore privato che sostengono i principi e la missione di OGP.

INTRODUZIONE

L'Italia ha iniziato a prendere parte ufficialmente a OGP nel settembre 2011, quando il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha dichiarato l'intenzione del governo di aderire.

Per partecipare a OGP, i governi devono presentare un chiaro impegno nella promozione del governo aperto al fine di soddisfare una serie di requisiti minimi su temi chiave del governo aperto, che sono particolarmente importanti per aumentare la capacità di risposta del governo, rafforzare la partecipazione dei cittadini e la lotta alla corruzione. Gli indicatori sono prodotti da organizzazioni diverse da OGP e servono per determinare la portata dei progressi del paese su ciascuno dei temi chiave, con un punteggio assegnato come descritto di seguito. L'Italia è entrata in OGP superando i requisiti minimi di ammissibilità. Al momento dell'adesione, il paese aveva un punteggio alto per Open Budgets (2 su 2),¹ un alto punteggio (4 su 4) in seguito all'adozione della legge sulla trasparenza,² un alto punteggio (4 su 4) in materia di trasparenza patrimoniale per dirigenti pubblici ed esponenti politici,³ e un punteggio di 8.53 su 10 nella categoria dei diritti civili di Economist Intelligence Unit's Democracy Index.⁴

Tutti i governi che partecipano a OGP devono sviluppare dei piani di azione per un periodo iniziale di due anni. I governi dovrebbero avviare i loro piani di azione esplicitando gli impegni già in atto inerenti ad una serie di cinque "grandi sfide", che includono specifiche strategie per il governo aperto

e programmi in corso di attuazione (si veda la Sezione 4 per una lista delle aree collegate ad ogni "grande sfida").

I piani d'azione dovrebbero poi stabilire gli impegni OGP di ciascun governo, in modo che estendano la loro azione oltre la normale prassi di governo per quanto riguarda la grande sfida in questione. Questi impegni possono essere costruiti su azioni già esistenti, identificare nuove azioni da intraprendere per completare le riforme in corso, o avviare un'azione in un'area completamente nuova.

Insieme con gli altri paesi del gruppo 2, l'Italia ha sviluppato il suo piano d'azione nazionale da gennaio ad aprile 2012. Il piano d'azione presentato nel mese di aprile è stato attuato nel corso del 2013, mentre l'auto-valutazione da parte del governo è stata presentata nel mese di ottobre dello stesso anno. Secondo il calendario OGP,⁵ i referenti governativi per OGP e i rappresentanti della società civile sono tenuti a rivedere il primo piano di azione o svilupparne uno nuovo entro aprile 2014, iniziando le consultazioni a gennaio 2014.

In ottemperanza alle regole stabilite da OGP, l'Independent Reporting Mechanism (IRM) di OGP ha collaborato con un esperto indipendente nazionale per effettuare una valutazione sullo sviluppo e l'attuazione del primo piano di azione di ciascun paese. In Italia, l'IRM ha collaborato con Andrea Menapace, ricercatore indipendente con competenze in materia di governance e autore di questa relazione. L'obiettivo di IRM è quello di favorire

TOC

un dialogo costante e informato attorno allo sviluppo e all'attuazione degli impegni futuri in ciascun paese partecipante a OGP.

CONTESTO ISTITUZIONALE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) gestisce il partenariato tra l'Italia e OGP. Tale Dipartimento, fondato nel 1983 e guidato da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, ha il compito di realizzare iniziative di riforma dell'amministrazione a favore di un'amministrazione pubblica più efficiente ed efficace.

Il dirigente Stefano Pizzicannella ha coordinato il gruppo di lavoro OGP all'interno del DFP. Diversi ministeri e agenzie erano responsabili per l'attuazione degli impegni OGP inclusi nel piano d'azione; la molteplicità dei soggetti partecipanti si riflette anche nell'auto-valutazione, che è stata messa a punto dal DFP con il contributo dei ministeri e delle agenzie coinvolte nel processo di seguito elencati:

- Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)
- Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)
- Ministero dell'Educazione, dell'Università e Ricerca (MIUR)
- Dipartimento Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico
- Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Ministero dello Sviluppo Economico
- Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT) ora divenuta Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.)
- Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA (FormezPA)

Come previsto dal sistema amministrativo italiano, le regioni, le province e i comuni locali hanno poteri esecutivi e un certo grado di autonomia dal governo nazionale; per quanto riguarda il lavoro fatto con OGP, anche se il DFP fa parte dell'amministrazione centrale dello Stato, esso ha avuto un potere di coordinamento solo parziale. Ogni ministero e agenzia dotata di un proprio bilancio e mandato specifico hanno così avuto un certo margine di discrezionalità rispetto all'effettiva attuazione del piano d'azione.

Se non diversamente specificato, i riferimenti a "il governo" sono specifici per il governo nazionale nel suo complesso.

NOTA METODOLOGICA

IRM lavora con ricercatori nazionali indipendenti esperti per realizzare e diffondere analisi su ogni governo partecipante a OGP, che a loro volta collaborano con professionisti oppure organizzazioni con esperienza di valutazione sul tema del governo aperto. In Italia, l'IRM ha lavorato con Andrea Menapace, un ricercatore indipendente e consulente, che ha analizzato il rapporto di auto-valutazione del governo, raccolto i punti di vista della società civile, e intervistato funzionari governativi e altri stakeholder. Il personale OGP e un gruppo di esperti hanno poi valutato il rapporto.

Per raccogliere le voci di molteplici stakeholder, il ricercatore IRM ha organizzato due forum multilaterali a Roma e Trento, che sono stati condotti con la modalità dei focus group. Il ricercatore ha inoltre esaminato l'autovalutazione pubblicata dal governo nell'ottobre 2013⁴ e la valutazione indipendente sullo stato di avanzamento degli impegni OGP presi dal governo effettuata nel giugno 2013 dall'Open Government Forum.⁵ Numerosi sono i riferimenti a questi documenti. La sintesi dei forum degli stakeholder e le interviste sono riportati in allegato.

TOC

¹ Open Budget Partnership, *Open Budgets Change Lives* (Washington, DC: Open Budget Partnership, 2012). <http://bit.ly/1eBlabX>

² <http://bit.ly/1DuM24>

³ Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, "Disclosure by Politicians," (*Tuck School of Business Working Paper 2009-60, 2009*): <http://bit.ly/19nDEFK>; Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), "Types of Information Decision Makers Are Required to Formally Disclose, and Level Of Transparency," in *Government at a Glance 2009*, (OECD, 2009). <http://bit.ly/13vGtG5>; Ricard Messick, "Income and Asset Disclosure by World Bank Client Countries" (Washington, DC: World Bank, 2009). <http://bit.ly/1clokyf>

⁴ Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2010: Democracy in Retreat" (London: Economist, 2010). Available at: <http://bit.ly/eLC1tE>

⁵ <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP%20Calendar%20For%20All%20Countries.docx>

⁶ <http://bit.ly/1drmfbl>

⁷ <http://slidesha.re/19RSOND>

II | PROCEDURA: LO SVILUPPO DEL PIANO DI AZIONE

Il piano d'azione è stato finalizzato dopo una prima fase di consultazioni. Un elenco di partecipanti invitati alla consultazione, ma non copia dei contributi scritti ricevuti, è stato fornito al ricercatore IRM.

I paesi partecipanti OGP seguono una procedura predefinita per la consultazione durante lo sviluppo del loro piano d'azione OGP. Secondo lo statuto di OGP, i singoli paesi devono:

- Rendere disponibili (almeno on-line) prima della consultazione i dettagli e i tempi della procedura di consultazione pubblica;
- Condurre ampie consultazioni con la comunità nazionale, compresa la società civile e il settore privato; cercare una vasta gamma di punti di vista e rendere disponibile on-line una sintesi della consultazione pubblica e di tutti i singoli contributi ricevuti;

- Intraprendere iniziative di promozione di OGP per migliorare la partecipazione dei cittadini alla consultazione;
- Consultare la cittadinanza con preavviso sufficiente e attraverso una varietà di meccanismi - tra cui strumenti on-line e incontri di persona - al fine di garantire ai cittadini piena accessibilità alle opportunità di partecipazione.

Un quinto requisito relativo alla consultazione è stabilito dallo statuto di OGP, così come definito nella Sezione 3 di questo documento "Consultazione durante la fase di attuazione".

Tabella 1 | Procedura di consultazione sul piano di azione

FASE DEL PIANO DI AZIONE	INDICAZIONI OGP SULLA PROCEDURA	IL GOVERNO HA RISPETTATO LE INDICAZIONI?
Durante lo sviluppo	Calendario e Procedura: Disponibilità in anticipo	No
	Avviso in anticipo	No
	Attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione	No
	Consultazione online	Si
	Link alla consultazione online	http://bit.ly/la89gS
	Consultazioni di persona	No
	Sintesi dei commenti	Si
	Link alla sintesi dei commenti	http://bit.ly/la89gS
Durante l'implementazione	Forum permanente	No

- I paesi devono identificare un forum per consentire la consultazione multi-stakeholder periodica durante la fase di attuazione. Il forum può essere un'entità esistente o una nuova. Questo punto è definito nella sezione successiva, ma per facilitare la consultazione, la presente Tabella 1 sintetizza le informazioni relative alla consultazione avvenuta sia prima che durante l'attuazione del piano di azione.

Secondo le linee guida di OGP, i paesi dovrebbero condurre ampie consultazioni con la comunità nazionale, compresa la società civile e il settore privato, cercare una vasta gamma di punti di vista e rendere pubblici in anticipo i dettagli e il calendario del processo di consultazione pubblica.

Lo sviluppo del piano di azione OGP ha avuto due fasi. La prima, secondo il gruppo di lavoro OGP in seno al governo, è stata eseguita prima dell'approvazione del piano attraverso una mailing list. Un numero limitato di stakeholder, rappresentanti della società civile ed esperti di governo aperto sono stati invitati a commentare la versione iniziale del piano di azione. La mailing list, ma non la sintesi dei contributi scritti, è stata fornita al ricercatore IRM.

Gli stakeholder intervistati dal ricercatore hanno evidenziato che nessuna attività di promozione né consultazioni sono state condotte prima dello sviluppo del piano d'azione.

Una consultazione pubblica è avvenuta attraverso una piattaforma on-line, invitando un numero limitato di stakeholder dopo la pubblicazione del piano. La versione finale è stata sottoposta ai commenti pubblici l'11 aprile 2012 e annunciata pubblicamente il 17 aprile al Summit OGP di Brasilia.

La consultazione on-line è rimasta aperta dal 12 al 27 aprile.¹ Gli stakeholder che sono stati consultati hanno fornito dei contributi che sono poi stati resi pubblici on-line. Sebbene il governo abbia dichiarato che "tutti i commenti concorrono a migliorare e integrare il piano di azione" nessuno dei contributi risultanti dalla consultazione è stato inserito nel piano di azione.²

Come dichiarato nella relazione di auto-valutazione del governo, iniziative di promozione e divulgazione relative a OGP sono state realizzate durante la fase di attuazione. Queste sono descritte nella sezione successiva.

¹ <http://www.lineaamica.gov.it/ditecicome/ogp/>

² Ibid.

III | PROCEDURA: CONSULTAZIONE DURANTE L'ATTUAZIONE

In Italia, la procedura di consultazione è avvenuta esclusivamente a livello centrale ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) che ha organizzato tre eventi per discutere il piano d'azione OGP.

Come parte della loro partecipazione a OGP, i governi si impegnano a identificare un forum, esistente o nuovo, per consentire una consultazione multi-stakeholder periodica sull'attuazione degli impegni OGP. Questa sezione riassume tali informazioni.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Secondo le informazioni verificate dal ricercatore IRM, non era stato identificato nessun forum che consentisse la periodica consultazione multi-stakeholder sull'attuazione del piano di azione. Conclusasi la fase di attuazione del piano di azione, il governo ha lanciato una piattaforma on-line chiamata "Comunità online Open Government".¹

La procedura di consultazione durante lo sviluppo del piano d'azione è avvenuta esclusivamente a livello governativo ad opera di DFP. Il ricercatore IRM non ha rilevato lo svolgimento di incontri multi-stakeholder all'interno di altri organismi o dipartimenti che lavorano su impegni specifici del piano di azione.

Secondo l'auto-valutazione del governo, il DFP ha organizzato due eventi pubblici e un incontro multi-stakeholder durante l'implementazione, come parte dei suoi sforzi di consultazione:

10 Dicembre 2012: Terzo meeting europeo di Open Government Partnership (OGP), dedicato a "Trasparenza, Partecipazione e Collaborazione: La Pubblica Amministrazione si apre al dialogo", realizzato a Roma presso la sede del DFP.² 48 persone sono state invitate – 25 i partecipanti.

29 Maggio 2013: Evento pubblico "Open Government: prospettive e opportunità" organizzato by DFP durante la 23sima edizione di FORUM PA, uno dei più importanti

eventi in Italia relativi a innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione.³ 57 persone della società civile sono state invitate; hanno partecipato un numero totale di 234 rappresentanti della società civile e del governo.

04 Luglio 2013: un incontro con gli stakeholder, con 40 partecipanti, rappresentanti di 5 dipartimenti governativi e 25 organizzazioni della società civile, è stato organizzato da DFP.⁴

Tutte le consultazioni si sono tenute a Roma e il live-streaming era disponibile. Liste di invitati e partecipanti sono state rese disponibili al ricercatore IRM.

Diversi soggetti che hanno partecipato a tali consultazioni hanno espresso frustrazione per il modo in cui le consultazioni di persona sono state condotte nonché gli incontri successivi. Per una delle consultazioni, è stata data meno di una settimana di preavviso. In una specifica occasione, gli stakeholder hanno dichiarato che figure chiave del governo relative al piano di azione OGP hanno lasciato l'incontro prima che i rappresentanti della società civile – espressamente invitati per portare il loro contributo – iniziassero a presentare il loro intervento.

Alcune organizzazioni della società civile invitate alle riunioni hanno anche espresso il parere che l'organizzazione capofila (DFP) non sembrava interessata a coinvolgere e condividere in modo significativo il processo decisionale con la società civile e il settore privato.

Oltre alle azioni promosse dal governo, il Forum Open Government - una coalizione di organizzazioni della società civile - ha monitorato l'attuazione del piano d'azione e pubblicato una valutazione indipendente degli impegni del primo piano d'azione.⁵

TOC



¹ <http://www.innovatoripa.it/groups/open-government>

² <http://bit.ly/la9CU9>

³ <http://bit.ly/1drpzne>

⁴ <http://bit.ly/lII7GQ>

⁵ <http://www.opengovernmentforum.it/>

IV | ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

Tutti i governi che partecipano a OGP sono tenuti a sviluppare dei piani di azione che contengano impegni concreti da realizzare in un periodo iniziale di due anni. I governi introducono i loro piani d'azione nazionali, inizialmente condividendo gli sforzi esistenti relativi alle grandi sfide OGP di loro scelta, tra cui specifiche strategie di governo aperto e programmi in corso di realizzazione. I piani di azione in seguito delineano gli impegni OGP che hanno il ruolo di dare un nuovo impulso alla prassi amministrativa nel settore in questione. Questi impegni possono basarsi sugli sforzi esistenti, identificare nuove azioni per completare le riforme in corso o avviare un'azione in un settore completamente nuovo.

Gli impegni OGP devono essere strutturati intorno ad una serie di cinque "grandi sfide" che i governi fronteggiano. OGP riconosce che i paesi iniziano da punti di partenza diversi. I paesi sono tenuti a selezionare le grandi sfide e i rispettivi impegni concreti che si addicono maggiormente all'unicità del loro contesto. Nessun piano d'azione, impegni specifici o standard sono imposti sul singolo paese.

Le cinque grandi sfide OGP sono:

1. **Miglioramento dei servizi pubblici:** misure che riguardano l'insieme dei servizi al cittadino, tra cui salute, istruzione, giustizia, acqua, elettricità, telecomunicazioni, e tutte le altre aree di servizi, volte a favorire il miglioramento del servizio pubblico o l'innovazione nel settore privato.
2. **Aumentare l'integrità pubblica:** misure che riguardano la corruzione e l'etica pubblica, l'accesso alle informazioni, la riforma del finanziamento a partiti o campagne elettorali, e la libertà dei media e della società civile.
3. **Gestire in modo più efficace le pubbliche risorse:** misure che riguardano i bilanci, appalti, la gestione delle risorse naturali e gli aiuti internazionali.
4. **Creazione di comunità più sicure:** misure che riguardano la sicurezza pubblica, calamità naturali e di risposta alle crisi ambientali.
5. **Incrementare la responsabilità sociale delle imprese:** misure che riguardano la responsabilità

delle imprese su temi quali l'ambiente, la lotta alla corruzione, la tutela dei consumatori e l'impegno civico.

Mentre la natura degli impegni concreti collegati alle grandi sfide dovrebbe essere flessibile e tener conto delle circostanze proprie di ciascun paese, tutti gli impegni OGP dovrebbero riflettere quattro principi fondamentali propri del governo aperto:

- **Trasparenza:** le informazioni sulle attività e sulle decisioni del governo sono pubbliche, complete, tempestive, gratuitamente a disposizione del pubblico, e soddisfano gli standard minimi relativi ai dati aperti (ad esempio, dati grezzi e leggibilità da parte del computer).
- **La partecipazione dei cittadini:** i governi cercano di incentivare i cittadini a partecipare al dibattito pubblico, fornire pareri e dare un contributo che porti ad una governance più reattiva, innovativa ed efficace.
- **Responsabilità** – esistono regole, regolamentazioni e meccanismi che invitano i decisori pubblici a rendere conto delle loro azioni, ad agire in modo coerente di fronte a critiche o richieste ricevute, e ad accettare la responsabilità per la mancata attuazione di un'azione prevista dalle leggi o impegni assunti.
- **Tecnologia e Innovazione:** i governi riconoscono l'importanza di consentire ai cittadini un accesso aperto alla tecnologia, il ruolo delle

nuove tecnologie nel favorire l'innovazione e l'importanza di aumentare la capacità dei cittadini di utilizzare la tecnologia. I paesi partecipanti possono concentrare i loro impegni a livello nazionale, locale e/o sub-nazionale, dove ritengono che la loro azione a favore del governo aperto possa avere un maggiore impatto.

Riconoscendo che il raggiungimento degli impegni inerenti al governo aperto spesso comporta un processo pluriennale, i governi – ogni volta questo sia possibile - dovrebbero fissare scadenze e parametri di riferimento per i loro impegni in modo che indichino chiaramente ciò che deve essere compiuto su base annuale.

Questa sezione descrive ognuno degli impegni che l'Italia ha incluso nel suo piano d'azione. Il ricercatore IRM ha assegnato un numero ad ogni impegno secondo l'ordine cronologico del piano d'azione. Per facilità di lettura, tappe non sufficientemente specifiche nel loro contenuto sono state considerate come singoli impegni.

Un certo numero di impegni ha un unico traguardo, mentre altri hanno più tappe. In questi ultimi casi, le tappe sono state valutate insieme su un singolo foglio fatto al fine di evitare ripetizioni e facilitare la lettura delle parti interessate OGP.

Mentre la maggior parte degli indicatori riportati su ciascuna scheda sono auto-esplicativi, una serie di indicatori per ciascun impegno meritano ulteriori spiegazioni.

- Rilevanza: Il ricercatore IRM ha valutato ogni impegno in base alla sua rilevanza rispetto ai valori e alle grandi sfide di OGP.
 - I valori OGP: Alcuni impegni OGP dimostrano una relazione non chiara con i valori OGP. Al fine di individuare tali casi, il ricercatore IRM ha basato la sua valutazione su un'attenta lettura del testo dell'impegno. Questa analisi identifica gli impegni che possono meglio articolare

il loro rapporto con i temi chiave del governo aperto.

- Le grandi sfide: Sebbene alcuni impegni possono essere rilevanti rispetto a più di una grande sfida, il ricercatore ha riportato solo quelli che erano stati esplicitamente identificati dal governo.
- Ambizione: i ricercatori IRM hanno valutato quanto ambizioso era ogni singolo impegno in relazione a iniziative nuove o esistenti che hanno dato un impulso aggiuntivo alla prassi governativa ordinaria.
 - Impatto potenziale: paesi OGP sono tenuti a prendere impegni ambiziosi (con attività nuove o pre-esistenti) che estendono la prassi di governo oltre ciò che già esiste o è in fase di realizzazione. Per promuovere una definizione ampia di ambizione, il ricercatore IRM ha valutato anche il potenziale trasformativo che il singolo impegno potrebbe avere nel settore di riferimento. Questo giudizio si basa sulla competenza professionale ed esperienza del ricercatore in qualità di esperto di processi di governance e politica pubblica.
 - Nuovo o pre-esistente: Il ricercatore IRM ha anche rilevato se l'impegno è basato su un'aziione pre-datasta rispetto al piano d'azione.
- Arco temporale: il ricercatore IRM ha valutato l'arco temporale dei singoli impegni, anche dove non esistevano chiare tappe intermedie, scadenze e risultati finali.
 - Completamento previsto: nei casi in cui questa informazione non fosse disponibile, il ricercatore IRM ha espresso il suo giudizio sulla base delle indicazioni disponibili relative al livello di completamento che potrebbe essere stato raggiunto alla fine del periodo di valutazione.

1 | Il Portale della Trasparenza

Sarà realizzato e gestito da CiViT in collaborazione con DIGIT PA, il Portale della trasparenza, che come previsto dalla legge, dovrà contenere i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche". Mediante tale Portale, saranno rese disponibili le informazioni relative agli obiettivi strategici e operativi delle amministrazioni, unitamente a quelle inerenti ai relativi indicatori, target, soggetti coinvolti (leader e contributor), nonché i risultati raggiunti con gli eventuali scostamenti e le motivazioni del mancato raggiungimento del target prefissato. Il Portale conterrà anche i testi integrali dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità. Saranno inoltre resi disponibili i dati principali inseriti in tali Programmi utili per la misurazione delle percentuali di completamento della pubblicazione dei dati e informazioni, obbligatori per le amministrazioni e l'analisi degli scostamenti da quanto programmato all'interno dei Programmi stessi. Infine, il Portale della trasparenza a regime dovrà contenere gli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza esterna (cittadini, imprese, ecc.) da ciascuna amministrazione e, per ciascuno di essi, dovrà riportare l'indicazione degli standard relativi alle varie dimensioni della qualità del servizio (accessibilità, trasparenza, tempestività, efficacia). Per consentire una più agevole leggibilità dei dati da parte dei cittadini sarà inoltre realizzato un sistema di reportistica in grado di produrre un dataset da esporre sul Portale in formato aperto.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO					
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	CiViT ora A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti-corruzione			
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	CiViT ora A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti-corruzione			
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No			
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Media (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che è oggettivamente verificabile, ma non contiene tappe o risultati specifici)			
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato			
	VALORI OGP				
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.	NESSUNO
	X		X	X	
AMBIZIONE					
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE			
Pre-esistente		Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimangono limitati la portata e lo scopo)			
LIVELLO DI COMPLETAMENTO					
DATA DI INIZIO: Non specificato	DATA FINALE: gennaio 2014	Completamento attuale Completamento previsto	NON INIZIATO	LIMITATO	SOSTANZIALE
					COMPLETO
AZIONI FUTURE					
Ulteriore lavoro sull'attuazione in corso					

Che cosa è accaduto?

Questo impegno non è stato realizzato. Secondo il rapporto di auto-valutazione e le interviste effettuate dal ricercatore IRM con i rappresentanti della Commissione Indipendente per la Valutazione, Trasparenza, Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ora A.N.A.C.,¹ il portale era in una fase avanzata di sviluppo ad ottobre 2013 e avrebbe dovuto essere disponibile e pienamente operativo nel gennaio 2014.

La nuova legge anti-corruzione² approvata nel novembre 2012 ha designato CIVIT come autorità nazionale anti-corruzione, attribuendole funzioni e poteri finalizzati alla prevenzione della corruzione. Parte dei suoi nuovi compiti includono la verifica che tutte le amministrazioni pubbliche ad ogni livello di governo nominino un referente responsabile per prevenire la corruzione, in modo da creare una rete di funzionari che andranno a sviluppare specifiche iniziative di trasparenza e anti-corruzione. Il risultato attuale è la presenza di una rete di circa 2.800 funzionari responsabili per la prevenzione della corruzione. Circa il 30% delle regioni, il 40% delle province e il 25% degli 8.000 comuni italiani hanno nominato il loro responsabile in materia.

Il portale della trasparenza è stato descritto come lo strumento principale per facilitare la pubblicazione proattiva delle informazioni rilevanti ai fini del contrasto alla corruzione. Durante il periodo di stesura della presente relazione, il portale non era disponibile al pubblico.

Che importanza aveva?

L'idea del portale della trasparenza è stata introdotta nel 2009 attraverso una legge sulla trasparenza governativa,³ ma la sua realizzazione non era stata portata avanti.

Gli stakeholder intervistati dal ricercatore IRM hanno individuato due possibili sfide per il portale: da un lato potrebbe diventare un onere eccessivo per il personale dell'amministrazione locale e dall'altra potrebbe rischiare di aumentare la burocrazia senza risultati concreti in materia di lotta alla corruzione.

Alcuni stakeholder hanno inoltre dichiarato che portali di informazione relativi a diversi dipartimenti governativi potrebbero paradossalmente ostacolare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni, piuttosto che facilitarla. Hanno quindi sottolineato che sono necessari degli sforzi da parte del governo per sviluppare un unico punto di riferimento dedicato a tutti i dati e informazioni di interesse pubblico, in particolare, le informazioni la cui comunicazione è obbligatoria in base al decreto legislativo 33/2013.

Azioni future

Il ricercatore IRM raccomanda inoltre l'attuazione di questo impegno in modo da facilitare un migliore accesso alle informazioni da parte del cittadino in materia di comprovato interesse pubblico. Il ricercatore IRM ritiene che la disponibilità di dati e informazioni complete, tempestive e leggibili da computer rafforzerebbe gli sforzi anti-corruzione, in quanto doterebbe i cittadini di migliori strumenti per accedere alle informazioni detenute dal governo. L'accessibilità, pertanto, non dovrebbe essere limitata solo ai dati che sono oggetto di pubblicità obbligatoria secondo il decreto legislativo 33/2013.

Sono inoltre necessarie campagne di sensibilizzazione al fine di garantire che i cittadini siano a conoscenza della disponibilità di informazioni di pubblico interesse, e, soprattutto, sappiano come accedere a tali informazioni.

¹ <http://www.anticorruzione.it>
² <http://bit.ly/17Rna2u>
³ <http://bit.ly/lIWxDy>

2 | Miglior quadro normativo contro la corruzione nella pubblica amministrazione

Misura volta ad assicurare un miglioramento delle condizioni di mercato per la concorrenza e a favorire il contenimento della spesa pubblica. I provvedimenti all'esame prevedono l'obbligatorietà dell'adozione di piani anticorruzione a carico di tutte le PA, con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, l'individuazione di un responsabile della prevenzione della corruzione, la valorizzazione di una rete capillare sul territorio, quella dei Prefetti, nella forma di supporto tecnico e informativo agli enti locali e quali tratti tra essi e l'Autorità nazionale anticorruzione.

Altre previsioni riguardano premi e anonimato per chi denuncia reati contro la PA (protezione dei whistleblowers), sistema di rotazione per i funzionari che lavorano nei settori più a rischio, nuove incompatibilità e miglioramento della gestione del conflitto di interessi, maggiore trasparenza sui patrimoni dei vertici delle PA.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO						
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Dipartimento Funzione Pubblica (DFP)				
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Dipartimento Funzione Pubblica (DFP)				
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No				
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Media (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che è oggettivamente verificabile, ma non contiene tappe o risultati specifici)				
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato				
	VALORI OGP					
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.		
AMBIZIONE			X			
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE				
Pre-esistente		Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimangono limitati la portata e lo scopo)				
LIVELLO DI COMPLETAMENTO						
DATA DI INIZIO: Non specificato	DATA FINALE: Non specificato	Completamento attuale Completamento previsto	NON INIZIATO	LIMITATO	SOSTANZIALE	COMPLETO
			NESSUNA DATA O RIFERIMENTI COLLEGATI O DESUMIBILI			
AZIONI FUTURE						
Nuovo impegno da costruire sull'implementazione esistente						

TOC

Che cosa è accaduto?

L'obiettivo di questo impegno è stata l'adozione di un nuovo quadro normativo contro la corruzione. In questo senso l'impegno è stato tecnicamente raggiunto: una nuova legge anti-corruzione (n.190/2012) è stata introdotta nel novembre 2012.¹ Essa prevede nuove disposizioni che dovrebbero portare a una maggiore trasparenza per quanto riguarda la fornitura di servizi, gli appalti pubblici, il conflitto di interessi e le prestazioni dei dipendenti pubblici. Tra le misure adottate, le seguenti sono le maggiormente rilevanti:

- La costituzione della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - (CIVIT) ora definita A.N.A.C (Autorità Nazionale Anti-corruzione) a seguito della legge 125/2013;
- Lo sviluppo di un Piano Nazionale Anti-corruzione (PNA), che definisce e promuove gli standard e le metodologie per l'implementazione di strategie anti-corruzione;
- Modifiche sostanziali al Codice dei contratti pubblici, tra cui:
 - introduzione del principio della rotazione nella nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie in cui l'ente pubblico è controparte;
 - maggiore trasparenza nella selezione dei contraenti;
- L'introduzione di un codice di condotta per i funzionari pubblici;
- Riorganizzazione delle norme relative agli obblighi di:
 - trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle autorità pubbliche;
 - pubblicazione di tutti i dati, i documenti e le informazioni in formati di dati aperti.
- L'introduzione di misure relative all'incompatibilità e ai conflitti d'interesse;
- L'introduzione di un meccanismo specifico per proteggere i dipendenti pubblici che denunciano illeciti.

Che importanza aveva?

L'impegno non costituisce un cambiamento significativo nell'azione amministrativa di governo. Le iniziative anti-corruzione che hanno portato alla nuova legge erano in vigore prima della sua inclusione nel piano d'azione relativo a OGP. Tuttavia, l'impegno previsto introduce un quadro di prevenzione della corruzione maggiormente in linea con gli standard richiesti da diverse organizzazioni internazionali. Sebbene questo sia stato visto da molti stakeholder come un passo positivo, si è registrata la mancanza di una consultazione pubblica prima dell'adozione della legge e permane preoccupazione per la capacità dello Stato di rafforzare l'azione di contrasto alla corruzione. Gli stakeholder hanno inoltre criticato il fatto che la nuova legge non preveda alcun meccanismo premiale (o incentivi) per i dipendenti pubblici che denunciano illeciti.

Azioni future

I risultati limitati delle iniziative anti-corruzione negli ultimi due decenni, hanno creato un problema di credibilità istituzionale; di conseguenza, la nascita di nuovi organi e regole contro la corruzione deve essere accompagnata da azioni specifiche mirate a rinnovare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni governative.

A tal fine, il ricercatore IRM raccomanda che questo impegno venga sostituito da uno nuovo, volto ad introdurre una nuova e complessiva normativa relativa all'accesso alle informazioni detenute dal governo, secondo gli standard tipici dei Freedom of Information Act: tali normative, infatti, sono riconosciute come uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione. Il nuovo impegno, pertanto, deve indicare obiettivi chiari e scadenze precise per la sua realizzazione

¹ <http://bit.ly/17Rna2u>

3 | Sistema informativo sullo stato degli interventi che rientrano nella programmazione regionale unitaria (OpenCoesione)

E' prevista la realizzazione, da parte del Ministro per la Coesione Territoriale, di un sistema informativo sullo stato di avanzamento di tutti gli interventi della programmazione regionale unitaria (fondi strutturali europei e Fondo Sviluppo e Coesione Nazionale). Sarà così data attuazione in anticipo ad una regola comunitaria (destinata a diventare stringente per il periodo di programmazione 2014/2020), che chiederà, per ciascun intervento, la declinazione di risultati attesi definiti in termini di indicatori rilevanti per la qualità della vita dei cittadini. Esemplificando, non chilometri di ferrovia posati, ma riduzione dei tempi di percorrenza per i viaggiatori; non ore di formazione erogata, ma indicatori di conoscenza degli studenti rilevati secondo metodologie sistematiche. Tutto ciò al fine di consentire una valutazione diffusa e consapevole da parte dei cittadini beneficiari degli interventi (a valore ridicata). Vor fi avute în vedere inclusiv seturile de date ce sunt colectate de autorități și servicii publice în vederea fundamentării deciziilor publice.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO						
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Ministero dello Sviluppo Economico				
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Ministero dello Sviluppo Economico				
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No				
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Alta (il linguaggio dell'impegno delinea obiettivi chiari misurabili e verificabili per il raggiungimento dell'impegno)				
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato				
	VALORI OGP					
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.		
	X		X			
AMBIZIONE						
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE				
Pre-esistente		Trasformativo (l'impegno comporta una riforma che potenzialmente potrebbe trasformare la prassi amministrativa nel settore in questione)				
LIVELLO DI COMPLETAMENTO						
DATA DI INIZIO: Non specificato	DATA FINALE: Non specificato	Completamento attuale Completamento previsto	NON INIZIATO	LIMITATO	SOSTANZIALE	COMPLETO
AZIONI FUTURE						
Nuovo impegno da costruire sull'implementazione esistente						

Che cosa è accaduto?

Questo impegno è stato raggiunto. Nel 2012, l'iniziativa "OpenCoesione" è stata lanciata con la pubblicazione della versione beta del portale www.opencoesione.gov.it.¹ Il portale consente agli utenti di accedere e utilizzare dati dettagliati in formato open data e informazioni costantemente aggiornate su oltre 650.000 progetti finanziati attraverso i Fondi Strutturali Europei e da altre politiche nazionali di coesione (per un totale di oltre 60 miliardi di euro). Il sito del Dipartimento per lo sviluppo economico e la coesione rende disponibili i dati sul contesto territoriale e finanziario, tra cui le variabili socio-economiche delle regioni e province autonome e informazioni sulle risorse destinate alle politiche di coesione. Inoltre, il sito web pubblica documenti e strumenti utili per comprendere meglio i dati e le possibilità di utilizzo. La qualità dei dati viene anche rafforzata attraverso un dialogo strutturato con le varie amministrazioni che forniscono i dati (circa 40 diverse unità amministrative tra amministrazioni regionali italiane e ministeri).

Quale importanza aveva?

Sebbene questa iniziativa esistesse prima del coinvolgimento Italia in OGP, la sua inclusione nel piano d'azione ha permesso di introdurre un modello di azione. Il portale OpenCoesione è diventato un punto di riferimento per tutti i dipartimenti governativi per sviluppare una politica coerente di dati e governo aperti, e ha fornito agli stakeholder e al governo uno strumento per favorire la trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini su questioni cruciali.

Anche se è ancora nella sua fase iniziale e l'uso del portale da parte degli stakeholder è ancora limitato, quello di OpenCoesione è un esempio-pilota che ha la possibilità di cambiare in modo radicale la pratica di governo nel settore. Sin dal lancio, il portale ha avuto più di 400.000 visite e interi set di dati vengono scaricati da circa 100 utenti ogni mese.

In aggiunta, l'OpenCoesione ha lanciato iniziative e corsi di formazione per favorire il riutilizzo dei dati disponibili da parte di giornalisti, società civile, ricercatori e cittadini. Il team OpenCoesione ha anche preso parte attivamente a varie iniziative promosse dalla comunità open data, non solo per diffondere l'iniziativa e incoraggiare il riutilizzo dei dati, ma anche per sviluppare una cultura di apertura e "co-pianificazione", con l'obiettivo di rispondere alle esigenze degli stakeholder. Durante i principali eventi, ad esempio, sono state presentate relazioni e casi in cui i dati di OpenCoesione sono stati utilizzati per il "monitoraggio civico" dei progetti, comprese le visite in loco dei cittadini ai servizi finanziati. L'impulso e lo spirito del progetto provenivano da Fabrizio Barca, Ministro per la Coesione territoriale (2011–2013). Opencoesione.gov.it è stato definito dal Ministro come "un radicale cambiamento di ritmo nel comunicare con i cittadini in modo trasparente e onesto. Uno strumento indispensabile per promuovere una maggiore partecipazione".

Azioni future

È necessario ulteriore lavoro per rafforzare l'impatto e la portata dell'iniziativa. Il ricercatore IRM suggerisce che nel prossimo piano d'azione venga previsto un nuovo impegno in modo da includere la pubblicazione dei dati relativi ai progetti dei Fondi Strutturali e ai progetti di coesione, anche per il periodo di programmazione 2007-2013 (oltre che per il periodo 2000-2006). A tal fine, il rafforzamento e l'ampliamento della rete di funzionari pubblici coinvolti nell'iniziativa dovrebbe essere considerato una priorità.

¹ Reggi, Luigi. 2012. OpenCoesione: here it comes the Wiki Regional Policy. <http://bit.ly/1bi4zx>

4 | Misurazione e riduzione dei costi

Con il decreto-legge Semplifica Italia dell'inizio del 2012 è stato lanciato un ulteriore programma che rinnova l'impegno a misurare e ridurre i costi consultando le organizzazioni di cittadini e imprese per il periodo che va fino al 2015. La consultazione delle categorie interessate non è promossa solo per semplificare la regolazione esistente, ma anche per quella futura: lo Statuto delle imprese, approvato dal Parlamento al termine del 2011, prevede infatti che anche per i nuovi interventi legislativi siano consultate le organizzazioni degli stakeholders per quanto concerne la valutazione ex ante di impatto burocratico delle nuove normative.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO					
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)			
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)			
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No			
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Bassa (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che può essere costruita come misurabile attraverso l'interpretazione da parte del lettore)			
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato			
	VALORI OGP				
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.	NESSUNO
		X			
AMBIZIONE					
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE			
Pre-esistente		Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimane limitata la portata e lo scopo)			
LIVELLO DI COMPLETAMENTO					
DATA DI INIZIO:	DATA FINALE:	Completamento attuale	Completamento previsto	NON INIZIATO	COMPLETO
Non specificato	Non specificato			LIMITATO	
				NESSUNA DATA O SCADENZA COLLEGATI O DESUMIBILI	
AZIONI FUTURE					
Ulteriore lavoro sull'attuazione di base					

Che cosa è accaduto?

Dato il basso livello di dettaglio di questo impegno, la sua realizzazione è difficile da misurare.

Il testo dell'impegno non definisce i beneficiari delle azioni volte a ridurre i costi.

Secondo l'autovalutazione del governo, l'impegno è stato raggiunto attraverso la creazione di quattro consultazioni on-line specifiche (descritte di seguito). Queste consultazioni sono state in gran parte effettuate prima del piano d'azione e sono state imposte dagli obblighi comunitari dell'Italia volti a conseguire l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi del 25% entro il 2012.

La prima consultazione online è stata chiamata "Burocrazia: Diamoci un Taglio". Lanciata nel 2010 e conclusasi il 31 agosto 2013, l'iniziativa ha permesso ai cittadini e alle imprese di segnalare questioni burocratiche e proporre soluzioni. Sono giunte un totale di 2.142 segnalazioni.

La seconda consultazione faceva parte del programma del governo per misurare e ridurre i costi amministrativi tra il 2010 e il 2012.

La terza consultazione è stata chiamata "Semplifica PA. Libera le Risorse" ed è stata effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica tra il 19 ottobre e il 18 dicembre 2012. Anche se il governo ha incluso quest'ultima come una consultazione pubblica con i cittadini e il settore privato, essa era esclusivamente indirizzata a dipendenti pubblici, con l'obiettivo di individuare le procedure amministrative più costose. Sono state ricevute un totale di 221 risposte.¹

Un'ulteriore consultazione pubblica era in corso – come descritto dall'auto-valutazione del governo – nel periodo che va da ottobre 2013 a dicembre 2013 ed è stata denominata "100 procedure da semplificare". L'iniziativa mirava a individuare le prime 100 procedure che necessitano di una semplificazione, chiedendo alle imprese e ai cittadini di compilare due questionari.²

Quale importanza aveva?

Le consultazioni esistevano prima della partecipazione dell'Italia a OGP e l'inclusione di questo impegno

nel piano d'azione non amplia gli sforzi del governo oltre la normale amministrazione. Inoltre, essa non ha motivato il governo a trasformare radicalmente il modo in cui il pubblico viene consultato.

Secondo la valutazione indipendente del piano d'azione italiano presentato da alcune organizzazioni della società civile, il governo non è riuscito a fornire informazioni essenziali sulla metodologia e la selezione dei soggetti coinvolti e nessuna consultazione rilevante ha avuto luogo.

Azioni future

Il governo ha riconosciuto che le consultazioni pubbliche svolgono un ruolo centrale nel miglioramento della regolamentazione in settori importanti. Pertanto, data la mancanza di consultazioni pubbliche, è necessario un ulteriore lavoro sulla realizzazione di base di questo impegno. Se il governo prevede anche questo impegno nel prossimo piano d'azione, il ricercatore IRM suggerisce una serie di azioni per migliorare il processo di consultazione e la qualità dei suoi risultati:

- Aprire il processo decisionale ad una vasta gamma di parti interessate;
- Fornire indicazioni chiare su come saranno presi in considerazione i risultati da parte dei soggetti decisorii responsabili dell'attuazione;
- I soggetti interessati devono essere informati in anticipo della possibilità di prendere parte alla consultazione;
- Le parti interessate dovrebbero essere autorizzate ad accedere alle informazioni detenute dal governo e pertinenti agli argomenti in esame; esse dovrebbero inoltre essere messe a disposizione prima della consultazione;
- Al fine di migliorare il processo di consultazione, il governo dovrebbe prendere in considerazione l'adozione di un'unica piattaforma per le consultazioni.

¹ <http://bit.ly/17N0EWg>

² <http://bit.ly/loXRUp>

5 | Come fare per... (Iniziativa per promuovere la trasparenza sui siti della PA)

Avvio dell'iniziativa del Governo "Come fare per...", che intende promuovere trasparenza sui siti internet delle PA per quanto riguarda tutte le informazioni relative all'erogazione dei servizi e delle procedure amministrative. Con una direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, prevista per la prima metà del 2012, saranno indicate le modalità di pubblicazione, in una sezione immediatamente raggiungibile dalla home page di ciascuna amministrazione (identificata con il logo "Come fare per...") di schede esplicative dettagliate sui servizi e sui procedimenti di competenza. I cittadini dovranno poter accedere direttamente agli uffici dell'amministrazione, evitando i percorsi di prima informazione ("come si ottiene quel documento?").

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO					
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)			
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)			
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No			
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Media (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che è oggettivamente verificabile, ma non contiene tappe o risultati specifici)			
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato			
	VALORI OGP				
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.	NESSUNO
	X				
AMBIZIONE					
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE			
Pre-esistente		Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimangono limitati la portata e lo scopo)			
LIVELLO DI COMPLETAMENTO					
DATA DI INIZIO:	DATA FINALE:	Completamento attuale	Completamento previsto	NON INIZIATO	LIMITATO
Non specificato	Non specificato	Completamento attuale Completamento previsto		NON INIZIATO	LIMITATO
				NON INIZIATO	LIMITATO
AZIONI FUTURE					
Revisione dell'impegno in modo che sia maggiormente raggiungibile e misurabile					

TOC

Che cosa è accaduto?

Questo impegno non è stato raggiunto. Tuttavia, secondo il rapporto di autovalutazione del governo, l'intento generale di promuovere la trasparenza è stato raggiunto attraverso l'introduzione del Decreto Trasparenza (D.Lgs. 33 del 2013), un quadro giuridico complessivo che stabilisce un principio generale di trasparenza e di piena accessibilità delle informazioni riguardanti l'organizzazione e le attività del governo. Inoltre, secondo il rapporto di autovalutazione del governo, l'inclusione del diritto di "accesso civico" ha allineato l'Italia ai principi dei *freedom of information act*.

Le organizzazioni della società civile e gli esperti intervistati dal ricercatore IRM erano fortemente in disaccordo con la valutazione del governo. Infatti, secondo entrambi, sebbene il decreto sulla trasparenza abbia introdotto disposizioni per una maggior trasparenza su aspetti rilevanti delle procedure e delle attività del governo, questo non può essere considerato equivalente ad una legge sulla libertà di accesso all'informazione in linea con i principi del *freedom of information act*.¹

Da aggiungere poi che vi è una distinzione importante tra una legge che consente l'accesso alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione e le misure che rendono attivamente meno impenetrabile al pubblico le procedure burocratiche della pubblica amministrazione. Anche qualora la legge fosse vista come equivalente ad un *freedom of information act*, nella pratica tale legge avrebbe un impatto molto maggiore se effettivamente accompagnata da misure simili a 'Come fare per....'.

Quale importanza aveva?

Secondo le normative preesistenti, le informazioni su come accedere ai servizi pubblici devono essere pubblicamente disponibili sui siti internet di tutti i dipartimenti governativi e di altri enti e organismi pubblici. In questo contesto, l'impegno non amplia l'attività di governo al di là della prassi ordinaria.

Azioni future

In seguito a tali rilevazioni, il ricercatore IRM suggerisce che si intraprenda una revisione significativa per l'impegno e che venga riformulato in modo tale che le attività proposte per la sua attuazione siano chiaramente articolate, identificabili e quindi misurabili.

Il passo successivo dovrebbe essere quello di considerare un unico punto di contatto per i cittadini che hanno bisogno di informazioni su come accedere ai servizi pubblici.

¹ <http://commenta.formez.it/ch/ogp/>

6 | Sviluppo quantitativo e qualitativo delle relazioni con i cittadini e gli stakeholder della PA

Impulso all'attuazione del decreto legislativo 150/2009, che prevede lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, puntando in particolare sull'avvio di iniziative di empowerment dei cittadini che mirino ad elevare il livello qualitativo dell'interazione e del dialogo tra cittadini, stakeholders e istituzioni pubbliche.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO				
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Non specificato		
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Non specificato		
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No		
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Nessuna (il linguaggio dell'impegno non contiene tappe o risultati verificabili)		
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Miglioramento dei servizi pubblici		
	VALORI OGP			
	ACCESSO ALL' INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.
		X		NESSUNO
AMBIZIONE				
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimangono limitati la portata e lo scopo)		
LIVELLO DI COMPLETAMENTO				
DATA DI INIZIO: Non specificato	DATA FINALE: Non specificato	Completamento attuale Completamento previsto	NON INIZIATO LIMITATO NESSUNA DATA O SCADENZA COLLEGATA O DESUMIBILI	SOSTANZIALE COMPLETO
AZIONI FUTURE				
Revisione dell'impegno in modo che sia maggiormente raggiungibile e misurabile				

TOC

Che cosa è accaduto?

Secondo il rapporto di autovalutazione del governo, nel 2012 e durante il primo semestre 2013, il governo ha dato vita ad una serie di iniziative a supporto dell'ascolto dei cittadini e ha promosso delle metodologie partecipative: in particolare, oltre 100 progetti di gestione della soddisfazione degli utenti sono stati portati avanti all'interno dell'iniziativa MiglioraPA.¹ Ad esempio, lo strumento online "Mettiamoci La Faccia" ha consentito agli utenti di valutare i servizi pubblici attraverso l'uso di simboli chiamati emoticons. Secondo i dati forniti dal governo, sono stati registrati circa 1 milione e 400 mila emoticons tra gennaio e maggio 2013.

Quale importanza aveva?

Questo impegno non estende la pratica amministrativa di governo oltre il consueto. Il testo dell'impegno omette di specificare eventuali attività misurabili che possano fornire una chiara prova della sua attuazione. Infatti le iniziative incluse nell'autovalutazione erano già in vigore prima dello sviluppo del piano d'azione e questo comprova che l'impegno in oggetto non ha ampliato la pratica di governo sul tema.

Azioni future

Il ricercatore IRM raccomanda una revisione significativa dell'impegno, in modo che le attività connesse alla sua attuazione siano identificabili e quindi misurabili. Nella sua forma attuale l'impegno non ha un legame diretto con i valori OGP. Al fine di migliorare la partecipazione dei cittadini il governo dovrebbe:

- Elaborare strategie di ampia consultazione con le diverse parti interessate;
- Mirare a elaborare collettivamente orientamenti, strumenti e proposte per lo sviluppo di nuovi processi di consultazione pubblica.

¹ <http://www.qualitapa.gov.it/iniziative-in-corso/migliorapa/>

7 | Facilitare la pubblicazione e il ri-uso di dati pubblici

Modificare la legislazione nazionale a includere disposizioni volte ad agevolare la pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici, anche attraverso la definizione di processi automatizzati (es. "aperto di default").

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO					
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Dipartimento Funzione Pubblica (DPF)			
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Dipartimento Funzione Pubblica (DPF)			
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No			
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Media (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che è oggettivamente verificabile, ma non contiene tappe o risultati specifici)			
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato			
	VALORI OGP				
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.	NESSUNO
AMBIZIONE					
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE			
Pre-esistente		Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimane limitata la portata e lo scopo)			
LIVELLO DI COMPLETAMENTO					
DATA DI INIZIO:	DATA FINALE:	Completamento attuale Completamento previsto			
Non specificato	Non specificato	<div style="display: flex; align-items: center;"> NON INIZIATO LIMITATO SOSTANZIALE COMPLETO </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">NESSUNA DATA O SCADENZA COLLEGATI O DESUMIBILI</div>			
AZIONI FUTURE					
Nuovo impegno basato sull'implementazione esistente					

Che cosa è accaduto?

L'impegno è stato raggiunto in quanto il governo ha introdotto il decreto legislativo 179/2012. Il decreto prevede nuove norme per facilitare la diffusione delle pratiche di governo aperto e rendere più facile l'accesso e la condivisione dei dati pubblici con l'introduzione del principio "open by default". A meno che diversamente stabilito dalla legge, dal 18 marzo 2013 i dati pubblicati dalla pubblica amministrazione devono essere rilasciati in formato aperto insieme alle condizioni di licenza d'uso appropriate. Inoltre, il decreto ha definito i dati aperti come dati che possono essere riutilizzati a fini commerciali e che devono essere accessibili gratuitamente.

Secondo tale decreto, i servizi pubblici a tutti i livelli di governo devono istituire sui loro siti web una sezione dedicata per pubblicare dati e set di dati, assieme alle norme in materia di riutilizzo. Tuttavia secondo le organizzazioni della società civile consultate dal ricercatore IRM, nessuna delle disposizioni estende la predetta formula ai nuovi set di dati, bensì le limita ai set di dati relativi al decreto sulla trasparenza (33/2013).

In aggiunta le pubbliche amministrazioni richiedenti la fornitura di prodotti o servizi a privati sono tenute a raccogliere e consentire l'accesso ai dati, meta-dati e database sviluppati durante il processo.

Tutte le attività delle autorità pubbliche sono valutate rispetto al fine di garantire il diritto di accesso on-line e riutilizzo dei dati pubblici. A giudizio del ricercatore IRM, la dicitura "public management performance" non è stata tradotta correttamente nella versione inglese dell'auto-valutazione, in quanto dovrebbe essere intesa come "principio generale". L'operato dei funzionari pubblici deve essere valutato prendendo in considerazione il loro impegno e le attività svolte per garantire i diritti di accesso on-line e riutilizzo dei dati pubblici; ciò implica anche che ogni dipartimento governativo svolga tale valutazione delle prestazioni dei funzionari.

Quale importanza aveva?

Le proposte ufficiali per la pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici secondo il principio "open by default" esistevano prima che l'impegno venisse incorporato nel piano d'azione. Le linee operative sono state adottate nel luglio 2013.

Gli stakeholder hanno criticato la mancanza di investimento e di visione strategica, e l'assenza di un chiaro piano per dare priorità ai set di dati sulla base del criterio del pubblico interesse. Essi hanno inoltre suggerito l'inserimento di un più forte impegno che assicuri il rilascio obbligatorio di tutti i dati pubblici.

Passi futuri

Secondo quanto emerso, nel caso in cui questo impegno venga incluso nel prossimo piano d'azione, il ricercatore IRM raccomanda che il governo prenda in considerazione i punti seguenti:

- Applicare il principio "open by default" a tutti i dati già pubblicati, anche nel formato dei dati non aperto;
- Sviluppare un piano di rilascio dei dati in consultazione con la società civile e il settore privato;
- Impostare scadenze chiare per la divulgazione di dati rilevanti.

8 | Potenziare il portale nazionale dei dati aperti (www.dat.gov.it)

Potenziare il portale nazionale dei dati aperti www.dat.gov.it.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO					
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)			
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Formez PA			
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No			
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Bassa (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che può essere costruita come misurabile attraverso l'interpretazione da parte del lettore)			
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato			
	VALORI OGP				
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.	NESSUNO
X					
AMBIZIONE					
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE			
Pre-esistente		Minore (l'impegno è un passo incrementale, ma positivo nel settore pertinente)			
LIVELLO DI COMPLETAMENTO					
DATA DI INIZIO:	DATA FINALE:	Completamento attuale	NON INIZIATO	LIMITATO	SOSTANZIALE
Non specificato	Non specificato	Completamento previsto			COMPLETO
A horizontal scale with five vertical tick marks. The first tick is labeled "NON INIZIATO". The second tick is labeled "LIMITATO" with a downward-pointing triangle indicating it is below the scale line. The third tick is labeled "SOSTANZIALE". The fourth tick is labeled "COMPLETO". Between the first and second ticks, there is a label "Completamento attuale" above the scale and "Completamento previsto" below it. The distance between the first and second ticks is shorter than the distance between the second and third ticks.					
NESSUNA DATA O SCADENZA COLLEGATI O DESUMIBILI					
AZIONI FUTURE					
Revisione dell'impegno per renderlo maggiormente raggiungibile e misurabile					

Che cosa è accaduto?

Il testo di questo impegno non è abbastanza specifico per valutare se l'impegno sia stato raggiunto oppure no. Il rapporto di autovalutazione del governo ha affermato una parziale attuazione a seguito di una serie di attività organizzate, tra cui:

- 29 webinar sui dati aperti e di governo effettuati tra febbraio 2012 e aprile 2013, a cui hanno partecipato oltre 2.000 utenti;
- La creazione della raccolta automatica e del sistema di catalogazione dei dati rilasciati dalle amministrazioni pubbliche italiane che sono state implementate anche per raccogliere tutti i set di dati pubblicati nei cataloghi delle regioni, delle città e delle amministrazioni centrali;
- L'aumento del numero di set di dati catalogati nel portale dati.gov.it. Sebbene il numero sia aumentato, il numero totale dei set di dati disponibili è ancora limitato.¹

Le parti interessate intervistate hanno confermato che alcune azioni sono state intraprese, ma erano in gran parte critiche per la mancanza di iniziative per stabilire le priorità di apertura dei set di dati di interesse pubblico.

Quale importanza aveva?

Secondo le organizzazioni intervistate dal ricercatore IRM, il portale dati.gov.it è una delle iniziative finora più promettenti. Tuttavia, dati i vincoli di bilancio, la portata e le dimensioni delle sue azioni rimangono limitati. Se adeguatamente supportato, il portale potrebbe essere un cambiamento significativo nel modo in cui il governo pubblica i dati aperti.

Azioni future

Il ricercatore IRM raccomanda che l'impegno venga riformulato con tappe e scadenze concrete. Nella sua forma attuale, qualsiasi minore sviluppo o il rilascio di qualsiasi set di dati potrebbero essere considerati come un miglioramento del portale.

Sulla base dei risultati ottenuti finora, il ricercatore IRM raccomanda di rafforzare la capacità del portale, al fine di farlo scalare e renderlo così il punto di riferimento principale per il rilascio e l'accesso ai set di dati di interesse pubblico.

¹ <http://commenta.formez.it/ch/ogp/>

² ODI, World Wide Web Foundation, 2013. Open Data Barometer 2013: <http://bit.ly/1c5qnLe>

9 | Promuovere standard nazionali per i dati aperti

Promuovere standard nazionali per i dati aperti, da definire in accordo con il portale paneuropeo per i dati aperti.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO				
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)		
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)		
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No		
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Bassa (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che può essere ricostruita come misurabile attraverso l'interpretazione)		
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato		
	VALORI OGP			
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.
	X			X
AMBIZIONE				
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE Trasformativo (l'impegno consiste in una riforma che potrebbe trasformare la prassi amministrativa nel settore di riferimento)		
LIVELLO DI COMPLETAMENTO				
DATA DI INIZIO: Non specificato	DATA FINALE: Non specificato	Completamento attuale Completamento previsto	NON INIZIATO LIMITATO NESSUNA DATA O SCADENZA ALLEGATA O DEDUCIBILE	SOSTANZIALE COMPLETO
AZIONI FUTURE				
Revisione dell'impegno per renderlo maggiormente raggiungibile e misurabile				

Che cosa è accaduto?

È stato registrato un limitato progresso nella realizzazione di questo impegno. La stessa relazione di auto-valutazione del governo conferma un'implementazione parziale.

Al fine di promuovere l'adozione delle tecnologie digitali e i dati aperti in tutto il paese, l'Italia ha introdotto il Decreto Legislativo n. 179/2012 che ha istituito una nuova istituzione, l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale). Secondo l'autovalutazione, tra i suoi compiti principali figurano la semplificazione e condivisione delle informazioni tra enti pubblici e dipartimenti, la promozione dell'innovazione nei servizi pubblici, la trasparenza amministrativa, la cooperazione tra il settore pubblico e privato e la responsabilità degli operatori economici.

Le linee guida sull'utilizzo dei dati governativi sono state adottate da AGID nel luglio 2013¹. Secondo AGID, le amministrazioni pubbliche sono tenute a intraprendere un processo di interoperabilità standardizzato a livello nazionale al fine di produrre e rilasciare i dati pubblici; questo deve avvenire identificando modelli operativi e organizzativi, individuando norme tecniche, buone prassi e formulando raccomandazioni su costi e licenze.

Quale importanza aveva?

Le parti interessate hanno contestato il modo in cui il governo ha lavorato finora allo sviluppo di standard nazionali e ha chiesto al governo di adottare standard internazionali, al fine di garantire una maggiore interoperabilità.

Dal momento che le linee guida non sono state attuate al momento della stesura della presente relazione, i suoi potenziali risultati rimangono poco chiari. Le parti interessate hanno espresso la necessità di un impegno più forte, che dovrebbe essere sviluppato con il coinvolgimento del settore privato.²

Azioni future


Il ricercatore IRM suggerisce di riformulare l'impegno con tappe chiare per lo sviluppo e la messa a punto di standard e linee guida. Andrebbe inoltre presa in considerazione una vasta consultazione con la società civile e il settore privato.

¹ <http://archivio.digitpa.gov.it/fruibilita-del-dato>

² <http://commenta.formez.it/ch/ogp/>

10 | Contest Nazionale sugli Open Data

Istituire, con cadenza annuale, un contest nazionale per il riuso creativo dei dati pubblici.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO						
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP)				
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Formez PA				
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No				
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Media (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che è oggettivamente verificabile, ma non contiene tappe o risultati specifici)				
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato				
	VALORI OGP					
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.		
	X			X		
AMBIZIONE						
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE				
Pre-esistente		Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimane limitata la portata e lo scopo)				
LIVELLO DI COMPLETAMENTO						
DATA DI INIZIO: Non disponibile	DATA FINALE: Non disponibile	Completamento attuale Completamento previsto				
AZIONI FUTURE						
Ulteriore lavoro per l'implementazione di base						

Che cosa è accaduto?

L'impegno di organizzare un concorso annuale non è stato mantenuto. Si basava su un'iniziativa precedente, volta a promuovere l'uso dei dati pubblici aperti, sponsorizzata dal governo.¹

L'auto-valutazione del governo afferma che le amministrazioni locali hanno lanciato diversi concorsi per sviluppare applicazioni utilizzando i dati del governo aperto. Tuttavia, queste erano iniziative autonome già in atto, che quindi non hanno esteso le attività di governo oltre la prassi ordinaria.

Non ci sono indicazioni che una nuova iniziativa nazionale in tal senso sarà lanciata nuovamente.

Quale importanza aveva?

Secondo alcune organizzazioni della società civile, tra tutti, tale impegno è considerato il più rilevante. La sua realizzazione consentirebbe all'Italia di ridurre la mancanza di opportunità formative per consentire ai cittadini di svolgere un'azione di controllo sul governo attraverso le tecnologie digitali e i dati aperti. Concorsi su larga scala potrebbero essere in grado di dimostrare il valore economico e sociale di dati aperti, coinvolgere i cittadini e promuovere una cultura di maggior apertura e collaborazione.

Avanzamento

Il ricercatore IRM raccomanda un'intensificazione del lavoro nella direzione dell'attuazione di base di questo impegno. Se questo impegno venisse incluso nel prossimo piano d'azione, il governo dovrebbe pensare

di investire risorse adeguate per organizzare una serie di iniziative di dati aperti in diverse parti del paese in modo regolare. Secondo il parere del ricercatore IRM i concorsi di idee sui dati aperti potrebbero:

- Concentrarsi su questioni di interesse pubblico;
- Coinvolgere un'ampia gamma di parti interessate;
- Essere organizzate in diverse parti del paese;
- Informare i cittadini;
- Sviluppare e sperimentare nuovi modi per i cittadini di partecipare a forme di controllo diffuso sull'operato del governo;
- Sviluppare e sperimentare nuovi modi per il governo di consentire accesso alle informazioni governative.

Senza un adeguato accesso alle informazioni, i cittadini non possono prendere decisioni informate. Un chiaro impegno da parte della pubblica amministrazione di agire sui risultati di queste iniziative su larga scala, potrebbe contribuire a ripristinare la fiducia dei cittadini nel governo.

¹ www.appsforitaly.orgx

11 | Stesura del piano nazionale per le comunità intelligenti

Stesura del Piano nazionale per le comunità intelligenti.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO				
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)		
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)		
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No		
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Alta (Il linguaggio dell'impegno offre tappe e scadenze chiare, misurabili e verificabili per realizzare l'impegno)		
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato		
	VALORI OGP			
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.
	X			X
AMBIZIONE				
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE		
Pre-esistente		Trasformativo (l'impegno consiste in una riforma che potrebbe trasformare la prassi amministrativa nel settore di riferimento)		
LIVELLO DI COMPLETAMENTO				
DATA DI INIZIO:	DATA FINALE:	Completamento attuale	Completamento previsto	
Non specificato	Non specificato	Completamento attuale	Non iniziato	Limitato
		Completamento previsto	Sostanziale	Completo
AZIONI FUTURE				
Ulteriore lavoro sull'attuazione di base				

Che cosa è accaduto?

Questo impegno è stato parzialmente rispettato. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) il 23 ottobre 2012 ha pubblicato un documento “Architettura per le Comunità Intelligenti”¹ che include informazioni sulla visione strategica e raccomandazioni per il Piano Nazionale.

Quale importanza aveva?

Un piano nazionale per le comunità intelligenti che offre opportunità per la condivisione delle informazioni e la collaborazione, migliorando in tal modo l’erogazione dei servizi e rendendo accessibile la tecnologia, ha la potenzialità di promuovere il valore OGP dell’innovazione e della tecnologia per la trasparenza e la responsabilità; tuttavia, non sono state prese misure significative per sviluppare tale piano. Al momento della stesura della presente relazione, alcuni stakeholder intervistati dal ricercatore IRM hanno confermato che tale piano non è stato adottato.

Azioni future

Se il governo fosse intenzionato a includere questo impegno nel prossimo piano d’azione, il ricercatore IRM raccomanda che venga riformulato come “Sviluppo e presentazione di un piano strategico per le comunità intelligenti”. Il nuovo impegno dovrebbe avere scadenze e obiettivi chiari che migliorino la possibilità di valutarne i progressi nel tempo.

¹ <http://archivio.digitpa.gov.it/smart-city-pa-consultazione-pubblica-dello-schema-documento>

12 | Consultazione pubblica su nuove policy e normative

Utilizzare metodi di consultazione dei cittadini per scelte di nuove policy e per l'adozione di nuove normative.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO				
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)		
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)		
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No		
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Bassa (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che può essere ricostruita come misurabile attraverso l'interpretazione)		
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Partecipazione pubblica		
	VALORI OGP			
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.
		X		NESSUNO
AMBIZIONE				
NUOVO O PRE-ESISTENTE? Pre-esistente		IMPATTO POTENZIALE Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimane limitata la portata e lo scopo)		
LIVELLO DI COMPLETAMENTO				
DATA DI INIZIO: Non specificato	DATA FINALE: Non specificato	Completamento attuale Completamento previsto	NON INIZIATO	LIMITATO
			SOSTANZIALE	COMPLETO
AZIONI FUTURE				
Revisione dell'impegno per renderlo maggiormente raggiungibile e misurabile				

Che cosa è accaduto?

Il testo dell'impegno rende difficile valutarne lo stato di realizzazione, in quanto non risulta chiaro se si tratta di un piano, di un'azione, o di entrambi.

L'autovalutazione indica che sono state intraprese diverse iniziative. In particolare, partecipa.gov.it ha comportato un aumento del numero di partecipanti in diverse consultazioni pubbliche on-line.

Quale importanza aveva?

Sono state effettuate una serie di nuove consultazioni con i cittadini in materia di nuove politiche e nuove normative utilizzando la piattaforma partecipa.gov.it. Secondo l'autovalutazione, sono pervenuti 550.000 contributi durante la consultazione sulla revisione della spesa governativa. L'autovalutazione afferma inoltre che partecipa.gov.it è destinato a diventare un "punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni per tutte le iniziative di partecipazione gestite a livello centrale".

Sebbene queste consultazioni su piattaforme come partecipa.gov.it siano state accolte positivamente dalla maggior parte delle organizzazioni della società civile intervistate dal ricercatore IRM, quest'ultime hanno anche espresso la necessità di una maggiore chiarezza su metodologie, linee guida e indicazioni su come i decisori pubblici utilizzeranno i risultati di tali consultazioni. Le parti interessate hanno affermato che, sebbene partecipa.gov.it rappresenti un positivo passo in avanti, è prematuro affermare se esso costituisca un cambiamento significativo nel modo in cui il governo consulta le parti interessate. Il ricercatore IRM condivide l'analisi delle organizzazioni della società civile ed è del parere che sia rilevante esaminare anche quanto inclusive e partecipative siano tali consultazioni, dato che non tutti i cittadini interagiscono online.

Azioni future

Il ricercatore IRM raccomanda che tale impegno sia riformulato con un calendario preciso e obiettivi specifici per la sua attuazione.

Dato il ruolo chiave della consultazione pubblica riconosciuta dal governo in questo impegno, se l'impegno fosse incluso nel piano di azione successiva, il processo di consultazione e la qualità dei suoi risultati potrebbero essere significativamente migliorati. Il ricercatore IRM suggerisce:

- a. La redazione di metodologie e linee guida complete;
- b. L'individuazione di indicatori chiari: in particolare, se e come i decisori politici responsabili dell'attuazione prenderanno in considerazione i risultati proposti;
- c. I soggetti interessati devono essere informati in anticipo della possibilità di prendere parte alla consultazione;
- d. Le parti interessate devono avere accesso alle informazioni pertinenti ai temi in esame prima della consultazione;
- e. Il governo dovrebbe utilizzare nuove formule di partecipazione pubblica, tra cui focus group, sondaggi deliberativi e comitati consultivi cittadini.¹

¹ <http://bit.ly/1934Qp3>

13 | Rafforzare la partecipazione e la collaborazione nelle azioni di innovazione nei territori

Rafforzare la partecipazione e la collaborazione nelle azioni di innovazione nei territori.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO							
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Non specificato					
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Non specificato					
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No					
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Nessuna (il linguaggio dell'impegno non contiene tappe o risultati verificabili)					
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Partecipazione pubblica					
	VALORI OGP						
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.	NESSUNO		
AMBIZIONE							
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE Minore (l'impegno è un passo incrementale, ma positivo nel settore di riferimento)					
LIVELLO DI COMPLETAMENTO							
DATA DI INIZIO:	Non specificato	DATA FINALE:	Non specificato	Completamento attuale	Completamento previsto		
				NON INIZIATO	LIMITATO		
				SOSTANZIALE	COMPLETO		
				NESSUNA SCADENZA ALLEGATA O DEDUCIBILE			
AZIONI FUTURE							
Abbandono dell'impegno							

Che cosa è accaduto?

L'autovalutazione non include alcuna informazione sui progressi compiuti in questo impegno. In aggiunta, gli stakeholder intervistati dal ricercatore IRM sono stati critici sulla mancanza di specificità e visione strategica che il testo dell'impegno rivela.

Quale importanza aveva?

Il testo dell'impegno era vago e ha reso impossibile la sua valutazione: ad esempio, il testo originario non definiva se l'impegno fosse stato inteso come un piano, un'azione, o entrambi. La sua rilevanza rispetto ai valori OGP potrebbe essere migliorata attraverso la presenza di obiettivi e scadenze, così come informazioni sulla natura innovativa delle specifiche azioni che il governo intende intraprendere.

Avanzamento

Il ricercatore IRM raccomanda che tale impegno sia abbandonato in quanto è troppo vago nella sua forma attuale e non consente alcuna riformulazione. Potrebbe essere adottato un nuovo impegno che articoli chiaramente le attività proposte e fissi scadenze e obiettivi specifici che possano essere identificati e misurati.

14 | Aprire nuovi ambiti di sviluppo ed erogazione dei servizi pubblici

Aprire nuovi ambiti di sviluppo ed erogazione dei servizi pubblici.

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO						
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Non specificato				
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Non specificato				
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No				
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Nessuna (il linguaggio dell'impegno non contiene tappe o risultati verificabili)				
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato				
	VALORI OGP					
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.	NESSUNO	
AMBIZIONE					X	
NUOVO O PRE-ESISTENTE?		IMPATTO POTENZIALE				
Nuovo		Nessuno (l'impegno mantiene lo status quo)				
LIVELLO DI COMPLETAMENTO						
DATA DI INIZIO: Non specificato	DATA FINALE: Non specificato	Completamento attuale Completamento previsto	NON INIZIATO	LIMITATO	SOSTANZIALE	COMPLETO
NESSUNA SCADENZA O TAPPA ALLEGATA O DEDUCIBILE						
AZIONI FUTURE						
Abbandono dell'impegno e adozione di uno nuovo						

Che cosa è accaduto?

L'autovalutazione non include informazioni sui progressi compiuti in questo impegno. Le parti interessate intervistate dal ricercatore IRM sono state critiche sulla mancanza di specificità e visione strategica che rivela il testo dell'impegno.

Quale importanza aveva?

La vaghezza del testo dell'impegno ha reso impossibile la sua valutazione. Ad esempio, come per l'impegno precedente non era chiaro dal testo originario se l'impegno fosse stato inteso come un piano, un'azione, o entrambi. L'impegno non articola in modo chiaro quali tra i valori fondamentali di trasparenza, partecipazione e responsabilità intenda promuovere o realizzare. Per valutare la pertinenza dell'impegno rispetto a OGP, dovrebbe essere formulato in modo chiaro e specificare le nuove aree di servizi pubblici su cui il governo vuole concentrarsi.

Azioni future

Il ricercatore IRM raccomanda che tale impegno sia abbandonato in quanto nella sua forma attuale è troppo vago e non consente alcuna riformulazione. Potrebbe essere adottato un nuovo impegno che articoli chiaramente le attività proposte e fissi scadenze e obiettivi specifici che possano essere identificati e misurati.

15 | Rafforzamento delle infrastrutture ICT nelle pubbliche amministrazioni

Nella logica di questo documento programmatico il rafforzamento delle infrastrutture ICT presso le pubbliche amministrazioni è considerato un fattore abilitante del governo aperto. Saranno quindi intraprese azioni in questi settori:

1. regolazione - Implementazione del Codice amministrazione digitale e delle altre norme di e-Gov;
2. diffusione degli strumenti di e-Gov presso le imprese ed i professionisti;
3. sistema di infrastrutture: pagamenti elettronici a favore della PA, identità online, PEC - posta elettronica certificata -, firma digitale, servizi in mobilità, reti Paese.
4. piano strategico cloud computing e realizzazione in partnership pubblico – privata, di data center della PA (nelle Regioni Calabria, Basilicata, Sardegna e Molise).

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO				
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	AGID e MIUR		
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	AGID e MIUR		
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No		
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Bassa (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che può essere ricostruita come misurabile attraverso l'interpretazione)		
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato		
	VALORI OGP			
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.
			X	X
AMBIZIONE				
NUOVO O PRE-ESISTENTE? Pre-esistente		IMPATTO POTENZIALE Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimangono limitati la portata e lo scopo)		
LIVELLO DI COMPLETAMENTO				
DATA DI INIZIO: Non specificato	DATA FINALE: Non specificato	Completamento attuale Completamento previsto	NON INIZIATO	LIMITATO
			SOSTANZIALE	COMPLETO
NESSUNA SCADENZA O TAPPA ALLEGATA O DEDUCIBILE				
AZIONI FUTURE				
Revisione dell'impegno per renderlo maggiormente raggiungibile e misurabile				

Che cosa è accaduto?

Data la mancanza di chiari obiettivi e scadenze, risulta difficile valutare lo stato di realizzazione. Secondo le informazioni raccolte dal ricercatore IRM durante gli incontri con le parti interessate, nessuno degli obiettivi può considerarsi realizzato. Per ciascun obiettivo, la legislazione di riferimento (Decreto Crescita 2.0 e 83/2012 Decreto Sviluppo) deve essere seguita da norme attuative che non sono ancora state sviluppate. Il ritardo ha generato un crescente impatto negativo: primo, i cittadini non possono usare servizi pubblici basilari come il pagamento online nei loro rapporti con la pubblica amministrazione; e secondo, il settore privato non può investire nel settore digitale nonostante l'interesse di aprire il settore.

Al momento della stesura della presente relazione, gli stakeholder hanno dichiarato che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) istituita a dicembre del 2012 non era operativa. Le parti interessate attribuiscono la mancata operatività a questioni di gestione interna. Il ricercatore IRM concorda con le opinioni espresse dalle parti interessate.

Quale importanza aveva?

Nonostante le infrastrutture di e-gov e ICT siano state passi importanti verso una migliore erogazione dei servizi, esse non sono sufficienti a garantire l'apertura e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le iniziative del piano d'azione, per quanto preziose, non si qualificano come impegni legati ai valori OGP; pertanto, il testo dell'impegno, sebbene incentrato sulla tecnologia e l'innovazione, non riflette i rispettivi valori OGP, in quanto non esplicita il suo obiettivo di migliorare apertura e responsabilità.

Azioni future

Il ricercatore IRM raccomanda che tale impegno venga abbandonato o sostanzialmente riformulato in modo da renderlo più coerente con i valori OGP. Se l'Italia decide di includere un impegno che riguarda la tecnologia e l'innovazione nel prossimo piano d'azione, il ricercatore IRM suggerisce che venga riformulato al fine di includere le seguenti indicazioni:

- Offrire opportunità per la condivisione delle informazioni, la partecipazione del pubblico e la collaborazione;
- Rendere pubbliche più informazioni, in modo da permettere ai cittadini di capire le azioni che il loro governo sta intraprendendo e migliorare la capacità dei cittadini di influenzarne le decisioni;
- Rendere l'accesso alla tecnologia più equo e accessibile;
- Impegnarsi in un processo di coinvolgimento della società civile e del settore privato per individuare le pratiche efficaci e gli approcci innovativi, così da sfruttare le nuove tecnologie a favore dei cittadini e da promuovere la trasparenza nel governo;
- Sostenere l'uso della tecnologia da parte dei dipendenti pubblici e dei cittadini.

16 | Piano strategico cloud computing e realizzazione in partnership pubblico-privata di data center della PA (nelle regioni Calabria, Basilicata, Molise e Sardegna)

Piano strategico cloud computing e realizzazione in partnership pubblico-privata, di data center della PA (nelle Regioni Calabria, Basilicata, Sardegna e Molise).

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO					
RESPONSABILITÀ	ISTITUZIONE GUIDA	Dipartimento Comunicazione, Ministero per lo Sviluppo Economico			
	ISTITUZIONI DI SUPPORTO	Dipartimento Comunicazione, Ministero per lo Sviluppo Economico			
	PUNTO DI CONTATTO SPECIFICATO?	No			
SPECIFICITÀ E MISURABILITÀ		Media (il linguaggio dell'impegno descrive un'attività che è oggettivamente verificabile, ma non contiene tappe o risultati specifici)			
RILEVANZA	GRANDI SFIDE OGP	Non specificato			
	VALORI OGP				
	ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	PARTECIPAZIONE CIVICA	RESPONSABILITÀ	TECNOLOGIA & INNOVAZIONE PER TRASP. & RESP.	NESSUNO
		X	X	X	
AMBIZIONE					
NUOVO O PRE-ESISTENTE? Pre-esistente	IMPATTO POTENZIALE Moderato (l'impegno è un significativo passo in avanti nell'area di riferimento, ma rimangono limitati la portata e lo scopo)				
LIVELLO DI COMPLETAMENTO					
DATA DI INIZIO: Non specificato	DATA FINALE: Non specificato	Completamento attuale Completamento previsto			
		<p>A horizontal scale with five positions: NON INIZIATO (marked with a downward-pointing triangle), LIMITATO (marked with a vertical line), SOSTANZIALE (marked with a vertical line), and COMPLETO (marked with an upward-pointing triangle). The 'Completamento attuale' is positioned between 'NON INIZIATO' and 'LIMITATO', and the 'Completamento previsto' is positioned at 'COMPLETO'.</p>			
AZIONI FUTURE					
Ulteriore lavoro per l'attuazione di base					

Che cosa è successo?

Non ci sono indicazioni che questo impegno sia stato rispettato: gli stakeholder hanno affermato che nessun piano è in fase di sviluppo e l'autovalutazione non contiene alcun riferimento su questo punto del piano.

Quale importanza aveva?

La misura ha il potenziale di colmare il divario digitale e infrastrutturale che colpisce le regioni Calabria, Basilicata, Molise e Sardegna. Gli stakeholder concordano sulla necessità del provvedimento, in quanto rappresenterebbe un impatto significativo in termini di cittadinanza nelle regioni menzionate. L'interpretazione data dal governo a questo impegno va nel senso di considerarlo un modo per ridurre il divario digitale che colpisce le regioni citate e così permettere una miglior condivisione dei dati e delle informazioni tra governo e cittadini.

Avanzamento

È necessario un ulteriore lavoro sull'attuazione di base. Il ricercatore IRM raccomanda che tale impegno sia raggiunto attraverso un'ampia consultazione con gli stakeholder. In aggiunta, l'impegno potrebbe sia riguardare l'accesso dei cittadini alla tecnologia a prezzi accessibili che innovare le pratiche di interazione tra i cittadini e il governo, in modo da consentire un migliore accesso ai dati di interesse pubblico e promuovere una maggiore trasparenza nella fornitura di servizi pubblici.

Da notare che la partecipazione dei cittadini non dovrebbe essere limitata a strumenti on-line e piattaforme digitali, ma dovrebbe includere meccanismi off-line inclusivi e partecipativi.

¹ <http://www.agendadigitale.eu/tabella-scadenze>

V | AUTO-VALUTAZIONE

Il governo ha pubblicato la sua autovalutazione il 10 ottobre 2013, dieci giorni dopo il termine indicato nel piano d'azione. Il rapporto comprendeva descrizioni dettagliate dei risultati degli impegni. Tuttavia, dato che nessun impegno è stato chiaramente formulato e tutti mancavano di un calendario preciso, una vasta gamma di attività e iniziative vagamente correlate sono state incluse come prova di progresso o completamento.

Ci sono state rilevanti deviazioni dalla procedura prescritta da OGP per la redazione dell'autovalutazione. Ad esempio, limitate (e talvolta assenti) sono state le informazioni fornite sulla natura dei progressi compiuti in merito a ciascun impegno: raggiunto, parzialmente raggiunto, in corso, ritirato o non raggiunto. A volte il ricercatore IRM è stato in grado di dedurre lo stato attuale di ogni impegno attraverso un'analisi del testo. Dato ancora più importante, è che la consultazione pubblica di due settimane sull'auto-valutazione è stata effettuata in modo sbrigativo: dopo la pubblicazione dell'auto-valutazione, un numero limitato di stakeholder sono stati invitati a inviare commenti su una piattaforma online.¹ Nessuna analisi delle osservazioni è stata inclusa nell'autovalutazione, che al momento della stesura della presente relazione, era la versione originale, prodotta prima della consultazione pubblica.

Tabella 2: Checklist dell'auto-valutazione

	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
La relazione di auto-valutazione è stata pubblicata?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
È stato fatto nel rispetto delle scadenze previste?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
La relazione è disponibile nella lingua nazionale?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Secondo il parere degli stakeholder, era adeguata?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La relazione è disponibile in inglese?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il governo ha consentito il periodo di due settimane di consultazione pubblica sulla bozza della relazione di auto-valutazione?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono giunti commenti e contributi?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La relazione è disponibile sul portale OGP?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La relazione di auto-valutazione include un'analisi dei risultati della consultazione pubblica?	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
La relazione copre tutti gli impegni?	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Comprende una valutazione del completamento secondo il calendario?	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
La relazione ribadisce l'impegno all'apertura?	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
La relazione descrive il rapporto del piano d'azione con le aree delle grandi sfide?	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

TOC



¹ <http://commenta.formez.it/ch/ogp/>; Also see, Italy self assessment: <http://bit.ly/1drmfbl>; Italy CSO independent assessment: <http://bit.ly/1g5XaR4>; Public consultation's outcomes: <http://bit.ly/1ekXq5>

VI | AZIONI FUTURE

Questa sezione pone il piano d'azione OGP in un contesto più ampio e mette in evidenza le possibili azioni future, come evidenziato nei paragrafi precedenti, nonché le priorità indicate dagli stakeholder.

CONTESTO

Questa sezione evidenzia le principali sfide legate al contesto e le iniziative che non sono menzionate nel piano d'azione o nell'auto-valutazione del governo, ma che potrebbero essere rilevanti per lo sviluppo del prossimo piano d'azione. Sebbene diverse azioni positive siano state realizzate successivamente all'adesione dell'Italia a OGP, il contesto generale rende difficile l'attuazione dei principi del governo aperto.

Accesso all'informazione

Dal 2009, una serie di nuove norme hanno introdotto diversi meccanismi di pubblicazione pro-attiva al fine di migliorare la trasparenza generale e facilitare l'accesso alle informazioni governative. Inoltre, nel 2013 una nuova "Legge sulla Trasparenza" (33/2013) per la prima volta ha definito la trasparenza come il pieno accesso alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle autorità pubbliche, al fine di consentire una serie di meccanismi di controllo per monitorare l'operato del governo e l'uso di risorse pubbliche. Tale legge ha inoltre introdotto il diritto di "accesso civico", che consente ora a chiunque di chiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare informazioni e dati non ancora pubblicati.

Tuttavia, mentre importanti principi sulla trasparenza sono ormai parte del quadro giuridico, la pietra angolare della normativa vigente sull'accesso alle informazioni in Italia resta la legge 241 del 1990 – c.d. "Legge sul procedimento amministrativo" - che esperti e organizzazioni internazionali la descrivono come una tra le più restrittive in Europa. Secondo tale legge sul procedimento amministrativo:

- Sono proibite le richieste di accesso alle informazioni che mirano a monitorare il lavoro delle autorità pubbliche;

- Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati a prendere visione e a estrarre copia di documenti amministrativi;
- Per parti interessate si intendono tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente protetta che è collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

La decisione del governo di non modificare la legge 241/1990, ha sollevato ulteriori domande in merito alla politica di governo aperto dell'Italia. La mancata azione del governo ha portato la società civile e il settore privato a chiedere l'adozione di un freedom of information act italiano che allinei l'Italia almeno agli standard internazionali minimi.¹

Le conclusioni di un rapporto di monitoraggio indipendente² sull'accesso alle informazioni in Italia hanno mostrato che il 73% delle richieste di informazioni su questioni come la spesa pubblica, la salute, l'ambiente e il sistema giudiziario, non erano in conformità agli standard internazionali; il 65% delle richieste è stato qualificato come "silenzio amministrativo".³

Trasparenza sulla regolamentazione dei media

La proprietà e il controllo dei media e la leadership politica hanno giocato un ruolo centrale nella politica italiana per oltre due decenni. In Italia le nomine di organismi di regolamentazione pubblici indipendenti quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante della Privacy e l'Autorità Antitrust sono state effettuate senza alcuna consultazione pubblica: questo ha reso la società civile progressivamente più attiva sulla questione.

Nel 2012 Open Media Coalition (OMC) - una rete di organizzazioni della società civile di recente

TOC

formazione - ha chiesto una maggiore trasparenza nella nomina dei nuovi dirigenti degli enti pubblici sopra citati. Anche il relatore speciale dell'ONU per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha sollecitato il governo e il parlamento ad aprire il processo ad un controllo pubblico.

La campagna ha stimolato il dibattito, costringendo il Parlamento a rinviare le procedure di nomina per l'Autorità e l'Agenzia per la protezione dei dati, e fissare un termine per tutti i potenziali candidati per presentare la loro domanda, che sarebbe poi stata trasmessa a tutti i membri del parlamento.

Mentre questi risultati sono concessioni minori rispetto alle richieste di elevati standard di trasparenza e responsabilità richiesti da OMC, rappresentano comunque un significativo passo in avanti. In realtà, essi hanno creato un precedente per tutte le future nomine ad altri enti pubblici, quali ad esempio la RAI (Radiotelevisione Italiana SpA), il servizio pubblico radiotelevisivo statale.

Accountability

Allo stato attuale, i cittadini e i media non hanno modo di monitorare la spesa pubblica, in quanto non hanno i dati necessari per identificare i soggetti responsabili e chiedere conto delle loro azioni.

Da gennaio 2013, nel tentativo di tagliare la spesa pubblica e favorire la lotta alla corruzione all'interno della pubblica amministrazione, tutti gli uffici pubblici - dal governo nazionale alle amministrazioni locali - sono tenuti a rivelare in formato aperto e leggibile dal computer tutti i pagamenti oltre i 1.000 euro. Tuttavia, secondo gli stakeholder intervistati per questo nuovo meccanismo di controllo, il livello di conformità al momento della stesura della presente relazione è molto bassa.⁴

Open Data

Sebbene siano stati fatti dei passi in avanti positivi sui dati aperti a livello normativo, l'attuazione concreta deve ancora affrontare una serie di sfide e problemi nell'attuazione dei dati aperti durante lo sviluppo del piano d'azione⁵ a seguito degli impegni fissati dal G8 Open Data Charter, problemi la cui esistenza è stata confermata dal governo stesso.

La consapevolezza della società italiana in merito all'importanza sociale ed economica dei dati aperti resta limitata: le amministrazioni pubbliche sono generalmente riluttanti a cambiare il loro modo di gestire i dati pubblici e le informazioni detenute dal governo e vi è inoltre una limitata richiesta di divulgazione dei dati da parte di stakeholder chiave come i media e le imprese private. Di solito sono i giornalisti che si occupano specificatamente di dati a presentare frequenti richieste di accesso ai dati governativi. Tali richieste, però, spesso incontrano il silenzio o il rifiuto esplicito, come confermato da alcuni dei giornalisti intervistati dal ricercatore IRM.

Il piano d'azione in Italia per il G8 Open Data Charter ha inoltre confermato ulteriori sfide di tipo tecniche e finanziarie nell'apertura dei dati governativi.

ATTUALI PRIORITÀ DEGLI STAKEHOLDER

Gli stakeholder intervistati hanno rilevato che i vari impegni non sono stati formulati in modo chiaro e quasi tutti sono privi di scadenze, rendendo quindi difficile la valutazione. Ciononostante, considerano i seguenti impegni come i più significativi del piano d'azione attuale:⁶

- Impegno 2: più efficace quadro normativo per prevenire e combattere la corruzione all'interno della PA;
- Impegno 3: sistema di informazione sullo stato delle azioni che rientrano nella programmazione regionale unitaria (OpenCoesione);
- Impegno 7: pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici;
- Impegno 10: concorso Nazionale Open Data;
- Impegno 11: piano nazionale per le comunità intelligenti.

FUTURE PRIORITÀ DEGLI STAKEHOLDER

Di seguito sono elencate nuove aree di azione proposte dagli stakeholder su cui sviluppare impegni futuri. Questi sono stati classificati dal ricercatore IRM in base alla loro rilevanza rispetto ai valori OGP:

Migliorare la partecipazione pubblica

- Sviluppare politiche di partecipazione dei cittadini;
- Migliorare la consultazione pubblica;
- Istituire un forum OGP multi-stakeholder per un'ampia consultazione con la società civile e il settore privato su base periodica;
- Sviluppare una consultazione e un processo decisionale maggiormente inclusivi ed efficaci.

Tecnologia e Innovazione (a favore dell'apertura e accountability)

- Migliorare la disponibilità e gli standard dei dati aperti;
- Intensificare iniziative di sensibilizzazione sul governo aperto e sui dati aperti;
- Introdurre una politica più coerente di pubblicazione pro-attiva sui dati governativi;
- Incrementare il sito dati.gov.it;
- Avviare politiche e nuove iniziative di petizione on-line;
- Migliorare l'usabilità dei siti governativi;
- Promuovere l'alfabetizzazione civica digitale.

Accesso all'Informazione

- Migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni;
- Introdurre un *freedom of information act*.

Accountability

- Rafforzare la politica anti-corruzione e di protezione dei dipendenti pubblici che denunciano illeciti
- Aumentare la trasparenza

Alcuni stakeholder consigliano anche che il governo segua in modo più stringente le linee guida OGP sullo sviluppo del prossimo piano d'azione.

RACCOMANDAZIONI

Dati i risultati della relazione e le raccomandazioni specifiche formulate per ciascun impegno, una serie di raccomandazioni di carattere generale possono contribuire ad affrontare le questioni ricorrenti emerse durante il processo di revisione indipendente e migliorare, così, lo sviluppo e l'attuazione del prossimo piano d'azione, consolidando la politica

di governo aperto già in atto nel paese. A tal fine, il ricercatore IRM raccomanda:

Attività di sensibilizzazione

Qualora intenda sviluppare il prossimo piano d'azione, il governo dovrebbe fare degli sforzi sostanziali per raggiungere stakeholder chiave, organizzando anche iniziative di sensibilizzazione off-line per pubblicizzare OGP a livello regionale e locale.

In aggiunta, dovrebbe incrementare il livello di consapevolezza e conoscenza di OGP all'interno di dipartimenti governativi coinvolti nell'attuazione degli impegni del piano d'azione.

Coinvolgimento degli stakeholder

Coinvolgere una più ampia gamma di stakeholder nello sviluppo e nell'attuazione del prossimo piano di azione, compresi stakeholder diversi da quelli che stanno già lavorando sui temi del governo aperto.

Consentire una maggiore partecipazione, fornendo opportunità di coinvolgimento a livello locale.

Considerare la creazione di un sito web dedicato a OGP e in particolare agli impegni presi per l'Italia, sottolineando come questi possano essere utili a un ampio insieme di stakeholder.

Consultazione

Come richiesto dallo statuto di OGP, costituire un forum per consentire la consultazione periodica multi-stakeholder sull'attuazione degli impegni OGP.

Utilizzare meccanismi di consultazione off-line al fine di consentire una maggiore partecipazione e includere i contributi degli stakeholder che non hanno familiarità con la tecnologia digitale.

Sviluppare una regolamentazione delle consultazioni e dei contributi degli stakeholder rendendola disponibile pubblicamente prima della consultazione.

Considerare la creazione di un unico punto di contatto per le iniziative e le attività volte a informare e consultare i cittadini.

Organizzare le consultazioni prima dello sviluppo del prossimo piano d'azione e la successiva autovalutazione con sufficiente preavviso; garantire che le risposte degli stakeholder siano incluse nel piano d'azione finale.

Impegni futuri

Parte degli impegni inclusi dal governo italiano nel piano di azione non hanno richiesto attività ulteriori rispetto alla prassi esistente delle amministrazioni coinvolte.

La mancanza di informazioni sullo stato di attuazione dell'impegno al momento del suo inserimento nel piano d'azione, rende difficile valutare in che misura l'impegno è stato compiuto e come sia collegato con i valori OGP. Il ricercatore IRM raccomanda al governo di:

- Delineare gli impegni nel rispetto delle indicazioni fornite da OGP, includendo attività misurabili e fornendo scadenze e risultati chiari;
- Sviluppare un calendario annuale per le attività OGP e renderlo disponibile al pubblico;
- Considerare impegni ambiziosi che rivedano in modo complessivo l'accesso alle informazioni (attualmente regolato dalla legge sul procedimento amministrativo 241/1990).

In particolare, la non ammissibilità di "istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" nega al cittadino uno strumento di controllo basilare sull'operato del governo e nega il diritto fondamentale di accesso dei cittadini all'informazione.

¹ <http://www.opensocietyfoundations.org/voices/why-italy-needs-proper-freedom-information-law>
² The IRM researcher authored the report: <http://on.wsj.com/l14kW4v>
³ <http://bit.ly/1af03b>
⁴ <http://www.eradelatrasparenza.it/>
⁵ <http://bit.ly/1juqPB>
⁶ <http://bit.ly/1g5XaR4>

ALLEGATO: METODOLOGIA

A complemento del rapporto di auto-valutazione del governo, esperti di governance, preferibilmente provenienti da ogni paese partecipante a OGP, scrivono una relazione di valutazione indipendente.

Per l'analisi del paese gli esperti IRM utilizzano linee guida comuni prescritte da OGP e una lista di domande basate su una combinazione di interviste con gli stakeholder nazionali, nonché analisi di dati e ricerca documentale. La presente relazione è stata condivisa con un piccolo gruppo di esperti internazionali (nominato dal comitato direttivo di OGP) per la revisione e per assicurarsi che siano stati applicati i più alti standard di ricerca e diligenza. L'analisi dei progressi in materia di piani di azione OGP è quindi una combinazione di interviste, ricerche documentali e contributi raccolti durante gli incontri con gli stakeholder. La relazione finale di IRM si basa così sulle conclusioni della relazione di auto-valutazione fatta dal governo e di tutte le altre valutazioni realizzate dalla società civile, dal settore privato oppure da organizzazioni internazionali.

Ogni ricercatore nazionale svolge riunioni con gli stakeholder al fine di garantire una rappresentazione accurata dei fatti. Tenuto conto dei vincoli di budget e del calendario, IRM non riesce a consultare tutti gli stakeholder interessati o coinvolti. Di conseguenza, IRM si impegna alla trasparenza metodologica e quindi, ove possibile, rende pubblico il processo di coinvolgimento degli stakeholder nella ricerca (descritto più avanti in questa sezione). In quei contesti nazionali in cui l'anonimato degli interlocutori governativi o non governativi è necessario, IRM esercita la facoltà di proteggere l'anonimato.

A causa delle inevitabili limitazioni di metodo, IRM incoraggia vivamente ogni commento alle versioni ufficiali dei documenti pubblicati.

INTRODUZIONE

Dopo una valutazione complessiva del piano d'azione, e in particolare sul modo in cui gli impegni sono stati strutturati, il ricercatore IRM ha intrapreso una

serie di interviste di persona. Al fine di raccogliere informazioni che non sono state incluse nel piano d'azione e nell'autovalutazione, ma potrebbero essere rilevanti per la valutazione complessiva dell'impegno OGP dell'Italia, il ricercatore IRM ha intervistato inoltre i funzionari governativi coinvolti nel processo OGP.

SELEZIONE DEGLI STAKEHOLDER

I seguenti funzionari governativi che hanno contribuito all'auto-valutazione hanno partecipato a due cicli di interviste effettuate a Roma il 10 e l'11 Ottobre 2013:

- Antonio Naddeo, Consigliere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri con incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica
- Stefano Pizzicannella, Dipartimento della funzione pubblica
- Davide D'Amico, Dipartimento della funzione pubblica
- Donatella Solda-Kutzmann, Dipartimento riforme costituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Damien Lanfrey, Dipartimento riforme costituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Laura Massoli, Dipartimento della funzione pubblica
- Salvatore Marras, FormezPA
- Gianfranco Andriola, FormezPA
- Daniele Tatti, Agenzia per l'Italia digitale (AGID)
- Simona De Luca, OpenCoesione, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica(MISE)
- Carlo Amati, OpenCoesione, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica(MISE)

- Marcella Gargano, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)
- Teresa D'Amico, Dipartimento della funzione pubblica
- Benedetto Proia, Dipartimento della funzione pubblica
- Giuseppe Abbatino, CIVIT ora A.N.A.C.
- Elisabetta Midena, CIVIT ora A.N.A.C.
- Guglielmo Longobardi, CIVIT ora A.N.A.C.

I partecipanti hanno spiegato il ruolo dei rispettivi dipartimenti nello sviluppo e nell'attuazione del piano d'azione e nell'auto-valutazione. Hanno poi discusso le questioni e le sfide legate ai singoli impegni e specifiche del loro incarico.

FORUM CON GLI STAKEHOLDER

Il forum con gli stakeholder si è tenuto a Roma il 15 ottobre: essi erano i rappresentanti della società civile e del "Forum Open Government" che ha redatto una relazione indipendente degli impegni italiani.

Hanno partecipato e contribuito con commenti e analisi le seguenti persone:

- Ernesto Belisario, avvocato, esperto di e-gov e open government, co-fondatore di OpenGovernmentForum.it
- Alberto Stornelli, web communication strategist, Agorà Digitale
- Giovanni Battista Gallus, avvocato, presidente del Circolo dei Giuristi Telematici
- Stefano Epifani, giornalista, professore e consulente
- Nicola Borello, senior policy officer, ActionAid

I partecipanti al forum hanno discusso il processo complessivo di OGP in Italia evidenziando le tensioni tra i valori OGP e l'approccio del governo rispetto al tema della trasparenza e della responsabilità.

Sono stati inoltre discussi i singoli impegni e sono state formulate raccomandazioni specifiche su come migliorare la consultazione con gli stakeholder e sviluppare il prossimo piano d'azione. In particolare,

i partecipanti hanno sottolineato la mancanza di metodologia e di chiarezza sugli obiettivi delle consultazioni e la difficoltà di parlare con i principali funzionari OGP del governo. Essi hanno inoltre sottolineato la mancanza di ambizione del piano d'azione e il fatto che sia stato sviluppato senza previa consultazione pubblica.

In particolare, la società civile vorrebbe avere accesso preliminare alle informazioni pertinenti alla consultazione qualora queste siano detenute da enti pubblici, ma non ancora pubblicate. È stato inoltre suggerito che il governo adotti una politica chiara su come intenda utilizzare i contributi delle consultazioni pubbliche.

Infine, i partecipanti hanno effettuato una valutazione complessiva della copertura mediatica avuta dal processo OGP e delle piattaforme governative di consultazione telematica.

INTERVISTE

Le interviste sono state effettuate a Trento il 14 ottobre con i seguenti esperti:

- Maurizio Napolitano, tecnologo della Fondazione Bruno Kessler, portavoce di OKFN in Italia e attivista nella comunità di OpenStreetMap
- Francesca De Chiara, ricercatrice sociale e community builder - Trentino Open Data Digital Commons Lab (DCL), Fondazione Bruno Kessler (FBK)

RINGRAZIAMENTI

Il ricercatore IRM è grato del contributo di:

- Elisabetta Tola, presidente dell'agenzia di comunicazione e giornalismo scientifico formicablu e fondatrice e curatrice del sito datajournalism.it
- Guido Romeo, giornalista a Wired Italia, fondatore del Diritto di Sapere, co-autore del rapporto "Silent State" e fondatore di HacksHackers Italia e datajournalism.it

Informazioni sull' Independent Reporting Mechanism (IRM)

IRM è uno strumento fondamentale attraverso il quale il governo, la società civile e il settore privato possono monitorare lo sviluppo e l'attuazione dei piani d'azione OGP con cadenza biennale. Il design della ricerca e il controllo di qualità di tali relazioni è effettuata dal gruppo di esperti internazionali, composto da esperti in trasparenza, partecipazione, responsabilità e metodi di ricerca sociale.

L'attuale composizione del gruppo di esperti internazionali è:

- Yamini Aiyar
- Debbie Budlender
- Jonathan Fox
- Rosemary McGee
- Gerardo Munck

Un piccolo staff con sede a Washington, DC segue il processo di IRM in stretto coordinamento con il ricercatore. Domande e commenti su questo rapporto possono essere diretti al personale al seguente indirizzo: irm@opengovpartnership.org

Report Sicilia Open Government 2013

PRESIDENZA DELLA REGIONE - Ufficio segreteria di Giunta

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESITO		OPEN DATA
			COMPLETO	INCOMPLETO	
Disposizioni generali	Atti generali	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 10, c. 8, lett. a)	x	x
		Oneri di indirizzo politico-amministrativo	art. 12, c. 1,2	x	x
		Organici per mancata comunicazione dei dati	art. 34, c. 1,2	x	x
Organizzazione	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 13, c. 1,lett. a); art. 14	x	x
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	art. 47	x	x
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1,lett. b), c)	x	x
	Incarichi amministrativi di vertice	Inc carichi amministrativi di vertice	art. 13, c. 1,2	x	x
Dirigenti	Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	art. 15 c. 1,2; art. 41 c. 2,3	x	x
Personale	Dotazione organica	Dotazione organica	art. 10 c. 8, lett. d); art. 15 c. 1,2,5; art. 41, c.	x	x
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato	art. 10, c. 8, lett. d)	x	x
	Tassi di assenza	Tassi di assenza	art. 10, c. 1,2	x	x
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 17, c. 1,2	x	x
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	art. 16, c. 3	x	x
	Contrattazione integrativa	Contrattazione integrativa	art. 18, c. 1	x	x
Bandi di concorso	PIANO DI CONCORSO	PIANO DI CONCORSO	art. 21, c. 1	x	x
	Piano della Performance	Piano della Performance	art. 21, c. 2	x	x
	Relazione sulla performance	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)	x	x
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1	x	x
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2	x	x
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3	x	x
	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2,3	x	x
	Società partecipate	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2,3	x	x

Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22 c. 2, 3	x	x
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	x	x
	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	x	x
Attività e procedimenti	Tipologia di procedimento	art. 35, c. 1, 2	x	x
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2	x	x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio	art. 35, c. 3	x	x
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23	x	x
	Provvedimenti organi i indirizzo politico	art. 23	x	x
Controlli sulle imprese		art. 25	x	x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2	x	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criterie e modalità	art. 26, c. 1	x	x
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27	x	x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1	x	x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2	x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30	x	x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30	x	x
Controlli e rilievi sull'amt		art. 31, c. 1	x	x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1	x	x
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5	x	x
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)	x	x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6	x	x
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	x	x
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36	x	x
Opere pubbliche		art. 38	x	x
Planificazione e governo		art. 39	x	x
Informazioni ambientali		art. 40	x	x
Strutture sanitarie private		art. 41, c. 4	x	x
Interventi straordinari e altri contenuti		art. 42	x	x

SEGRETERIA GENERALE

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESITO		OPEN DATA	
			COMPLETO	INCOMPLETO	ASSERTE	SI
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10 c. 8 (lett. a)			X	X
	Atti generali	art. 12 c. 1,2	X			X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34 c. 1,2		X		X
Organizzazione	Organ di indirizzo politico-amministrativo	art. 13 c. 1 lett. a); art. 14		X		X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47			X	X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28 c. 1			X	
	Articolazione degli uffici	art. 13 c. 1 (lett. b), c)		X		X
Consulenti e collaboratori	Telefona e posta elettronica	art. 13 c. 1 lett. d)		X		
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15 c. 1,2		X		X
	Direttori	art. 15 c. 1,2; art. 41 c. 2,3		X		X
	Posizioni organizzative	art. 10 c. 8 (lett. d); art. 15 c. 2,5; art. 41 c. 2,3	X		X	
Personale	Dotazione organica	art. 10 c. 1,2		X		X
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17 c. 1,2			X	X
	Tassi di assenza	art. 16 c. 3		X		X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18 c. 1		X		X
	Contrattazione collettiva	art. 21 c. 1			X	X
	Contrattazione integrativa	art. 21 c. 2			X	X
	ONV	art. 10 c. 8 (lett. c)		X		X
Bandi di concorso		art. 19		X		X
Performance	Piano della Performance	art. 10 c. 8 (lett. b)		X		X
	Relazione sulla performance	art. 10 c. 8 (lett. b)		X		X
	Attribuire complessivo dei premi	art. 20 c. 1		X		X
	Dati relativi ai premi	art. 20 c. 2		X		X
	Benesse organizzativo	art. 20 c. 3		X		X
	Enti pubblici vigilati	art. 22 c. 1 (lett. a); art. 22 c. 2,3		X		X
Enti controllati	Società partecipate	art. 22 c. 1, lett. b); art. 22 c. 2,3		X		X
	Enti di diritto privato controllati	art. 22 c. 1, lett. c); art. 22 c. 2,3		X		X
	Rappresentazione grafica	art. 22 c. 1, lett. d)		X		X

	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	x	x	x
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	x	x	x
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2	x	x	x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	x	x	x
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23		x	x
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23		x	x
Controlli sulle imprese		art. 25		x	x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2	x	x	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criterie modalità	art. 26, c. 1		x	x
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27		x	x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		x	x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30		x	x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		x	x
Controlli e rilievi	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31, c. 1	x	x	x
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5	x	x	x
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		x	x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		x	x
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x	x
Pagamenti	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x	x
dell'amministrazione	Opere pubbliche	art. 38	x	x	x
	Plaificazione e governo del	art. 39		x	x
	Informazioni ambientali	art. 40		x	x
	Strutture sanitarie private	art. 41, c. 4		x	x
	Interventi straordinari e di	art. 42		x	x
	Altri contenuti		x	x	x

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Denominazione sotto-sezione 1°	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESITO		OPEN DATA
			COMPLETO	INCOMPLETO	
			ASSISTENZA	X	
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art.10,c.8,lett.a)		X	X
	Atti generali	art.12,c.1,2	X		X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art.34,c.1,2		X	X
	Organì di indirizzo politico-amministrativo	art.13,c.1,lett.a),art.14	X		X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art.47		X	X
Organizzazione	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art.28,c.1		X	X
	Articolazione degli uffici	art.13,c.1,lett.b),c)	X		X
	Telefono e posta elettronica	art.13,c.1,lett.d)	X		X
Consulenti collaborati				X	X
	Incarichi amministrativi di vertice	art.15,c.1,2		X	X
	Direttori	art.10,c.8,lett.d),art.15,c.1,2,5,art.41,c.	X		X
	Posizioni organizzative	art.10,c.8,lett.d)		X	X
	Dotazione organica	art.10,c.1,2		X	X
	Personale non a tempo indeterminato	art.17,c.1,2		X	X
Personale	Tassi di assenza	art.16,c.3		X	X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art.18,c.1		X	X
	Contrattazione collettiva	art.21,c.1		X	X
	Contrattazione integrativa	art.21,c.2		X	X
	OLIV	art.10,c.8,lett.c)		X	X
Bandi di concorso				X	X
	Piano della Performance	art.10,c.8,lett.b)		X	X
	Relazione sulla performance	art.10,c.8,lett.b)		X	X
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art.20,c.1		X	X
	Dati relativi ai premi	art.20,c.2		X	X
	Benessere organizzativo	art.20,c.3		X	X
	Enti pubblici vigilati	art.22,c.1,lett.a),art.22,c.2,3		X	X
	Società partecipate	art.22,c.1,lett.b),art.22,c.2,3		X	X
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	art.22,c.1,lett.c),art.22,c.2,3		X	X
	Rappresentazione grafica	art.22,c.1,lett.d)		X	X
	Dati aggregati attività amministrativa	art.24,c.1		X	X
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art.35,c.1,2		X	X
	Monitoraggio tempi procedimentali	art.24,c.2		X	X
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio	art.35,c.3		X	X
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art.23		X	X
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art.23		X	X
	Controlli sulle imprese	art.25		X	X

Bandi di gara e contratti		x	x	x
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici		x	x	x
Criteri e modalità	art. 26, c. 1	x	x	x
Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27	x	x	x
Bilanci		x	x	x
Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1	x	x	x
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2	x	x	x
Beni immobili e gestione patrimonio		x	x	x
Controlli e rilievi sull'amt		x	x	x
Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31, c. 1	x	x	x
Costi contabilizzati	art. 32, c. 1	x	x	x
Servizi erogati	art. 32, c. 2 (lett. a); art. 10, c. 5	x	x	x
Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2 (lett. b)	x	x	x
Liste di attesa	art. 41, c. 6	x	x	x
Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	x	x	x
Pagamenti dell'amministrazione		x	x	x
IBAN e pagamenti informatici	art. 36	x	x	x
Opere pubbliche	art. 38	x	x	x
Plannificazione e Governo	art. 39	x	x	x
Informazioni ambientali	art. 40	x	x	x
Strutture sanitarie private	art. 41, c. 4	x	x	x
Interventi straordinari e altri contenuti	art. 42	x	x	x

DIPARTIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazion e sotto-sezione 2°	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESIT O	OPEN DATA		
			COMPLETO INCORRATTO	ASSINNTE X	SI X	NO X
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10 c. 8, lett. a)		X		X
	Atti generali	art. 12 c. 1,2		X		X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34 c. 1,2		X		X
Organizzazione	Organici di indirizzo politico-amministrativo	art. 13 c. 1,lett. a); art. 14		X		X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		X		X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28 c. 1		X		X
	Articolazione degli uffici	art. 13 c. 1,lett. b); c)		X		X
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	art. 13 c. 1, lett. d)	X		X	X
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15 c. 1,2		X		X
Dirigenti		art. 15 c. 1,2; art. 41, c. 3		X		X
	Posizioni organizzative	art. 10 c. 8, lett. d)		X		X
Personale	Dotazione organica	art. 10 c. 1,2		X		X
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17 c. 1,2		X		X
	Tassi di assenza	art. 16 c. 3		X		X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18 c. 1		X		X
	Contrattazione collettiva	art. 21 c. 1		X		X
	Contrattazione integrativa	art. 21 c. 2	X		X	X
OlV		art. 10 c. 8, lett.c)		X		X
Bandi di concorso		art. 19		X		X
Performance	Piano della Performance	art. 10 c. 8, lett. b)	X		X	X
	Relazione sulla performance	art. 10 c. 8, lett. b)		X		X
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20 c. 1		X		X
	Dati relativi ai premi	art. 20 c. 2		X		X
	Benessere organizzativo	art. 20 c. 3		X		X
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22 c. 1, lett. a); art. 22, c. 2,3		X		X
	Società partecipate	art. 22 c. 1, lett. b); art. 22, c. 2,3		X		X
	Enti di diritto privato controllati	art. 22 c. 1, lett. c); art. 22, c. 2,3		X		X
Attività e procedimenti	Rappresentazione grafica	art. 22 c. 1, lett. d)		X		X
	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24 c. 1		X		X
	Tipologie di procedimento	art. 35 c. 1,2	X		X	X

Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24 c. 2	x			x
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35 c. 3	x			x
Provvedimenti	art. 23		x		x
Provvedimenti dirigenti	art. 23		x		x
Provvedimenti organi indirizzo politico	art. 25		x		x
Controlli sulle imprese	art. 25		x		x
Bandi di gara e contratti	art. 37 c. 1, 2	x			x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	art. 26 c. 1	x			x
Bilanci	Atti di concessione	art. 26 c. 2; art. 27	x		x
	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29 c. 1		x	x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29 c. 2		x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30		x	x
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Canoni di locazione o affitto	art. 30		x	x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31 c. 1		x	x
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32 c. 1		x	x
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32 c. 2, (lett. b); art. 10 c. 5		x	x
	Liste di attesa	art. 41 c. 6		x	x
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x	x
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x	x
Opere pubbliche		art. 38	x		x
Plurificazione e governo del territorio		art. 39		x	x
Informazioni ambientali		art. 40		x	x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41 c. 4		x	x
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		x	x
Altri contenuti			x		x

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTO (riferimento al Decreto)	ESITO	OPEN DATA			
			CONFERMO	NON CONFERMO	ASSERIRE	SI	NO
Disposizioni generali							
Programma per la trasparenza e l'integrità		art. 10 c. 8 (lett. a)			X		X
Atti generali		art. 12 c. 1.2			X		X
Oneri informativi per i cittadini e imprese		art. 34 c. 1.2			X		X
Organi di indirizzo politico-amministrativo		art. 13 c. 1, lett. a); art. 14			X		X
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		art. 47			X		X
Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali		art. 28 c. 1			X		X
Articolazione degli uffici		art. 13 c. 1, lett. b); c)			X		X
Telefono e posta elettronica		art. 13 c. 1, lett. d)			X		X
Consulenti e collaboratori		art. 15 c. 1.2			X		X
Incarichi amministrativi di vertice		art. 15 c. 1.2; art. 41 c. 2.3			X		X
Dirigenti		art. 10 c. 8, lett. d); art. 15 c. 1.2.5, art. 41 c.			X		X
Posizioni organizzative		art. 10 c. 8, lett. d)			X		X
Dotazione organica		art. 10 c. 1.2			X		X
Personale non a tempo indeterminato		art. 17 c. 1.2			X		X
Tassi di assenza		art. 16 c. 3			X		X
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti		art. 18 c. 1			X		X
Contrattazione collettiva		art. 21 c. 1			X		X
Contrattazione integrativa		art. 21 c. 2			X		X
OLV		art. 10 c. 8, lett. c)			X		X
Bandi di concorso		art. 19			X		X
Performance							
Piano della Performance		art. 10 c. 8, lett. b)			X		X
Relazione sulla performance		art. 10 c. 8, lett. b)			X		X
Ammontare complessivo dei premi		art. 20 c. 1			X		X
Dati relativi ai premi		art. 20 c. 2			X		X
Benesse re organizzativo		art. 20 c. 3			X		X
Enti pubblici vigilati		art. 22 c. 1, lett. a); art. 22 c. 2.3			X		X
Società partecipate		art. 22 c. 1, lett. b); art. 22 c. 2.3			X		X
Enti di diritto privato controllati		art. 22 c. 1, lett. c); art. 22 c. 2.3			X		X
Rappresentazione grafica		art. 22 c. 1, lett. d)			X		X
Dati aggregati attività amministrativa		art. 24 c. 1			X		X
Tipologie di procedimento		art. 35 c. 1.2			X		X
Monitoraggio tempi procedimentali		art. 24 c. 2			X		X
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		art. 35 c. 3			X		X
Provvedimenti dirigenti		art. 23			X		X
Provvedimenti organi indirizzo politico		art. 23			X		X

Controlli sulle imprese		art. 25		X		X
Bandi di gara e contratti		art. 37 c. 1, 2		X		X
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1		X		X
	Atti di concessione	art. 26, c. 2, art. 27		X		X
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		X		X
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		X		X
Beni immobili e gestione patrimonio	patrimonio immobiliare	art. 30		X		X
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		X		X
Controlli e rilevi sull'amministrazione		art. 31 c. 1		X		X
	Carte dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1		X		X
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5		X		X
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		X		X
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		X		X
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		X		X
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		X		X
Opere pubbliche		art. 38		X		X
Planificazione e governo del territorio		art. 39		X		X
Informazioni ambientali		art. 36		X		X
Strutture sanitarie private accreditate		art. 40		X		X
Interventi straordinarie e di emergenza		art. 41, c. 4		X		X
Altri contenuti		art. 42		X		X

UFFICIO DI BRUXELLES

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESTO		ORFEO DATA		
			COMPLETO	INCOMPLETO	ASSENTE	SI	NO
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità		art.10, c. 8, lett. a)		X		X
	Atti generali		art.12, c. 1, 2		X		X
	Oneri informativi per cittadini e imprese		art.34, c. 1, 2		X		X
	Organi di indirizzo politico-amministrativo		art.13, c. 1, lett. a); art. 14		X		X
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		art.47		X		X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali		art.28, c. 1		X		X
	Attitolazione degli uffici		art.13, c. 1, lett. b)		X		X
	Telefono e posta elettronica		art.13, c. 1, lett. d)		X		X
Consulenti e collaboratori			art.15, c. 1, 2		X		X
	Incarichi amministrativi di vertice		art.15, c. 1, 2; art.44, c. 2, 3		X		X
	Dirigenti		art.10, c. 8, lett. d); art.15 c. 1, 2, 5; art. 41, c. 2, 3		X		X
	Posizioni organizzative		art.10, c. 8, lett. d)		X		X
	Dotazione organica		art.10, c. 1, 2		X		X
Personale	Personale non a tempo indeterminato		art.17, c. 1, 2		X		X
	Tassi di assenza		art.16, c. 3		X		X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti		art.18, c. 1		X		X
	Confrattazione collettiva		art.21, c. 1		X		X
	Confrattazione integrativa		art.21, c. 2		X		X
	OLV		art.10, c. 8, lett. c)		X		X
Bandi di concorso			art.19		X		X
Piano della Performance			art.10, c. 8, lett. b)		X		X
Performance	Relazione sulla performance		art.10, c. 8, lett. b)		X		X
	Ammontare complessivo dei premi		art.20, c. 1		X		X
Enti controllati	Dati relativi ai premi		art.20, c. 2		X		X
	Benessere organizzativo		art.20, c. 3		X		X
	Enti pubblici vigilati		art.22, c. 1, lett. a); art.22, c. 2, 3		X		X
	Società partecipate		art.22, c. 1, lett. b); art.22, c. 2, 3		X		X
	Enti di diritto privato controllati		art.22, c. 1, lett. c); art.22, c. 2, 3		X		X
	Rappresentazione grafica		art.22, c. 1, lett. d)		X		X
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa		art.24, c. 1		X		X
	Tipologie di procedimento		art.35, c. 1, 2		X		X
	Monitoraggio tempi procedimentali		art.24, c. 2		X		X
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		art.35, c. 3		X		X
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti		art.23		X		X
	Provvedimenti organi indirizzo politico		art.23		X		X

Controlli sulle imprese						
Bandi di gara e contratti						
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità			X		X
Bandi	Atti di concessione	art. 26, c. 1		X		X
	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 26, c. 2, art. 27		X		X
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 1		X		X
	Parrimonio immobiliare	art. 29, c. 2		X		X
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	art. 30		X		X
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 30		X		X
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 31, c. 1		X		X
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1		X		X
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, tett. al); art. 10, c. 5		X		X
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		X		X
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		X		X
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		X		X
Opere pubbliche	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		X		X
Pianificazione e governo del territorio		art. 38		X		X
Informazioni ambientali		art. 39		X		X
Strutture sanitarie private accreditate		art. 40		X		X
Interventi straordinari e di emergenza		art. 41, c. 4		X		X
Altri contenuti		art. 42		X		X

Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Documento)	ESIT			OPEN DATA
			COMPLETO	INCOMPLETO	ASSERTE	
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art.10, c. 8, lett. a) D.G.C. 2011	x	x	x	x
	Atti generali	art.12, c. 1, 2		x		x
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art.24, c. 1, 2		x		x
	Organici di indirizzo politico-amministrativo	art.13, c. 1, lett. a); art.14		x		x
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art.47		x		x
Organizzazione	Rendiconti/gruppi consiliari regionali, provinciali	art.28, c. 1		x		x
	Articolazione degli uffici	art.13, c. 1, lett. b), c)		x		x
	Telefono e posta elettronica	art.13, c. 1, lett. d)	x			x
Consultenti e collaboratori	Incarichi amministrativi di vertice	art.15, c. 1, 2; art.41, c. 2, 3	x			x
	Direttori	art.10, c. 8, lett. d); art.15 c. 1, 2, 5; art.41, c. 2, 3	x			x
	Posizioni organizzative	art.10, c. 8, lett. d)	x			x
	Dotazione organica	art.10, c. 1, 2		x		x
Personale	Personale non a tempo indeterminato	art.17, c. 1, 2		x		x
	Tassi di assenza	art.16, c. 3		x		x
	Incarichi conferiti ai dipendenti	art.18, c. 1		x		x
	Contrattazione collettiva	art.21, c. 1		x		x
	Contrattazione integrativa	art.21, c. 2		x		x
	OnV	art.10, c. 8, lett. c)		x		x
Bandi di concorso	Piano della Performance	art.19	x		x	x
	Relazione sulla performance	art.10, c. 8, lett. b)		x		x
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art.20, c. 1		x		x
	Dati relativi ai premi	art.20, c. 2		x		x
	Benessere organizzativo	art.20, c. 3		x		x
	Enti pubblici vigilati	art.22, c. 1, lett. b); art.22, c. 2, 3		x		x
Enti controllati	Società partecipate	art.22, c. 1, lett. b); art.22, c. 2, 3		x		x
	Enti di diritto privato controllati	art.22, c. 1, lett. c); art.22, c. 2, 3		x		x
	Rappresentanza grafica	art.22, c. 1, lett. d)		x		x
	Dati aggregati attività amministrativa	art.24, c. 1		x		x
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art.35, c. 1, 2		x		x
	Monitoraggio tempi procedimentali	art.24, c. 2		x		x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art.35, c. 3		x		x
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art.23		x		x
	Provvedimenti organici di indirizzo-politico	art.23		x		x
Controlli sulle imprese		art.25		x		x

Bandi di gara e contratti		art. 37 c. 1, 2	x	x	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26 c. 1	x	x	x
Bilanci	Atti di concessione	art. 26 c. 2; art. 27	x	x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29 c. 1	x	x	x
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29 c. 2	x	x	x
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Patrimonio immobiliare	art. 30	x	x	x
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Canoni di locazione o affitto	art. 30	x	x	x
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31 c. 1	x	x	x
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Costi contabilizzati	art. 32 c. 1	x	x	x
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32 c. 2, lett. a); art. 10 c. 5	x	x	x
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Liste di attesa	art. 32 c. 2, lett. b)	x	x	x
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 41 c. 6	x	x	x
Controlli e rilevi sull'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 33	x	x	x
Opere Pubbliche		art. 36	x	x	x
Planificazione e governo del territorio		art. 38	x	x	x
Informazioni ambientali		art. 39	x	x	x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 40	x	x	x
Interventi straordinari e di emergenza		art. 41 c. 4	x	x	x
Altri contenuti		art. 42	x	x	x

Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)		EST O	OPEN DATA
		COMITATO	REGOLAMENTO		
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art.10, c. 8, lett. a)		x	x
	Atti generali	art.12, c. 1, 2		x	x
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art.34, c. 1, 2		x	x
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art.13, c. 1, lett. a); art. 14		x	x
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art.47		x	x
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art.28, c. 1		x	x
	Articolazione degli uffici	art.13, c. 1, lett. b)		x	x
Consulenti collaboratori	Telefono e posta elettronica	art.13, c. 1, lett. d)	x		x
	Incarichi amministrativi di vertice	art.15, c. 1, 2; art.41, c. 2, 3		x	x
Dirigenti		art.10, c. 8, lett. d); art.15 c.1, 2, 5; art. 10, c. 8, lett. d)	x		x
Posizioni organizzative		art.10, c. 1, 2		x	x
Dotazione organica		art.17, c. 1, 2		x	x
Personale	Personale non a tempo indeterminato	art.17, c. 1, 2		x	x
	Tassi di assenza	art.16, c. 3		x	x
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art.18, c. 1		x	x
	Contrattazione collettiva	art.21, c. 1		x	x
	Contrattazione integrativa	art.21, c. 2		x	x
	Olv	art.10, c. 8, lett. c)		x	x
Bandi di concorso		art.19		x	x
Piano della Performance		art.10, c. 8, lett. b)		x	x
Relazione sulla performance		art.10, c. 8, lett. b)		x	x
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art.20, c. 1		x	x
	Dati relativi ai premi	art.20, c. 2		x	x
	Benessere organizzativo	art.20, c. 3		x	x
Enti controllati	Enti pubblici viglati	art.22, c. 1, lett. a); art.22, c. 2, 3		x	x
	Società partecipate	art.22, c. 1, lett. b); art.22, c. 2, 3		x	x
	Enti di diritto privato controllati	art.22, c. 1, lett. c); art.22, c. 2, 3		x	x
	Rappresentazione grafica	art.22, c. 1, lett. d)		x	x
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art.24, c. 1		x	x
	Tipologie di procedimento	art.35, c. 1, 2		x	x
	Monitoraggio tempi procedurali	art.24, c. 2		x	x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art.35, c. 3		x	x

Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23		x		x
Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23			x		x
Controlli sulle imprese		art. 25		x		x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2		x		x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 25, c. 1		x		x
	Atti di concessione	art. 26, c. 2, art. 27		x		x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		x		x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x		x
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30		x		x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		x		x
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1		x		x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1		x		x
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a), art. 10, c. 5		x		x
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		x		x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		x		x
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x		x
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x		x
Opere pubbliche		art. 38		x		x
Plurificazione e governo del territorio		art. 39		x		x
Informazioni ambientali		art. 40		x		x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		x		x
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		x		x
Altri contenuti				x		x

Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	EST/O	OPEN DATA
			comitato memoria assessore	SI NO
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10 c. 8, lett. a)	X	X
	Atti generali	art. 12 c. 1,2	X	X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34 c. 1,2	X	X
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13 c. 1, lett. a); art. 14	X	X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47	X	X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28 c. 1	X	X
	Articolazione degli uffici	art. 13 c. 1, lett. b), c)	X	X
	Telefono e posta elettronica	art. 13 c. 1, lett. d)	X	X
Consulenti e collaboratori	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15 c. 1,2	X	X
	Dirigenti	art. 15 c. 1,2; art. 41 c. 2,3	X	X
	Posizioni organizzative	art. 10 c. 8, lett. d)	X	X
	Dotazione organica	art. 10 c. 1,2	X	X
Personale	Personale non a tempo indeterminato	art. 17 c. 1,2	X	X
	Tassi di assenza	art. 16 c. 3	X	X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18 c. 1	X	X
	Contrattazione collettiva	art. 21 c. 1	X	X
	Contrattazione integrativa	art. 21 c. 2	X	X
	OIV	art. 10 c. 8, lett. c)	X	X
Bandi di concorso	Piano della Performance	art. 19	X	X
	Relazione sulla performance	art. 10 c. 8, lett. b)	X	X
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 20 c. 1	X	X
	Dati relativi ai premi	art. 10 c. 8, lett. b)	X	X
	Benessere organizzativo	art. 20 c. 2	X	X
	Enti pubblici vigilati	art. 20 c. 3	X	X
	Società partecipate	art. 22 c. 1, lett. b); art. 22 c. 2,3	X	X
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	art. 22 c. 1, lett. c); art. 22 c. 2,3	X	X
	Rappresentazione grafica	art. 22 c. 1, lett. d)	X	X

	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	X			X
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	X			X
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2	X			X
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3		X		X
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23		X		X
	Provvedimenti organici indirizzo-politico	art. 23		X		X
Controlli sulle imprese		art. 25		X		X
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2		X		X
Souvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1	X			X
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27		X		X
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		X		X
Beni immobili e gestione patrimonio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		X		X
Controlli e rilevi sull'amministrazione	Patrimonio immobiliare	art. 30		X		X
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		X		X
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31, c. 1		X		X
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 1		X		X
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		X		X
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		X		X
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		X		X
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		X		X
Opere pubbliche		art. 38		X		X
	Planificazione e governo del territorio	art. 39		X		X
Informazioni ambientali		art. 40		X		X
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		X		X
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		X		X
Altri contenuti:						
Presenza link U.R.P., presenza della sezione privacy, note legali			X			X

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (Riferimento al Decreto)	ESITO			OPEN DATA
			COMPLETO	INCOMPETUTO	ASSERTE	
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10 c. 8, lett. a)	X	X	X	X
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2	X	X	X	X
	Oneri e informativi per cittadini e imprese	art. 24, c. 1, 2	X	X	X	X
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13 c. 1, lett. a); art. 14	X	X	X	X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47	X	X	X	X
	Reidiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28 c. 1	X	X	X	X
	Articolazione degli uffici	art. 13 c. 1, lett. b), c)	X	X	X	X
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	art. 13 c. 1, lett. d)	X	X	X	X
		art. 15 c. 1, 2	X	X	X	X
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15 c. 1, 2; art. 41 c. 2, 3	X	X	X	X
Dirigenti		art. 10 c. 8, lett. d); art. 15 c. 1, 2, 5; art. 41 c. 2, 3	X	X	X	X
Posizioni organizzative		art. 10 c. 8, lett. d)	X	X	X	X
	Dotazione organica	art. 10 c. 1, 2	X	X	X	X
Personale	Personale non a tempo indeterminato	art. 17 c. 1, 2	X	X	X	X
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	X	X	X	X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1	X	X	X	X
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	X	X	X	X
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	X	X	X	X
ONV		art. 10 c. 8, lett. c)	X	X	X	X
Bandi di concorso		art. 19	X	X	X	X
Performance	Piano della Performance	art. 10 c. 8, lett. b)	X	X	X	X

	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)			X		X
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1			X		X
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2			X		X
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3			X		X
	Enti controllati						
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3			X		X
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3			X		X
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)			X		X
	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1			X		X
	Provvedimenti						
	Provvedimenti organi indirizzo politico	art. 23			X		X
	Controlli sulle imprese	art. 25			X		X
	Bandi di gara e contratti	art. 37, c. 1, 2			X		X
	Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	art. 26, c. 1			X		X
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27			X		X
	Bilanci						
	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1			X		X
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2			X		X
	Patrimonio immobiliare	art. 30			X		X
	Cantoni di locazione o affitto	art. 30			X		X
	Controlli e rilievi sull'amministrazione						
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31, c. 1			X		X
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 1			X		X
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)			X		X
	Liste di attesa	art. 41, c. 6			X		X
	Pagamenti dell'amministrazione						
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33			X		X
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36			X		X
	Opere pubbliche						
	Planificazione e governo del territorio	art. 38			X		X
	Informazioni ambientali	art. 39			X		X
	Strutture sanitarie private accreditate	art. 40			X		X
	Interventi straordinari e di	art. 41, c. 4			X		X
	Altri contenuti	art. 42			X		X

Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESITO	OPEN DATA			
			CONFERITO	INCONFERITO	ASSISTE	SI	NO
Disposizioni generali							
	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)			x	x	
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2			x		x
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2			x		x
	Organici di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14			x		x
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47			x		x
Organizzazione							
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1			x		x
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)			x		x
	Telefono e posta elettronica			x		x	
Consulenti e collaboratori							
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 2, art. 41, c. 2, 3			x		x
	Diligenti	art. 10, c. 8, lett. d); art. 18, c. 1, 2, 5; art. 41, c. 2, 3		x		x	
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)			x		x
	Dotazione organica	art. 10, c. 3, 2			x		x
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2			x		x
Personale							
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3			x		x
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1			x		x
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1			x		x
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2			x		x
	OlV	art. 10, c. 8, lett. e)			x		x
Bandi di concorso							
	Piano della Performance	art. 19			x		x
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)			x		x
	Performance	art. 10, c. 8, lett. b)			x		x
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1			x		x
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2			x		x
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3			x		x
	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3			x		x
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3			x		x
Enti controllati							
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3			x		x
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)			x		x

Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1			x	x
	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2			x	x
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2			x	x
	Declarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3			x	x
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23			x	x
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23			x	x
Controlli sulle imprese		art. 25			x	x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2			x	x
	Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	criteri e modalità	art. 26, c. 1		x	x
		Atti di concessione	art. 26, c. 2, art. 27		x	x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		x	x	x
	piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2			x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30			x	x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30			x	x
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1			x	x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1			x	x
Servizi erogati	Costi e contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5			x	x
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)			x	x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6			x	x
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33			x	x
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36			x	x
	Opere pubbliche	art. 38			x	x
	Plannificazione e governo del territorio	art. 39			x	x
	Informazioni ambientali	art. 40			x	x
	Strutture sanitarie private accreditate	art. 41, c. 4			x	x
	Interventi straordinari e di emergenza	art. 42			x	x
	Altri contenuti				x	x

Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze e Credito

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESTO	OPEN DATA
			COMPLETO INCOMPLETO	SI NO
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10 c. 8, lett. a)	X	X
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2	X	X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2	X	X
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14	X	X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47	X	X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1	X	X
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)	X	X
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	X	X
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2; art. 43, c. 2, 3	X	X
	Dipendenti	art. 10, c. 8, lett. dj; art. 15 c. 1, 2, 5; art. 41, c. 2, 3	X	X
Personale	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)	X	X
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2	X	X
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2	X	X
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	X	X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1	X	X
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	X	X
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	X	X
Bandi di concorso	OLV	art. 10, c. 8, lett. c)	X	X
		art. 19	X	X
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	X	X
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)	X	X
	Ammontare complessivo dei premi	art. 10, c. 8, lett. b)	X	X
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 1	X	X
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3	X	X
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3	X	X
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3	X	X
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3	X	X
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	X	X
	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	X	X
	Tipologie di procedimento	art. 3, c. 4, 2	X	X
Attività e procedimenti	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2	X	X
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	X	X

Provvedimenti	Provvedimenti dirigenziali	art. 23	x		x
Provvedimenti organi indirizzo-politico		art. 23	x		x
Controlli sulle imprese		art. 25		x	x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2	x		x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1		x	x
	Atti di concessione	art. 26, c. 2, art. 27	x		x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1	x	x	x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30		x	x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		x	x
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1	x	x	x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1		x	x
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5		x	x
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		x	x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		x	x
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x	x
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x	x
Opere pubbliche		art. 38		x	x
Planiificazione e governo del territorio		art. 39		x	x
Informazioni ambientali		art. 40		x	x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		x	x
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		x	x
Altri contenuti			x	x	x

Assessorato all'Energia e servizi di pubblica utilità (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti)

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESTO		OPEN DATA		
			COMPLETO	INCOMPLETO	ASSENTE	SI	NO
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)		x	x	x	x
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2		x	x	x	x
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2			x	x	x
	Organici di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14			x	x	x
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 4, 7			x	x	x
	Periodicità gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1			x	x	x
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)		x		x	x
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)		x		x	x
		art. 15, c. 1, 2		x	x	x	x
	Incarichi amministrativi direttive	art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3		x		x	x
	Direttivi	art. 10, c. 8, lett. d); art. 15, c. 1, 2, 5; art. 41, c. 2, 3		x		x	x
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)		x		x	x
Personale	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2			x	x	x
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2		x		x	x
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3		x		x	x
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1		x		x	x
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1			x	x	x
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2			x	x	x
	OLV	art. 10, c. 8, lett. c)		x	x	x	x
Bandi di concorso		art. 19		x	x	x	x
	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)		x		x	x
Performance	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)		x		x	x
	Annuario complessivo dei premi	art. 20, c. 1		x		x	x
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2		x		x	x
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3		x		x	x
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 21, c. 2, 3		x		x	x
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3		x		x	x
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3		x		x	x
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)		x		x	x

	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24 c. 1		X		X
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35 c. 1, 2		X		X
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2		X		X
	Declarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3		X		X
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23		X		X
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23		X		X
Controlli sulle imprese		art. 25		X		X
	Bandi di gara e contratti	art. 37, c. 1, 2	X			X
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1		X		X
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27				X
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1				X
	Pisano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		X		X
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30				X
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		X		X
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1		X		X
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1		X		X
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2; lett. a); art. 10, c. 5		X		X
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2; lett. b)		X		X
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		X		X
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		X		X
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		X		X
Opere pubbliche		art. 38		X		X
Plannificazione e governo del territorio		art. 39		X		X
Informazioni ambientali		art. 40		X		X
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		X		X
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		X		X
Altri contenuti						

Assessorato all'Energia e servizi di pubblica utilità (dipartimento dell'energia)

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESITO	OP EN SI / NO
			COMETTO INCONFERITO ASSENTE	SI NO
Disposizioni Generali				
	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8 (lett. a)	X	X
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2	X	X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2	X	X
	Organici di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14	X	X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47	X	X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1	X	X
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)	X	X
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	X	X
	Consulenti e collaboratori	art. 15, c. 1, 2	X	X
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3	X	X
	Diligenti	art. 10, c. 8 (lett. d); art. 15, c. 1, 2, 5) art. 41, c. 2, 3	X	X
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)	X	X
	Datazione organica	art. 10, c. 1, 2	X	X
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2	X	X
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	X	X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1	X	X
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	X	X
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	X	X
	OLV	art. 10, c. 8, lett. c)	X	X
		art. 19	X	X
Personale				
	Bandi di concorso			
	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	X	X
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)	X	X
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1	X	X
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2	X	X
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3	X	X
	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3	X	X
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3	X	X
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3	X	X
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	X	X

	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24 c. 1			X	X
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35 c. 1, 2			X	X
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2			X	X
	Declarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3			X	X
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23			X	X
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23			X	X
Controlli sulle imprese		art. 25			X	X
	Bandi di gara e contratti	art. 37, c. 1, 2			X	X
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1			X	X
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27			X	X
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1			X	X
	Piatto degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2			X	X
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30			X	X
	Canoni di locazione o affitto	art. 30			X	X
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1			X	X
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1			X	X
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2; lett. a); art. 10, c. 5			X	X
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2; lett. b)			X	X
	Liste di attesa	art. 41, c. 6			X	X
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33			X	X
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36			X	X
Opere pubbliche		art. 38			X	X
Plannificazione e governo del territorio		art. 39			X	X
Informazioni ambientali		art. 40			X	X
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4			X	X
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42			X	X
Altri contenuti						

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

<i>Denominazione sotto-sezione 1° livello</i>	<i>Denominazione sotto-sezione 2° livello</i>	<i>CONTENUTI (riferimento al Decreto)</i>	<i>ESITO</i>	OPEN DATA
			CONFERITO INCONFERITO	ASSUNTO SI NO
Disposizioni generali				
Programma per la trasparenza e l'integrità		art. 10, c. 8, lett. a)	X	X
Atti generali		art. 12, c. 1, 2	X	X
Oneri informativi per cittadini e imprese		art. 34, c. 1, 2	X	X
Organigramma politico-amministrativo		art. 13, c. 1, lett. a); art. 14	X	X
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		art. 47	X	X
Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali		art. 28, c. 1	X	X
Articolazione degli uffici		art. 13, c. 1, lett. b), c)	X	X
Telefono e posta elettronica		art. 13, c. 1, lett. d)	X	X
Consulenti e collaboratori				
Incarichi amministrativi di vertice		art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3	X	X
Direttori		art. 10, c. 8, lett. d); art. 15 c. 1, 2, 5, art. 41, c. 2, 3	X	X
Posizioni organizzative		art. 10, c. 8, lett. d)	X	X
Dotazione organica		art. 10, c. 1, 2	X	X
Personale non a tempo indeterminato		art. 17, c. 1, 2	X	X
Tassi di assenza		art. 16, c. 3	X	X
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti		art. 18, c. 1	X	X
Contrattazione collettiva		art. 21, c. 1	X	X
Contrattazione integrativa		art. 21, c. 2	X	X
Onv		art. 10 c. 8, lett. c)	X	X
Bandi di concorso				
Piano della Performance		art. 19	X	X
Relazione sulla performance		art. 10, c. 8, lett. b)	X	X
Performance		art. 10, c. 8, lett. b)	X	X
Ammontare complessivo dei premi		art. 20, c. 1	X	X
Dati relativi ai premi		art. 20, c. 2	X	X
Benessere organizzativo		art. 20, c. 3	X	X
Enti pubblici vigilati		art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3	X	X
Società partecipate		art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3	X	X
Enti di diritto privato controllati		art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3	X	X
Rappresentazione grafica		art. 22, c. 1, lett. d)	X	X

	Dati aggregate attività amministrativa	art. 24, c. 1	X	X
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	X	X
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2	X	X
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	X	X
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23	X	X
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23	X	X
Controlli sulle imprese			X	X
	Bandi di gara e contratti	art. 25	X	X
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi	Criteri e modalità	art. 37, c. 1, 2	X	X
economici	Atti di concessione	art. 26, c. 1	X	X
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 26, c. 2, art. 27	X	X
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 1	X	X
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30	X	X
	Canoni di locazione o affitto	art. 30	X	X
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31, c. 1	X	X
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 1	X	X
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. a); art. 30, c. 5	X	X
	Liste di attesa	art. 32, c. 2, lett. b)	X	X
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	X	X
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36	X	X
Opere pubbliche		art. 38	X	X
Plannificazione e governo del territorio		art. 39	X	X
Informazioni ambientali		art. 40	X	X
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4	X	X
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42	X	X
Altri contenuti			X	X

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Denominazione sotto-sezione 1° livello		Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESITO		OPEN DATA
CO	MRCO			CO	MRCO	
Disposizioni generali		Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, (lett. a)		X	NO
		Atti generali	art. 12, c. 1, 2		X	X
		Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2		X	X
		Organici di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, (lett. a); art. 14		X	X
		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		X	X
Organizzazione		Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1		X	X
		Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, (lett. b), c)	X		X
		Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, (lett. d)	X		X
Consulenti e collaboratori		Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3	X		X
		Dirigenti	art. 10, c. 8, (lett. d); art. 15, c. 1, 2, 5; art. 41,	X		X
		Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, (lett. d)	X		X
Personale		Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2		X	X
		Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2		X	X
		Tassi di assenza	art. 15, c. 3		X	X
		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1	X		X
		Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1		X	X
		Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2		X	X
	ON		art. 10, c. 8, (lett. c)		X	X
Bandi di concorso			art. 19		X	X
Performance		Piano della Performance	art. 10, c. 8, (lett. b)		X	X
		Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, (lett. b)		X	X
		Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1		X	X
		Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2		X	X
		Benessere organizzativo	art. 20, c. 3		X	X
Enti controllati		Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, (lett. a); art. 22, c. 2, 3	X		X
		Società partecipate	art. 22, c. 1, (lett. b); art. 22, c. 2, 3		X	X
		Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, (lett. c); art. 22, c. 2, 3		X	X
		Rappresentazione eifica	art. 22, c. 1, (lett. d)		X	X
		Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	X		X

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)		ESITO		OPEN DATA	
		COMPLETO	INCOMPLETO	ASSENTE	SI	NO	
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10.c. 8, lett. a)	X	X	X	X	
	Atti generali	art. 12.c. 1, 2		X	X	X	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34.c. 1, 2		X	X	X	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13.c. 1, lett. a); art. 14		X	X	X	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		X	X	X	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28.c. 1		X	X	X	
	Articolazione degli uffici	art. 13.c. 1, lett. b), c)	X		X	X	
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	art. 13.c. 1, lett. d)	X		X	X	
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15.c. 1, 2; art. 41.c. 2, 3	X		X	X	
Dirigenti	Dirigenti	art. 10.c. 8, lett. d); art. 15.c. 1, 2; art. 41.c. 2, 3	X		X	X	
Personale	Posizioni organizzative	art. 10.c. 8, lett. d)	X			X	
	Dotazione organica	art. 10.c. 1, 2	X			X	
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17.c. 1, 2		X		X	
	Tassi di assenza	art. 16.c. 3		X		X	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18.c. 1	X			X	
	Contrattazione collettiva	art. 21.c. 1	X			X	
	Contrattazione integrativa	art. 21.c. 2	X			X	
	ONV	art. 10.c. 8, lett. c)		X		X	
Bandi di concorso		art. 19		X		X	
Performance	Piano della performance	art. 10.c. 8, lett. b)		X		X	
	Relazione sulla performance	art. 10.c. 8, lett. b)		X		X	
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20.c. 1		X		X	
	Dati relativi ai premi	art. 20.c. 2		X		X	
	Benessere organizzativo	art. 20.c. 3		X		X	
	Enti pubblici vigilati	art. 22.c. 1, lett. a); art. 22.c. 2,		X		X	
Enti controllati	Società partecipate	art. 22.c. 1, lett. b); art. 22.c. 2,		X		X	
	Enti di diritto privato controllati	3 art. 22.c. 1, lett. c); art. 22.c. 2,		X		X	

	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)		x	x
	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1		x	x
	Tipologie di procedimento			x	x
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 35, c. 1, 2		x	x
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 24, c. 2		x	x
	Pronovvedimenti	art. 35, c. 3		x	x
	Provvedimenti dirigenti	art. 23		x	x
	Pronovvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23		x	x
Controlli sulle imprese				x	x
	Bandi di gara e contratti	art. 25		x	x
	Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	art. 37, c. 1, 2		x	x
	Criteri e modalità	art. 26, c. 1		x	x
	Atti di concessione	art. 26, c. 2, art. 27		x	x
	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		x	x
Bandi	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x	x
	Patrimonio immobiliare	art. 30		x	x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		x	x
Beni immobili e gestione patrimonio				x	x
Controlli e rilievi				x	x
sull'amministrazione				x	x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31, c. 1		x	x
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 1		x	x
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5		x	x
	Liste di attesa	art. 32, c. 2, lett. b)		x	x
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 41, c. 6		x	x
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 33		x	x
	Opere pubbliche	art. 36		x	x
	Plurificazione e governo del territorio	art. 38		x	x
	Informazioni ambientali	art. 39		x	x
	Strutture sanitarie private accreditate	art. 40		x	x
	Interventi straordinari e di emergenza	art. 41, c. 4		x	x
	Altri contenuti	art. 42		x	x

ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE

<i>Denominazione sotto-sezione 1° livello</i>	<i>Denominazione Sotto-sezione 2° livello</i>	<i>CONTENUTI (riferimento al Decreto)</i>	<i>ESITO</i>	<i>OPEN DATA</i>			
			COMPLETO	INCOMPLETO	ASSERTE	SI	NO
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)			X		X
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2			X		X
	Orienti informativi per cittadini e imprese	art. 3, 4, c. 1, 2			X		X
	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14			X		X
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47			X		X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1			X		X
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)			X		X
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)			X		X
Consulenti e collaboratori					X		X
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3			X		X
	Diregenti	art. 10, c. 8, lett. b); art. 15 - c. 1, 2, 5, art. 41, c. 2, 3	X				X
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)			X		X
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2			X		X
Personale	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2			X		X
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3			X		X
	Incarichi conferiti ai dipendenti	art. 18, c. 1			X		X
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1			X		X
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2			X		X
	OLV	art. 10, c. 8, lett. c)	X		X		X
Bandi di concorso		art. 19			X		X
	Piano della Performance	art. 10, c. 3, lett. b)			X		X
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)			X		X
Performance	Armonizzare complessivo dei premi	art. 20, c. 1			X		X
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2			X		X
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3			X		X
	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3			X		X
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3			X		X
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3			X		X
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)			X		X

Attività e procedimenti			
Tipologie di procedimento		art. 24, c. 1	x
Monitoraggio tempi procedimentali		art. 35, c. 1, 2	x
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		art. 24, c. 2	x
Provvedimenti dirigenti		art. 35, c. 3	x
Provvedimenti organi indirizzo-politico		art. 23	x
Controlli sulle imprese		art. 23	x
Bandi di gara e contratti		art. 25	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici		art. 37, c. 1, 2	x
Criteri e modalità		art. 26, c. 1	x
Atti di concessione		art. 26, c. 2; art. 27	x
Bilancio preventivo e consuntivo		art. 29, c. 1	x
Riporto degli indirizzi e risultati attesi di bilancio		art. 29, c. 2	x
Beni immobili e gestione patrimonio		art. 30	x
Patrimonio immobiliare		art. 30	x
Canoni di locazione o affitto		art. 30	x
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1	x
Carta dei servizi e standard di qualità		art. 32, c. 1	x
Costi contabilizzati		art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5	x
Servizi erogati		Tempi medi di erogazione dei servizi	x
Tempi medi di erogazione dei servizi		art. 32, c. 2, lett. b)	x
Liste di attesa		art. 41, c. 6	x
Pagamenti dell'amministrazione		Indicatore di tempestività dei pagamenti	x
IBAN e pagamenti informatici		art. 33	x
Opere pubbliche		art. 35	x
Pianificazione e governo del territorio		art. 38	x
Informazioni ambientali		art. 39	x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 40	x
Interventi straordinari e di emergenza		art. 41, c. 4	x
Altri contenuti		art. 42	x

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Denominazione sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESTO		OPEN DATA
			CONFERITO	INCONFERITO	
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)		X	
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2	X		
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2		X	
	Organî di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14	X		
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		X	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1		X	
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)	X		
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	X		
Consulenti e collaboratori	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2	X		
	Dirigenti	art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3	X		
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d); art. 35 c.1, 2, 5; art. 41, c. 2, 3	X		
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2		X	
Personale	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2		X	
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	X		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1		X	
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	X		
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	X		
	ONV	art. 10, c. 8, lett. c)		X	
Bandi di concorso	Piano della Performance	art. 19		X	
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)	X		
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1		X	
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2		X	
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3		X	

	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3	X		
Enti controllati	Società partecipate	c. 2, 3	X		
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3	X		
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	X		
	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	X		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	X		
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2	X		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione	art. 35, c. 3	X		
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23	X		
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23	X		
Controlli sulle imprese		art. 25	X		
	Bandi di gara e contratti	art. 37, c. 1, 2	X		
	Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi	art. 26, c. 1	X		
	economici	art. 26, c. 2; art. 27	X		
Bilanci			X		
	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 20, c. 1	X		
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2	X		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30	X		
	Canoni di locazione o affitto	art. 30	X		
Controlli e rilevi sull'amministrazione		art. 31, c. 1	X		
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1	X		
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5	X		
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)	X		
	Liste di attesa	art. 41, c. 6	X		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	X		
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36	X		
Opere pubbliche		art. 38	X		
Planificazione e governo del territorio		art. 39	X		
Informazioni ambientali		art. 40	X		
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4	X		

Interventi straordinari e di emergenza	
Altri contenuti	

art. 42

X

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE - Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	(riferimento al Decreto)	CONTENUTI		ESITO		OP EN SI NO
			COMITATO	MECCANICO	ASSENTE	ASSISTITO	
Disposizioni generali					x	x	x
Atti generali	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 10, c. 8, lett. a)	art. 12, c. 1, 2		x	x	x
Organismi di indirizzo politico-amministrativo		art. 34, c. 1, 2			x	x	x
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		art. 13, c. 1, lett. a); art. 14			x	x	x
Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali		art. 47			x	x	x
Articolazione degli uffici		art. 28, c. 1			x	x	x
Consulenti e collaboratori					x	x	x
Incarichi amministrativi di vertice					x	x	x
Diligenti		art. 13, c. 1, lett. d)			x	x	x
Posizioni organizzative		art. 13, c. 1, lett. b), c)			x	x	x
Dotazione organica		art. 15, c. 1, 2			x	x	x
Personale non a tempo indeterminato		art. 10, c. 8, lett. d); art. 15 c. 1, 2, 5; art. 41 c. 2, 3			x	x	x
Tassi di assenza		art. 10, c. 8, lett. d)			x	x	x
Incarichi conferiti ai dipendenti		art. 10, c. 8, lett. d)			x	x	x
Contrattazione collettiva		art. 10, c. 8, lett. d)			x	x	x
Contrattazione integrativa		art. 10, c. 8, lett. d)			x	x	x
OLV		art. 10, c. 8, lett. d)			x	x	x
Bandi di concorso		art. 19			x	x	x
Piattaforma Performance		art. 10, c. 8, lett. b)			x	x	x
Relazione sulla performance		art. 10, c. 8, lett. b)			x	x	x
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1			x	x	x
Dati relativi ai premi		art. 20, c. 2			x	x	x
Benessere organizzativo		art. 20, c. 3			x	x	x
Enti pubblici vigilati		art. 2, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3			x	x	x
Società partecipate		art. 2, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3			x	x	x
Enti di diritto privato controllati		art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3			x	x	x
Enti controllati	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)			x	x	x

	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	x	x
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	x	x
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2	x	x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	x	x
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23	x	x
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23	x	x
Controlli sulle imprese		art. 25	x	x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2	x	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1	x	x
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27	x	x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1	x	x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2	x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Pattrimonio immobiliare	art. 30	x	x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30	x	x
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1	x	x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1	x	x
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5	x	x
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)	x	x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6	x	x
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	x	x
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36	x	x
Opere pubbliche		art. 38	x	x
Planiificazione e governo del territorio		art. 39	x	x
Informazioni ambientali		art. 40	x	x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4	x	x
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42	x	x
Altri contenuti				

**ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE - Dipartimento Comando del Corpo Forestale
della Regione Siciliana**

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTO (riferimento al Decreto)	ESITO	OPEN DATA			
			COMPATTO	INCOMPATTO	ASSERITI	SI	NO
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10 c. 8, lett. a)	X			X	
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2		X		X	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 30 c. 1, 2		X		X	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13 c. 1, lett. a); art. 14		X		X	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		X		X	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1			X		
	Articolazione degli uffici	art. 13 c. 1, lett. b), q)			X		
	Teléfono e posta elettronica	art. 13 c. 1, lett. d)		X		X	
Consulenti e collaboratori		art. 15 c. 1, 2		X		X	
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15 c. 1, 2, art. 41 c. 2, 3			X		
	Dirigenti	art. 10 c. 8, lett. d); art. 15 c. 1, 2, 5; art. 41 c. 2, 3	X			X	
Personale	Posizioni organizzative	art. 10 c. 8, lett. d)		X		X	
	Dotazione organica	art. 10 c. 1, 2			X		
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2			X		
	Tassi di assenza	art. 16 c. 3		X		X	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 16 c. 1			X		
	Contrattazione collettiva	art. 21 c. 1			X		
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2		X		X	
	OnV	art. 10 c. 8, lett. c)			X		
Bandi di concorso		art. 19			X		
	Piano della Performance	art. 10 c. 8, lett. b)		X		X	
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)		X		X	
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 20 c. 1			X		
	Dati relativi ai premi	art. 20 c. 2			X		
	Benessere organizzativo	art. 20 c. 3			X		
	Enti pubblici vigili	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3			X		
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3			X		
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3			X		
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)		X			

	Dati aggiornati attività amministrativa	art. 26, c. 1		x	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	x		x
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2		x	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 36, c. 3		x	x
Provvedimenti	Provvedimenti direttivi	art. 23		x	
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23		x	
Controlli sulle imprese		art. 25		x	x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2	x		x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1		x	x
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27		x	x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		x	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x	
Beni immobili - gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30	x		x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30	x	x	x
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1		x	
	Carta dei servizi: standard di qualità	art. 32, c. 1		x	
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5		x	
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		x	
	liste di attesa	art. 41, c. 6		x	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x	
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x	
Opere pubbliche		art. 38	x		x
Plannificazione e governo del territorio	Piano forestale regionale/ Piano regionale antincendio	art. 39	x		x
Informazioni ambientali		art. 40		x	
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		x	
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		x	
Altri contenuti				x	

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE - Dipartimento dell'Urbanistica

<i>Denominazione sotto-sezione 1° livello</i>	<i>Denominazione sotto-sezione 2° livello</i>	<i>CONTENUTI (riferimento al Decreto)</i>	<i>ESITO</i>	<i>OPEN DATA</i>
			COMPATTO	INCOMPATTO
			ASSIST.	SI NO
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10 c. 8 lett. a)	X	X
	Atti generali	art. 12 c. 1,2	X	X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 3 c. 1,2	X	X
	Organici di indirizzo politico-amministrativo	art. 13 c. 1, lett. a); art. 14	X	X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47	X	X
Organizzazione	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 26 c. 1	X	X
	Articolazione degli uffici	art. 13 c. 1,lett. b), c)	X	X
	Telefono e posta elettronica	art. 13 c. 1, lett. d)	X	X
Consulenti e collaboratori		art. 15 c. 1,2	X	X
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15 c. 1,2, art. 41 c. 2, 3	X	X
	Diligenti	art. 10 c. 8, lett. d); art. 15 c. 1,2,5; art. 41 c. 2, 3	X	X
	Posizioni organizzative	art. 10 c. 8, lett. d)	X	X
	Dotazione organica	art. 10 c. 1,2	X	X
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17 c. 1,2	X	X
Personale	Tassi di assenza	art. 16 c. 3	X	X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18 c. 1	X	X
	Contrattazione collettiva	art. 21 c. 1	X	X
	Contrattazione integrativa	art. 21 c. 2	X	X
	OnV	art. 10 c. 8, lett. c)	X	X
Bandi di concorso		art. 19	X	X
	Piano della performance	art. 10 c. 8, lett. b)	X	X
	Relazione sulla performance	art. 10 c. 8, lett. b)	X	X
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 20 c. 1	X	X
	Dati relativi ai premi	art. 20 c. 2	X	X
	Benessere organizzativo	art. 20 c. 3	X	X
	Enti pubblici vigilati	art. 22 c. 1, lett. a); art. 22 c. 2, 3	X	X
	Società partecipate?	art. 22 c. 1, lett. b); art. 22 c. 2, 3	X	X
Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	art. 22 c. 1, lett. c); art. 22 c. 2, 3	X	X
	Rappresentazione grafica	art. 22 c. 1, lett. d)	X	X

	Dati aggiornati attività amministrativa	art. 26, c. 1		x
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	x	x
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2		x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 36, c. 3		x
Provvedimenti	Provvedimenti direttivi	art. 23		x
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23		x
Controlli sulle imprese		art. 25		x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2		x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità			x
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27		x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x
Beni immobili - gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30		x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		x
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1		x
Servizi erogati	Carta dei servizi: standard di qualità	art. 36, c. 1		x
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5		x
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		x
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x
Opere pubbliche	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x
Plannificazione e governo del territorio		art. 38		x
Informazioni ambientali		art. 39		x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 40		x
Interventi straordinari e di emergenza		art. 41, c. 4		x
Altri contenuti		art. 42		x

**ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE - Dipartimento Regionale
dell'Ambiente**

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESITO		OPEN DATA SI NO
			COMPATTO	INCOMPLETO	
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)	x	x	
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2		x	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 3, c. 1, 2		x	
	Organî di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14	x		x
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47	x		
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1		x	
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)		x	
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	x		x
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2, 3	x		x
Dirigenti		art. 10, c. 1, 2, art. 41, c. 2, 3	x		x
Posizioni organizzative		art. 10, c. 8, lett. d); art. 15 c. 1, 2, 5; art. 41, c. 2, 3	x		
Dotazione organica		art. 10, c. 8, lett. d)		x	
Personale non a tempo indeterminato		art. 10, c. 1, 2	x		
Personale	Tassi di assenza	art. 17, c. 1, 2		x	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 16, c. 3		x	
	Contrattazione collettiva	art. 16, c. 1		x	
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 1		x	
	OnV	art. 21, c. 2		x	
Bandi di concorso		art. 10, c. 8, lett. c)		x	
Performance	Piano della Performance	art. 19		x	
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)	x		x
	Ammontare complessivo dei premi	art. 10, c. 8, lett. b)		x	
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 1		x	
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 2		x	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 20, c. 3		x	
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3		x	
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3	x		x
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	x		x

	Dati aggiornati attività amministrativa	art. 26, c. 1	x		x
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	x		x
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2		x	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 36, c. 3			x
Provvedimenti	Provvedimenti direttivi	art. 23		x	
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23	x		x
Controlli sulle imprese		art. 25		x	x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2		x	
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità			x	
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27		x	x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		x	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x	
Beni immobili - gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30		x	
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		x	
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1		x	
	Carta dei servizi: standard di qualità	art. 32, c. 1		x	
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5		x	
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		x	
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		x	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x	
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x	
Opere pubbliche		art. 38		x	
Plannificazione e governo del territorio		art. 39		x	
Informazioni ambientali		art. 40		x	
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		x	
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		x	
Altri contenuti				x	

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - Dipartimento per la pianificazione strategica

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTO/ (riferimento al Decreto)	ESITO		OPEN DA NO
			ART. ARTICOLO	REG. REGOLAMENTO	
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)		X	X
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2		X	X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2		X	X
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14		X	X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		X	X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1		X	X
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)		X	X
Consultenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	X		X
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2		X	X
Personale	Dirigenti	art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3		X	X
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d); art. 15 c. 1, 2, 5, art. 41, c. 2, 3	X		X
	Dotazione organica	art. 10, c. 8	X		X
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2		X	X
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	X		X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1		X	X
	Contratizzazione collettiva	art. 21, c. 1		X	X
	Contratizzazione integrativa	art. 21, c. 2		X	X
	ONV	art. 10, c. 8, lett. c)		X	X
Bandi di concorso		art. 19	X		X
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)		X	X
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)		X	X
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1		X	X
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2		X	X
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3		X	X
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3		X	X
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3		X	X
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3		X	X
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)		X	X

	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	x	x	x
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimenti	art. 35, c. 1, 2		x	x
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2		x	x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3		x	x
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23		x	x
	Provvedimenti organi indirizzo politico	art. 23	x	x	x
Controlli sulle imprese		art. 25		x	x
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2		x	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1		x	x
	Atti di concessione	art. 26, c. 2; art. 27	x		x
Blanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		x	x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30		x	x
	Caroni di locazione o affitto	art. 30		x	x
Controlli e rilevì sulla amministrazione	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31, c. 1		x	x
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 1		x	x
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5		x	x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		x	x
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x	x
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x	x
Opere pubbliche		art. 38		x	x
Planificazione e governo del territorio		art. 39		x	x
Informazioni ambientali		art. 40		x	x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		x	x
Invenzioni straordinarie e di emergenza		art. 42		x	x
Altri contenuti			x	x	x

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Denominazione sotto- sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESTO	OPEN DATA
			COPRIETÀ INCOMPLETO	ASSENTE SI/NO
Disposizioni generali				
	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)	x	x
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2	x	x
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2	x	x
	Organici di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14	x	x
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47	x	x
Organizzazione	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1	x	x
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)	x	x
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)	x	x
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2	x	x
Personale	Diregenti	art. 10, c. 8, lett. b); art. 15, c. 1, 2, 5; art. 41, c.	x	x
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)	x	x
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2	x	x
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2	x	x
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3	x	x
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1	x	x
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	x	x
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	x	x
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)	x	x
Bandi di concorso		art. 19	x	x
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)	x	x
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)	x	x
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1	x	x
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2	x	x
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3	x	x
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3	x	x
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3	x	x
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3	x	x
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	x	x

Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	x	x	x
	Tipologie di procedimento	art. 35 c. 1, 2	x		x
	Monitoraggio tempi procedimentali	art. 24, c. 2		x	x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei Provvedimenti dirigenti	art. 35, c. 3		x	x
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23		x	x
Controlli sulle imprese		art. 23		x	x
Bandi di gara e contratti		art. 25		x	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 37, c. 1, 2		x	x
	Atti di concessione	art. 26 c. 1		x	x
	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 26 c. 2; art. 27		x	x
Blanci		art. 29, c. 1		x	x
	Plano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30		x	x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		x	x
Controlli e rilevi		art. 31, c. 1		x	x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1		x	x
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5		x	x
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		x	x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		x	x
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x	x
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x	x
		art. 38		x	x
Opere pubbliche				x	x
	Planificazione e governo del	art. 39		x	x
	Informazioni ambientali	art. 40		x	x
	Strutture sanitarie private	art. 41, c. 4		x	x
	Interventi straordinari e di	art. 42		x	x
Altri contenuti				x	x

I.R.S.A.P.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESTO		OP EN SI / NO
			COMPLETO	INCOMPLETO	
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, (lett. a)			X X
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2	X		X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2		X	X
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, (lett. b); art. 14		X	X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		X	X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1	X		X
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, (lett. b), c		X	X
Consulenti e collaboratori	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, (lett. d)	X		X
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2	X		X
Direttori		art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 3	X		X
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, (lett. d); art. 15 c. 1, 2, 5; art. 41, c. 2, 3		X	X
Personale	Dotazione organica	art. 10, c. 8, (lett. d)		X	X
	Personale non a tempo indeterminato	art. 10, c. 1, 2		X	X
	Tassi di assenza	art. 17, c. 1, 2		X	X
	Incarichi conferiti ai dipendenti	art. 16, c. 3		X	X
	Contrattazione collettiva	art. 18, c. 1		X	X
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 1		X	X
	OLV	art. 21, c. 2		X	X
Bandi di concorso		art. 10, c. 8, (lett. c)		X	X
	Piano della Performance	art. 19		X	X
Performance	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, (lett. b)		X	X
	Ammontare complessivo dei premi	art. 10, c. 8, (lett. b)		X	X
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 1		X	X
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 2		X	X
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 20, c. 3		X	X
	Società partecipate	art. 22, c. 1, (lett. b); art. 22, c. 2, 3		X	X
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, (lett. c); art. 22, c. 2, 3		X	X
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, (lett. d)		X	X

	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24 c. 1			x	x
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 25 c. 1, 2			x	x
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24 c. 2			x	x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 25 c. 3			x	x
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23			x	x
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23	x		x	x
Controlli sulle imprese		art. 25			x	x
Bandi di gara e contratti		art. 27 c. 1, 2	x		x	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26 c. 1			x	x
	Atti di concessione	art. 26 c. 2; art. 27			x	x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29 c. 1			x	x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29 c. 2			x	x
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30			x	x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30			x	x
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31 c. 1			x	x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32 c. 1			x	x
Servizi erogati	Costi contabilizzati	art. 32 c. 2, (lett. a); art. 30 c. 5			x	x
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32 c. 2, (lett. b)			x	x
	Liste di attesa	art. 41 c. 6			x	x
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33			x	x
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36			x	x
Opere pubbliche		art. 38	x		x	x
	Plastificazione	art. 39	x		x	x
Plastificazione e governo del territorio		art. 39			x	x
Informazioni ambientali		art. 40			x	x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41 c. 4			x	x
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42			x	x
Altri contenuti					x	x

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESITO	OP EN
			COMATO	INCOMPATTO ASSISTE SI NO
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)		x x
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2		x x
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2		x x
Organizzazione	Organiti di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. b); art. 14		x x
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		x x
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1		x x
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)		x x
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)		x x
Consulenti e collaboratori	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2		x x
	Dirigenti	art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3		x x
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)		x x
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2		x x
Personale	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2		x x
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3		x x
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1		x x
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1		x x
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2		x x
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)		x x
Bandi di concorso	Piano della Performance	art. 19		x x
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)		x x
	Ammontare complessivo dei premi	art. 10, c. 8, lett. b)		x x
Performance	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 1		x x
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 2		x x
	Enti pubblici vigilati	art. 20, c. 3		x x
Enti controllati	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3		x x
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3		x x
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)		x x

Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedurali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 24, c. 1 art. 25, c. 1, 2 art. 24, c. 2 art. 25, c. 3		X	X
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti Provvedimenti organi indirizzo politico	art. 23 art. 23		X	X
Controlli sulle imprese		art. 25		X	X
Bandi di gara e contratti		art. 27, c. 1, 2		X	X
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità Atti di concessione	art. 26, c. 1		X	X
Blanci	Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 1 art. 29, c. 2	X	X	X
	Patrimonio immobiliare	art. 30		X	X
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		X	X
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1		X	X
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1		X	X
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5		X	X
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi Liste di attesa	art. 32, c. 2, lett. b) art. 31, c. 6		X	X
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		X	X
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		X	X
Opere pubbliche		art. 38		X	X
Plaificazione e governo del territorio		art. 39		X	X
Informazioni ambientali		art. 40		X	X
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		X	X
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		X	X
Altri contenuti					

A.S.T. "Azienda Siciliana Trasporti S.p.a."

<i>Denominazione sotto-sezione 1° livello</i>	<i>Denominazione sotto-sezione 2° livello</i>	<i>CONTENUTI (riferimento al Decreto)</i>	<i>ESITO</i>		<i>OPEN DATA</i>		
			<i>COMPLETO</i>	<i>INCOMPLETO</i>	<i>ASSINTE</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)			X	X	X
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2			X	X	X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2			X	X	X
	Organici di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a); art. 14			X	X	X
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47			X	X	X
Organizzazione	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1			X	X	X
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)			X	X	X
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)		X		X	X
Consulenti e collaboratori		art. 15, c. 1,			X	X	X
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3			X	X	X
	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d); art. 15 c. 1, 2, 5; art. 41,			X	X	X
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)			X	X	X
	Dotazione organica	art. 16, c. 1, 2			X		X
Personale	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2			X		X
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3			X		X
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1			X		X
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1			X		X
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2			X		X
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)			X		X
Bandi di concorso		art. 19		X		X	X
	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)			X		X
	Relazione sulla performance	art. 10, c. 8, lett. b)			X		X
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1			X		X
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2			X		X
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3			X		X
	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3			X		X
Enti controllati	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b); art. 22, c. 2, 3			X		X
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c); art. 22, c. 2, 3			X		X
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)			X		X
	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1			X		X

	Tipologie di procedimento				X	X
Attività e procedimenti					X	X
Monitoraggio tempi procedurali	art. 35, c. 1, 2				X	X
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei	art. 24, c. 2				X	X
Provvedimenti dirigenti	art. 35, c. 3				X	X
Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23				X	X
Controlli sulle imprese	art. 23				X	X
Bandi di gara e contratti	art. 25				X	X
Sovvenzioni, contributi, sussidi e	art. 37, c. 1, 2				X	X
Bilancio preventivo e consuntivo	art. 26, c. 1				X	X
Sovvenzioni, contributi, sussidi e	art. 26, c. 2; art. 27				X	X
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 1				X	X
Patrimonio immobiliare	art. 29, c. 2				X	X
Canoni di locazione o affitto	art. 30				X	X
Controlli e rilievi	art. 30				X	X
Carta dei servizi e standard di qualità	art. 31, c. 1				X	X
Costi contabilizzati	art. 32, c. 1				X	X
Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5				X	X
Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)				X	X
Liste di attesa	art. 41, c. 6				X	X
Pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33			X	X
dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36			X	X
Opere pubbliche	art. 38				X	X
Pianificazione e governo del	art. 39				X	X
Informazioni ambientali	art. 40				X	X
Strutture sanitarie private	art. 41, c. 4				X	X
Interventi straordinari e di	art. 42				X	X
Altri contenuti	Modello organizzativo e di gestione	D.lgs. 231/2001			X	X

GESAP

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al decreto)	ESITO	OPEN DATA			
			COMPLETO	INCOMPLETO	ASSENTE	SI	NO
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10 c. 8, lett. a)			X	X	
	Atti generali	art. 12 c. 1, 2			X	X	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34 c. 1, 2			X	X	
	Organici di indirizzo politico-amministrativo	art. 13 c. 1, lett. a); art. 14			X	X	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47					
Organizzazione	Rendiconti/gruppi consiliari regionali/provinciali	art. 28 c. 1					
	Articolazione degli uffici	art. 33 c. 1, lett. b), c)			X	X	
	Telefonia e posta elettronica	art. 33 c. 1, lett. d)			X	X	
Consulenti e collaboratori	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15 c. 1, 2			X	X	
	Dirigenti	art. 10 c. 8, lett. d); art. 15 c. 1, 2, 5; art. 41 c. 2, 3			X	X	
	Posizioni organizzative	art. 10 c. 8, lett. d)			X	X	
	Dotazione organica	art. 10 c. 1, 2			X	X	
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17 c. 1, 2			X	X	
Personale	Tassi di assenza	art. 16 c. 3			X	X	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18 c. 1			X	X	
	Contrattazione collettiva	art. 21 c. 1			X	X	
	Contrattazione integrativa	art. 21 c. 2			X	X	
	OIV	art. 10 c. 8, lett. c)			X	X	
Bandi di concorso		art. 19			X	X	
	Piano della Performance	art. 10 c. 8, lett. b)			X	X	
	Relazione sulla performance	art. 10 c. 8, lett. b)			X	X	
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 20 c. 1			X	X	
	Dati relativi ai premi	art. 20 c. 2			X	X	
	Benessere organizzativo	art. 20 c. 3			X	X	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22 c. 1, lett. a); art. 22 c. 2, 3			X	X	
	Società partecipate	art. 22 c. 1, lett. b); art. 22 c. 2, 3			X	X	
	Enti di diritto privato controllati	art. 22 c. 1, lett. c); art. 22 c. 2, 3			X	X	

	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)	X	X
	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1	X	X
	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2	X	X
Attività e procedimenti	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2	X	X
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3	X	X
	Provvedimenti dirigenti	art. 23	X	X
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23	X	X
	Controlli sulle imprese	art. 25	X	X
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2	X	X
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1	X	X
	Atti di concessione	art. 26, c. 2, art. 27	X	X
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1	X	X
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2	X	X
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30	X	X
	Canoni di locazione o affitto	art. 30	X	X
Controlli e rilevi sull'amministrazione		art. 31, c. 1		
	Carta dei servizi a standard di qualità	art. 32, c. 1	X	X
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, (lett. b); art. 10, c. 5	X	X
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, (lett. b)	X	X
	Liste di attesa	art. 41, c. 6	X	X
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33	X	X
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36	X	X
	Opere pubbliche	art. 38	X	X
	Plastificazione e governo del territorio	art. 39	X	X
Informazioni ambientali		art. 40	X	X
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4	X	X
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42	X	X
Altri contenuti			X	X

Sicilia e-Servizi

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione Sotto-sezione 2° livello	CONTENUTI (riferimento al Decreto)	ESITO	OP EN SI NO
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)		COMETO INCONNUO ASSENTE X X
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2		X X
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2		X X X
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo			
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		X X
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	art. 28, c. 1		X X
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)		X X X
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)		X X X
Consulenti e collaboratori				
	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2	X	X X
	Diligenti	art. 15, c. 1, 2; art. 41, c. 2, 3		X X
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d); art. 15, c. 1, 2, 5; art. 41, c. 2, 3	X	X X
	Datazione organica	art. 10, c. 8, lett. d)		X X X
Personale	Personale non a tempo indeterminato	art. 10, c. 1, 2		X X X
	Tassi di assenza	art. 17, c. 1, 2		X X X
	Incarichi conferiti ai dipendenti	art. 16, c. 3		X X X
	Contrattazione collettiva	art. 18, c. 1		X X X
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 1		X X X
	OLV	art. 21, c. 2		X X X
Bandi di concorso				
	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. c)		X X X
	Relazione sulla performance	art. 19	X	X X X
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 10, c. 8, lett. b)		X X X
	Dati relativi ai premi	art. 10, c. 8, lett. b)		X X X
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 1		X X X
	Enti pubblici vigilati	art. 20, c. 2		X X X
	Società partecipate	art. 20, c. 3		X X X
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. a); art. 22, c. 2, 3		X X X
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)		X X X

	Dati aggregati attività amministrativa		x	x	x
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2		x	x
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2		x	x
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3		x	x
Provvedimenti	Provvedimenti diligenti	art. 23		x	x
Controlli sulle imprese	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23		x	x
Bandi di gara e contratti		art. 25		x	x
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità			x	x
	Atti di concessione	art. 26, c. 1		x	x
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		x	x
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		x	x
	Patrimonio immobiliare	art. 30		x	x
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		x	x
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1		x	x
	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1		x	x
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a); art. 10, c. 5		x	x
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		x	x
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		x	x
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		x	x
Pagamenti dell'amministrazione	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		x	x
Opere pubbliche		art. 38		x	x
	Pianificazione e governo del territorio	art. 39		x	x
Informazioni ambientali		art. 40		x	x
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		x	x
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		x	x
Altri contenuti					

Abstract:

OPEN GOVERNMENT, TRASPARENZA TOTALE E APPLICAZIONE NELLA REGIONE SICILIANA

Keywords: Open Government, transparency, Public Administrations

The web, if used in connection with Open Government practices, it becomes an extraordinary controlling method not only to clash inefficiencies, corruption and bad administration, but also to promote transparency and develop participation practices.

Complete transparency and open data represents lawfulness and efficiency outposts absolutely necessary to the public administrations, because they are infact the new frontier of citizenship rights and participatory democracy.

This survey analyzes the anti corruption provisions applications and the subsequent applicatory decree (Law n. 190/2012 and Decree 33/2013) in the subject of complete administrative transparency of Sicilian Government administration and the main regional governmental bodies (agencies and firms).

The Italian Government infact, on the analogy on european rules and significant foreign experiences - first between all the "Open Government Iniziative" by US Government dated 2009 on trasparency, participation and cooperation principles - issued a set of rules on publicity and trasparency acts by public administrations, providing important changes to the previous regulation and recognizing a citizen general right to the full disclosure and exploitation of admininistrative data, in open format, to strengthen the features as a service mean for people and enterprises.

GAETANO ARMAO, docente di diritto amministrativo nell'Università di Palermo, è stato *visiting scholar* presso l'*Institute of Advanced legal studies* di Londra (1993).

Dal 1996 insegna diritto amministrativo e contabilità pubblica nell'Università di Palermo, *fellow* della *Society of Advanced legal studies-University of London*. Avvocato cassazionista, è stato esperto del Consiglio d'Europa, consulente della Commissione Parlamentare antimafia, del Governo statale e di quello regionale siciliano.

È stato Vicepresidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo (2002-05) ed Assessore ai Beni culturali (2010) ed all'Economia (sino al 2012) della Regione siciliana, componente della Comitato dei garanti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, è stato chiamato a far

parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Ha pubblicato in materia di diritto amministrativo, regionale e dei contratti pubblici. Tra i lavori monografici più recenti *L'ordinamento giuridico delle fondazioni lirico-sinfoniche* (Torino, 2008); *La retribuzione collegata al risultato nel settore pubblico: soluzioni legislative ed ipotesi di percorsi amministrativi* (Palermo, 2008); *L'attuazione dell'autonomia differenziata della Regione siciliana* (Napoli, 2013).

GAETANO ARMAO
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Studi Europei (DEMS)
gaetano.armao@unipa.it

ISBN: 978-88-940096-0-6

Storia e Politica

Nuova serie

DIRETTORE/EDITOR: Eugenio Guccione

COMITATO SCIENTIFICO/ADVISORY BOARD: Mario d'Addio (Università di Roma La Sapienza); Ettore A. Albertoni (Università dell'Insubria); Jesus Astigarraga Goenaga (Universidad de Zaragoza); Giuseppe Astuto (Università di Catania); Massimo M. Augello (Università di Pisa); Paolo Bagnoli (Università di Siena); Piero Barucci (Università di Firenze); Franca Biondi Nalis (Università di Catania); Giuseppe Buttà (Università di Messina); William J. Connell (Seton Hall University); Bernard A. Cook (Loyola University New Orleans); Maria Sofia Corciulo (Università di Roma La Sapienza); Franco M. Di Sciuolo (Università di Messina); Eugenio Guccione (Università di Palermo); Marco E.L. Guidi (Università di Pisa); Anna Li Donni (Università di Palermo); John P. McCormick (University of Chicago); Francesco Mercadante (Università di Roma La Sapienza); Paolo Pastori (Università di Camerino); Fabrizio Sciacca (Università di Catania); Quentin Skinner (University of London); Claudio Vasale (Università Lumsa); Juan Zabalza Arbizu (Universidad de Alicante)

REDAZIONE/EDITORIAL BOARD

REDAUTTORE CAPO/EXECUTIVE EDITOR: Claudia Giurintano

RECENSIONI/BOOK REVIEW EDITORS: Giorgio Scichilone

QUARTA DI COPERTINA/BACK COVER EDITOR: Rosanna Marsala

REVISORE LINGUISTICO/LANGUAGE EDITOR: Cristina Guccione

SEGRETARIO DI REDAZIONE/EDITORIAL SECRETARY: Fabrizio Simon

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO/MANAGING EDITOR: Elio Costanza

<http://www.storiaepolitica.it/new>

Sede: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Studi Europei D.E.M.S, Collegio San Rocco, via Ugo Antonio Amico, 4 – 90134 Palermo.

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO: Giovanni Fiandaca

Amministrazione: Mario Gagliano, Maria Rita Di Stefano, Lucia Randazzo, Licia Trapani

Tel/Fax +39-09123860806 storiaepolitica@unipa.it

Autorizzazione del Tribunale di Palermo n.8 del 19/20-03-09 Qua-
drimestrale-Direttore responsabile: Eugenio Guccione
Editore: Università degli Studi di Palermo

Storia e Politica is a Peer-reviewed journal

Abbonamento/Subscription

Abbonamento 2014: Italia ed estero € 30,00 (**online, CD-ROM ed eventuali supplementi**);

Abbonamento sostenitore: € 100,00.

Singolo supplemento: € 5,00

I pagamenti vanno versati a: Università degli Studi di Palermo,
Gruppo Unicredit S.P.A. - Cod. UNCRITMMPAE, Codice Ente:
9150300, IBAN: IT46X0200804663000300004577; causale: ab-
bonamento 2013 "Storia Politica".

2014 Subscription (price list): Italy and foreingn overseas
€ 30,00 (**online and CD-ROM**);

Supporting subscription : € 100,00.

Supplement journal: € 5,00

Payment must be made by bank transfer to: Università degli Studi di
Palermo, Gruppo Unicredit S.P.A. - Cod. UNCRITMMPAE, Codice
Ente: 9150300, IBAN: IT46X0200804663000300004577.

Reason for bank transfer (must be indicated on the form):

Subscription 2014 "Storia e Politica".

I.V.A. assolta dall'editore